

**Collana**  
**INFORMA**  
**02**



**P . A . C .**

**Il piano delle attività  
commerciali  
del Comune di Napoli**

**A cura di Luigi Cuomo**

**LC Editore**

LC Editore  
Via Ettore Majorana, 60 - 80126 Napoli

## Indice

Prefazioni	Pag. 7
P.A.C. Comune di Napoli	13
Relazione	17
Delibera della Giunta Municipale di Napoli	21
Urbanistica delle opportunit	33
Norme per il commercio al dettaglio in sede fissa	41
Regolamento per il commercio su aree pubbliche	57
Norme per la somministrazione di alimenti e bevande	69
Regolamento di polizia urbana	75
Regolamento comunale di igiene e sanit pubblica	95
La riforma del commercio nei comuni metropolitani	121
Links	131



## PREFAZIONI

Da sempre la Camera di Commercio di Napoli promuove e sostiene iniziative d informazione, formazione e consulenza in favore delle imprese commerciali della provincia.

Il progetto INFORMA promosso dalla Confesercenti e finanziato dalla Camera di Commercio di Napoli rappresenta un ulteriore contributo dell Ente a favore della crescita delle PMI del settore commercio della nostra provincia. Il progetto, infatti, consiste nella realizzazione di quattro pubblicazioni di immediata e chiara lettura e consultazione sul tema della riforma Bersani e delle sue implicazioni a livello locale con la legge regionale 1/2000 e il piano delle attivit commerciali del comune di Napoli. Oltre alle due pubblicazioni in merito alla riforma del commercio il progetto presenta un lavoro sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia igienico-alimentare. Infine l ultima pubblicazione dedicata alle opportunit in tema di credito e finanziamenti alle PMI del settore.

Le quattro pubblicazioni realizzate dalla Confesercenti sono strumenti utili e di sicuro interesse. Nella loro esposizione essenziale e diretta esse facilitano la comprensione di quel vasto mondo di norme che sovrintende il settore e che, a partire dalla legge Bersani, lo sta trasformando radicalmente.

*L informazione, in particolar modo quella tecnica, rappresenta importante valore aggiunto per le imprese commerciali di piccole, e piccolissime dimensioni che, come noto, hanno maggiori difficolta ad accedere e agli strumenti di conoscenza necessari a sostenere i processi di sviluppo e ammodernamento che le nuove condizioni di mercato impongono oggi a tutti.*

Siamo grati alla Confesercenti e alle associazioni di categoria delle PMI che lavorano per favorire processi di ammodernamento e informazione verso nuova classe imprenditoriale che sta crescendo e affermandosi nella nostra citt e nella sua vasta provincia.

Riproporre i contenuti del decreto Bersani e della Legge Regionale 1/2000 senza dubbio un utile occasione per riavviare una riflessione sulla riforma del settore che pur avviata gia da qualche anno non ha ancora espresso tutta la carica di novit e di opportunit di sviluppo che si propone.

Cos come divulgare il testo completo del piano delle attivit commerciali rappresenta un utile opportunit di conoscenza e studio delle direttive comunali in materia di commercio su grande e medie superfici, sul commercio di vicinato, su quello su aree pubbliche e sui pubblici esercizi.

Non di meno la raccolta di leggi che regola gli importanti settori della sicurezza sul lavoro e della sicurezza igienico sanitaria dei prodotti alimentari offre al lettore sia esso operatore del settore quanto semplice studioso di queste materie un interessante ed utile sussidio dal quale trarre spunti di approfondimento che aiutano ad adeguare le

aziende agli standard di sicurezza e di qualità che rappresentano elementi importanti per l'ammodernamento della rete distributiva non solo di grandi e medie ma anche di piccole dimensioni.

Infine la raccolta delle principali leggi di finanziamento per le imprese commerciali e gli strumenti di accesso al credito agevolato in una stagione di particolare esigenze di risorse per sostenere i processi di innovazione e competizione senza dubbio uno strumento molto utile per orientarsi nel non vasto ma complesso mondo dei finanziamenti alle PMI.

Per queste ragioni abbiamo condiviso ed accolto la richiesta di finanziare questo progetto.

*Il nostro impegno è rimanere quello di favorire tutte le politiche attive a sostegno della crescita e dell'ammodernamento delle piccole e medie imprese. Questo progetto ci offre l'opportunità di manifestare e ancora una volta in modo tangibile la nostra attenzione ed azione nel settore del commercio e dei negozi di vicinato, componente di grande e vitale importanza per la nostra economia locale.*

*Cav. Gaetano Cola  
Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Napoli*

## L'IMPEGNO DELLA CONFESERCENTI A FAVORE DELLO SVILUPPO DELLE PMI DEL COMMERCIO SI ARRICCHISCE DI UN NUOVO STRUMENTO OPERATIVO

Grazie al finanziamento della camera di Commercio di Napoli è stato possibile realizzare quattro pubblicazioni ricche di informazioni utili alle imprese, agli operatori e agli studiosi del settore.

Grazie a questo lavoro, che è stato realizzato dalla Confesercenti Iniziative, è possibile avere sotto mano e consultare rapidamente una parte del complesso mondo delle norme che regolano il settore.

Con il primo volume dedicato alla riforma Bersani e alla Legge Regionale della Campania n.1/2000 si ripropongono le norme di leggi nazionali e regionali vigenti alla data di pubblicazione del volume.

Con il volume dedicato al Piano delle Attività Commerciali del Comune di Napoli è stato realizzato uno strumento di sicura utilità ed interesse non solo per le aziende commerciali del Comune di Napoli, ma anche per quanti hanno un approccio con le discipline commerciali più in generale.

Il terzo volume dedicato alla Sicurezza intesa come sicurezza sul luogo di lavoro e come sicurezza igienico-alimentare. Questi due settori sono di grande importanza per l'adeguamento, l'ammodernamento e lo sviluppo delle aziende commerciali. Di recente due decreti legislativi e una pletora di leggi, leggine, circolari e norme di varia importanza hanno introdotto nel settore obblighi ed adempimenti spesso non facili da identificare e capire. Questo volume intende contribuire a riportare l'attenzione su questioni che spesso sono ignorate o sottovalutate.

Infine, ma non ultimo, il volume sui finanziamenti ed il credito a favore delle PMI del commercio.

Qualsiasi processo di riqualificazione ed ammodernamento delle aziende necessita di risorse ed investimenti spesso anche di alto valore. Esistono alcuni strumenti per aiutare le imprese che le piccole e le piccolissime imprese spesso ignorano e alle quali non accedono precludendosi l'opportunità di accelerare e migliorare anche la qualità dell'investimento. Anche dal punto di vista del credito spesso le piccole e medie imprese ignorano la possibilità di rivolgersi ai confidi che aiutano le aziende ad ottenere il sempre più faticoso credito dal sistema bancario a condizioni di maggior favore.

L'intenzione della Confesercenti è quella di contribuire ad aumentare il livello di informazione soprattutto per le imprese commerciali più piccole e meno attrezzate, quelle che non hanno e non possono pagarsi consulenti costosissimi e non hanno la possibilità di dotarsi di una auto-informazione attraverso i moderni mezzi telematici e/o informatici.

La risorsa informazione oggi è sempre più strategica per affrontare con possibilità di successo qualunque realtà.

Il nostro impegno ed augurio è che questi volumi arrivino a quanti più operatori commerciali della provincia di Napoli e che questa risorsa aiuti il numero più alto possibile di imprenditori ad avvicinarsi direttamente alle informazioni come risorsa.

Siamo quindi lieti di consegnare queste pagine alla lettura e allo studio di molti nostri colleghi con l'intento di aiutarli nell'intrapresa aziendale.

*Mario de Miranda*  
*Presidente della Confesercenti provinciale di Napoli*

Con la realizzazione del progetto INFORMA promosso da Confesercenti e finanziato dalla Camera di Commercio di Napoli, la Confesercenti Iniziative ha prodotto una nuova collana di strumenti informativi a favore delle PMI commerciali che si stanno attrezzando a sostenere la competizione con la grande distribuzione e con le novità che nel settore della distribuzione moderna si vanno affermando.

Abbiamo pensato di realizzare quattro pubblicazioni semplici e chiare che in modo da arrivare in modo diretto ad una platea di fruitori che privilegiano ancora lo strumento cartaceo a quello informatico. O quantomeno integrano il supporto cartaceo al supporto informatico nella ricerca e nello studio delle norme che regolano il settore.

Ci ha gratificato molto realizzare, in collaborazione con CAT CONFESERCENTI CAMPANIA, questa collana che ripropone in modo semplice e diretto alcune delle normative più importanti che riguardano le aziende commerciali.

Abbiamo chiamato questa collana INFORMA con lo stesso nome del progetto con l'auspicio di continuare a produrre strumenti, anche multimediali, di diffusione delle informazioni utili ad un settore economico in forte trasformazione come quello del commercio.

Il nostro augurio è che queste pubblicazioni trovino il riscontro per le quali sono state realizzate e avviino anche una riflessione più generale su tutte quelle leggi, spesso conosciute poco e male, che regolano il settore della distribuzione di vicinato.

Rivolgiamo quindi un augurio di buona lettura e consultazione a quanti riceveranno queste pubblicazioni con l'invito di farci pervenire anche osservazioni e suggerimenti utili a migliorare eventuali prossime pubblicazioni.

*Cosimo Callisto*  
*Presidente della Confesercenti Iniziative Soc.coop. a r.l.*



## P.A.C. COMUNE DI NAPOLI

Lo schema di provvedimento che di seguito si riporta è stato approvato dalla Giunta Municipale di Napoli ed è lo schema con il quale si aprirà il dibattito e il confronto consiliare, con le circoscrizioni, con le Associazioni di categoria, con gli altri Settori dello stesso Comune interessati allo sviluppo economico ed alla progettazione e programmazione territoriale.

Viene pubblicato come esperienza e non costituisce testo definitivo o vigente.

Ø composto da:

Autori e ringraziamenti

Relazione esplicativa

Tavola in scala 1:5000

1- Norme di attuazione (contenuto obbligatorio):

¥ norme per il commercio al dettaglio in sede fissa

¥ norme per il commercio su aree pubbliche

¥ norme per gli esercizi pubblici

2- Regolamenti Stralcio:

¥ polizia

¥ igienico sanitario

## AUTORI E RINGRAZIAMENTI

*Assessorato alla Normalità*

Assessore Dott. Raffaele Tecce

Dipartimento Normalità

Servizio Commercio al Dettaglio

Dirigente dott. Ida Alessio Vern

Gruppo di lavoro: Dott. Ida Alessio Vern

Servizio Commercio al Dettaglio: Nunzio Bevilacqua, Ciro Bolognini, Renato Bosso, Ciro Brangi, Luigi Buono, Giuseppina Buttino, M.Grazia Capozzi, Sergio Caruso, Pasquale Catuogno, M.Silvana Cetrara, Paola Ciaramella, Maria Rosa Conte, Giorgio D Ambrosio, Carmela D Angelo, Marinella D Aria, Elena De Liso, Antonio D Urso, Giovanni De Nino, Lucio Esposito, Francesca Finale, Luigi Flauto, Luigi Gaeta, Luigi Gargiulo, Alessandro Gaudiello, Antonio Gelormini, Elisabetta Ippolito, Vittorio Labadia, Loredana Lattene, Vincenzo Lepre, Michele Lippa, Giuditta Maddaloni, Salvatore Marino, Daniela Michelino, Maria Milone, Assunta Navarra, Vincenzo Nicoletti, Giovanni Ordura, Anna Paesano, Gennaro Parente, Giuseppe Parisi, Michelina Persico, Alfonso Pipolo, Antonio Sarappo, Domenico Sbreglia, Vincenzo Somaripa, Francesco Span , Gennaro Surbera, Bruno Tabacchini, Giuseppina Vallefucio, Ciro Varriale, Olimpia Velardi, Raffaele Volpicelli, Rita Zella.

Servizio Polizia Amministrativa: Maria Grazia Blasio, Antonetta Calabria, Pasquale Chiacchio, Giuseppe Cirillo, Raffaella D Onofrio, Mario Fioretti, Francesco Fusco, Giovanna Gallo, Bruno Gianni, Maria Pia Guidotti, Francesca La Matta, Gennaro Laudiero, Giovanni Maddalena, Federico Marino, Angela Masotola, Umberto Miscia, Anna Neri, Patrizia Ongerì, Concetta Pagano, Vittoria Pandolfi, Lora Pane, Rosaria Perna, Maria Petrone, Antonio Piantedosi, Gennaro Quagliozzi, Ciro Repetti, Tullio Sodano, Giovanni Spina, Teresa Trapani, Carlo Vigorito.

Si ringraziano in particolare, il dottor Salvatore Marino per gli aspetti attinenti la grande distribuzione, la dott.ssa Daniela Michelino per gli esercizi pubblici, la dott.ssa Loredana Lattene e la signora Assunta Navarra per gli aspetti relativi al procedimento amministrativo, la dott.ssa Elisabetta Ippolito per le edicole e i chioschi, i signori Renato Bosso, Gennaro Parente, Vincenzo Somaripa per i negozi di vicinato, le dottoresse Rosa Conte e Anna Paesano per il coordinamento dell'atto amministrativo, le dott.sse Maria Grazia Blasio , Antonetta Calabria, Concetta Pagano e Teresa Trapani per gli aspetti attinenti la pubblicità , le insegne e le vetrine, il signor Federico Marino e Umberto Miscia per la rete di distribuzione dei carburanti, le signore Raffaella D Onofrio e Giovanna Gallo per il regolamento di Polizia amministrativa, l'arch. Patrizia Ongerì e i geometri Pasquale Chiacchio e Bruno Gianni per gli aspetti tecnici, per il commercio su area pubblica il Dirigente del Servizio Donato Carrieri, il dottor Bruno Gison il rag. Lucio Menechino e il signor Antonio Santangelo

Si ringrazia per il regolamento igienico-sanitario il dottor veterinario Alfonso Gian-noni dirigente ASL NA1

Si ringrazia per il regolamento di Polizia Urbana, com. Giuseppe Picicocchi col. Salvatore Sacco, ag. Carmine D Anna e ag. Luigi Marino

*Consulenti per gli aspetti socio economici: I.D.I.M.E.R.*

Prof. Paolo Herman, dott.ssa Rossella Guarracino, arch. Angelo Guerriero, arch. Giovanni Iuorio, arch.Cinzia Panneri

Si ringrazia, in maniera particolare, l'arch. Angelo Guerriero che ha seguito il lavoro in tutta la sua complessità

*Consulenti per gli aspetti informatici: SECOM*

Dott. Antonio Princi, Sig. Antonio Canossi e il sig. Antonio Finocchito

*Consulenti per gli aspetti tecnico progettuali: AGOR,*

Francesco Improta, arch. Andrea Florio, dott.ssa Fiamma Marchione, Archeologa Annamaria Improta, Arch. Francesco Varriale, arch. Ernani Vigneri, Gaetano Improta, ing. Paolo Cresci, dott.ssa Laura Antinolfi, ing. Vincenzo Calafiore

*Consulenti per gli aspetti igienico-sanitari: AGOR,*

Dott. Italo Valente e il dott. Antonio Novissimo

*Consulenti per gli aspetti economici: AGOR,*

Dott. Giovanni Angelo Chiovini

*Consulenti per gli aspetti giuridici: ANCI*

Dott. Alfredo Straini Dott. Stefano Campioni

*Consulenti per gli aspetti giuridici: AGOR,*

Dott.ssa Simona Belluccio, dott.ssa Monica La Rosa, dott.ssa Patrizia Tomasini

*Consulente per le problematiche delle aree mercatali:*

Ing. Sergio Di Macco

Hanno collaborato con i consulenti, i funzionari del Comune:

Ing. Luigi De Capua, arch. Patrizia Ongerì, Giulio Riccio ed Anna De Pasquale

Si ringraziano per la collaborazione fornita durante la elaborazione del piano delle attività commerciali:

il Servizio Pianificazione Urbanistica, arch. Roberto Gianni, lo Sportello Unico del Comune di Napoli, dottoressa Concetta Travaglino, il Servizio Infrastrutture Studi e Progettazione, arch. Elena Camerlingo, il Servizio Statistica, dott.ssa Maria Pia Capaldo

*Le associazioni di categoria*

Confesercenti, dott. Mario De Miranda

Ascom Confcommercio, dott. Maurizio Maddaloni



## RELAZIONE

### *1.1 - Il piano regolatore generale del 1972 e gli insediamenti commerciali.*

Il piano regolatore vigente, in linea con la cultura urbanistica propria del periodo in cui fu redatto, ha disatteso una qualsiasi programmazione del settore distributivo. Non esistono aree funzionalmente destinate all'attività commerciale o più in generale ad insediamenti per servizi. Le aree per le attività produttive vengono specificamente regolamentate nel vigente P.R.G. in aree funzionali definite terminologicamente Zona N - Zona Industriale e vengono destinate alla sola Industria manifatturiera.

La circolare del M.I.C.A. dell'ottobre del 1999 nel dettare le linee-guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici a quanto disposto dal D.L. 114/98, conclude affermando: In altri termini ed ai fini che qui interessano si può stabilire una sostanziale eguaglianza tra la funzione produttiva e quella commerciale, in coerenza peraltro con la visione moderna delle attività economiche (creatrici di sviluppo economico, di reddito e di occupazione) che abbracciano le attività manifatturiere, quelle commerciali e quelle produttive di servizi in genere.

Nelle aree industriali di previsione del piano regolatore del 1972 e nelle aree ad esse assimilate, come quella dell'ampliamento portuale, quindi, la previsione dell'insediamento commerciale rimane compatibile secondo la interpretazione della Conferenza Unificata.

### *2.2 - La Variante generale al piano regolatore del 1972*

Lo studio della Variante al piano regolatore generale - centro storico, zona orientale, zona nordoccidentale - si è focalizzato soprattutto sulla compatibilità delle attività commerciali rispetto alle destinazioni d'uso degli immobili e della zonizzazione del piano. Vengono individuate 4 categorie omogenee di destinazioni d'uso degli immobili:

- a. abitazioni ordinarie, specialistiche e collettive: attività artigianali e commerciali al minuto per beni di prima necessità; altre destinazioni non specificamente residenziali, ma strettamente connesse con la residenza quali servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.;
- b. abitazioni agricole e di produzione e commercio dei prodotti agricoli all'origine e relative funzioni di servizio; attività ricettive di tipo agriturismo e relative funzioni di servizio;
- c. attività per la produzione di servizi (a esempio direzionali, ricettive, culturali, sanitarie, per l'istruzione universitaria, sportive, commerciali all'ingrosso, ecc.) e relative funzioni di servizio;
- d. attività per la produzione di beni e relative funzioni di servizio.

Il mutamento della destinazione d'uso verso una categoria omogenea differente da quella di originaria appartenenza, subordinato ad idoneo provvedimento comportando, al contempo, la realizzazione delle attrezzature pubbliche occorrenti alla nuova destinazione. Il cambiamento di destinazione d'uso all'interno della medesima categoria omogenea è consentito in assenza di idoneo provvedimento comunale.

Il territorio comunale viene quindi classificato in 6 zone con le relative sottozone:

- zona A — Insediamenti di interesse storico
- zona B — Agglomerati urbani di recente formazione
- zona D — Insediamenti per la produzione di beni e servizi
- zona E — Componenti strutturanti la conformazione naturale del territorio
- zona F — Parchi territoriali, altre attrezzature e impianti a scala urbana e territoriale
- zona G — Insediamenti urbani integrati

Nel Prg adottato dalla giunta municipale l'attività commerciale all'interno dell'edificio viene definita sempre e solo commercio al minuto. Con tale definizione non si dà un indirizzo chiaro alla tipologia merceologica (alimentare/non alimentare), né alla superficie di vendita relativa (vicinato, media, grande distribuzione o centro commerciale), per cui *occorrerebbe specificare*, in coerenza con quanto stabilito nel P.A.C., che si fa riferimento alla rete del vicinato e alla media distribuzione specializzata e non alimentare, se non si vuole precludere la possibile apertura di librerie, negozi di computer o di abiti di superficie superiore ai 250 mq in tutta la zona A del territorio.

Le zone nelle quali è compatibile la destinazione d'uso delle categorie omogenee di cui ai punti c) e d) dell'art. 21 delle N.d.A. sono le zone B, le zone D e le zone G. In tali zone, una volta approvato il piano, sarebbe compatibile l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita, ma in genere gli stessi ambiti individuati nel P.A.C. coincidono con zone sottoposte ai piani particolareggiati, nel senso che l'intervento diretto non risulta possibile finché non viene approvato un ulteriore strumento urbanistico.

In particolare con la zona B - agglomerati urbani di recente formazione - il piano identifica l'espansione edilizia a partire dal secondo dopoguerra. Essa si articola in tre sottozone: la sottozona Ba - edilizia di impianto, la zona Bb - espansione recente, la zona Bc - porto di recente formazione. La sottozona Ba identifica le parti del territorio formatesi per effetto di iniziative urbanistiche pianificate. Le trasformazioni fisiche ammissibili sono finalizzate alla valorizzazione dell'impianto urbanistico e degli edifici. Le destinazioni d'uso compatibili sono quelle di cui alle lettere a), c) e d) dell'art. 21. Sono ammessi cambi di destinazione d'uso. Quest'ultimo non è consentito ove comporti la presenza di attività per il commercio al dettaglio con oltre 40 addetti. La sottozona Bb identifica l'espansione edilizia a partire dal secondo dopoguerra, fatta eccezione per i quartieri E.R.P. In tale sottozona sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia a parità di volume. Le destinazioni d'uso compatibili sono quelle di cui alle lettere a), c) e d) dell'art. 21.

*Zona D - Insediamenti per la produzione di beni e servizi.* La zona D identifica le parti del territorio dove è prevista una riconversione territoriale finalizzata alla formazione di un moderno insediamento per la produzione di beni e servizi, integrato con agglomerati residenziali connessi o in esso compresi. La zona D si articola in due sottozone: la sottozona Da - *Insediamenti per la produzione di beni e servizi di interesse tipologico e testimoniale*, la sottozona Db - *Nuovi insediamenti per la produzione di beni e servizi*.

La sottozona Da identifica gli insediamenti ed i manufatti industriali che rivestono interesse architettonico. Gli interventi ammissibili sono quelli di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo. Le utilizzazioni compatibili sono quelle di cui alle lettere a), c) e d) dell'art. 21, rimanendo consentita la destinazione residenziale, qualora non prevalente per ogni singolo intervento, ovvero anche in via esclusiva a condizione che si tratti di abitazioni specialistiche o collettive. Sono consentiti cambi di destinazione d'uso all'interno della singola categoria omogenea senza provvedimento comunale.

La sottozona *Db* identifica le parti della città destinate a nuovi insediamenti per la produzione di beni e servizi. In tale sottozona è prevista la ristrutturazione urbanistica, eccezion fatta per quei manufatti di particolare interesse architettonico e tipologico testimoniale, per i quali vale la normativa di zona *Da*. Le utilizzazioni compatibili sono quelle di cui alle lettere c) e d) dell'art. 21

*Zona G - Insediamenti urbani integrati.* Questa zona identifica le parti di territorio in cui è prevista la trasformazione con insediamenti prevalentemente di nuovo impianto. Nella zona *G* sono ammessi interventi di modifica delle quote altimetriche e movimenti di terra purché sia assicurata la funzionalità dell'assetto idrogeologico ed idraulico delle aree concernenti. Sono consentiti la demolizione, la sostituzione, il riutilizzo dei volumi; sono compatibili utilizzazioni residenziali, terziarie e produttive, nonché i relativi servizi.

*La zona A, insediamenti di interesse storico,* nella sostanza coincidente con la delimitazione del centro storico operata dalla Variante di salvaguardia. Per gli interventi nel centro storico, il piano opera una classificazione tipologica degli edifici che lo costituiscono. Inoltre, la disciplina di zona è distintamente riferita alle unità edilizie di base, prevalentemente residenziali; alle unità di edilizie speciali, quelle che assolvono una funzione collettiva; gli spazi aperti, complementari o pertinenti alle unità edilizie. Nella generalità dei casi, e con poche eccezioni, in relazione a pochi tipi edilizi, con riferimento sia alle unità edilizie di base, sia alle unità edilizie speciali, l'attività commerciale di vendita al dettaglio e di somministrazione è consentita ai piani terra e ai piani ammezzati dei blocchi edilizi.

Si dovrebbe estendere tale possibilità a tutte le zone edificate della città, al fine di evitare preclusioni nell'utilizzazione per negozi di vicinato della zoccolatura degli edifici, ad esempio nelle zone di E.R.P. ovvero nelle zone *E* con immobili preesistenti.

### 3.3 Il piano della rete distributiva

Sui temi fin qui accennati il Piano della rete distributiva, ovviamente, non interviene.

Gli ultimi anni, infatti, sono stati quelli di una seconda generazione delle legislazioni regionali in materia urbanistica e territoriale, che ha tentato di scostarsi più di quanto fosse avvenuto venti anni prima dalla vecchia legge urbanistica nazionale, proponendo alcune indispensabili innovazioni, ormai mature nel mondo disciplinare e amministrativo, che a livello di legislazione nazionale di settore non si sono sapute ancora affrontare.

Si è compreso che una delle esigenze di fondo dell'urbanistica italiana, infatti, quella di rompere l'isolamento cronico dei piani regolatori comunali, totalmente privi di ogni inquadramento territoriale e l'altra quella di ottenere strumenti più agili e consoni alla necessità di programmare le città e le funzioni che in una città, sostanzialmente già tutta edificata e vissuta, si devono potenziare e/o comprimere.

Si è aperta una direzione di lavoro che dar buoni frutti in futuro.

Il modello a cui tendere è il risultato dell'incrocio della componente ambientale, vale a dire i vincoli atemporali e non indennizzabili derivanti dalla legislazione paesistica e dalle norme della legislazione di tutela ambientale e di formazione dei parchi (le invariabili del piano), con la componente programmatica, relativa alle scelte strategiche, realmente possibili e concretamente operabili cioè, per il sistema infrastrutturale e per le attrezzature di rilevanza territoriale e per il sistema insediativo.

Questo modello si realizza prevedendo, sostanzialmente, l'assenza di vincoli prescrittivi negli elaborati di piano, ad eccezione dei vincoli ambientali.

Le rappresentazioni progettuali cartografiche non assumono un carattere prescrittivo neppure per quanto riguarda le previsioni infrastrutturali e per quelle relative a servizi, attrezzature e insediamenti. Il rifiuto del modello autoritario di pianificazione evita di riprodurre il modello vincolistico-attuativo tipico, definendo invece una formula di piano che garantisca la concreta attuabilità delle scelte attraverso un processo di pianificazione delle opportunità e demandando a tutti gli attori del procedimento (pubblici e privati- proprietari dei suoli ed utilizzatori etc.) la definizione concreta degli interventi da realizzare.

In sintesi:

¥ gli unici vincoli prescrittivi cartografati dovrebbero essere quelli ambientali definiti dalla legislazione nazionale e regionale; vincoli quindi atemporali e non indennizzabili come sancito dalla giurisprudenza costituzionale, che comprendono anche quelli della pianificazione paesistica;

¥ le altre scelte evidenziate negli elaborati grafici progettuali dovrebbero costituire un programma , ma la loro rappresentazione cartografica dovrebbe essere solo indicativa, di opportunità , e quindi congruente con il carattere di regolamentazione dell'effettiva vita della città

¥ le indicazioni programmatiche , in particolare quelle relative alle infrastrutture (della mobilità , tecnologiche, energetiche e per lo smaltimento dei rifiuti), dovrebbero assumere una dimensione prescrittiva e vincolante solo se i progetti sono approvati o in corso di redazione e, comunque, gli enti pubblici, hanno previsioni reali di intervento.

¥ in luogo delle Norme di attuazione , si dovrebbe approvare più propriamente un documento assai sintetico, che contenga i Criteri, indirizzi e direttive generali .

Orbene il modello indicato dalla riforma Bersani, nella sostanza si muove in questa direzione e, per tale motivo, non si è intervenuti sul tema urbanistico e si è operato nel senso di limitarsi ad indicare le funzioni compatibili nel territorio.

*Ida Alessio Vern*

## DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE DI NAPOLI

°  
°

### *Proposta al Consiglio:*

Approvazione dello strumento di intervento per l'apparato distributivo in esecuzione del decreto legislativo 114/98 e della legge regionale Campania 1/2000.

°  
°

L'assessore alla Normalità *Raffaele Tecce*

Premesso che il decreto legislativo 114/98 cd. Riforma Bersani del Commercio sancisce la trasformazione della programmazione della rete distributiva attraverso sistemi collegati alla disciplina e alla normativa in materia commerciale, in programmazione di tipo territoriale;

Che in particolare testualmente dispone all'art. 6 che i Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale alle disposizioni di cui al presente articolo ;

Letta la legge 1/2000 con cui la Regione Campania ha disposto: I Comuni, per effetto del Decreto Legislativo 114/98 devono adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale, ai criteri e agli indirizzi di programmazione stabiliti dalla presente Legge entro 180 giorni dalla pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione

Rilevato che, in caso di inerzia dei comuni, la Giunta Regionale nomina un Commissario ad acta individuato tra il proprio personale dirigente, che si sostituisce, per gli effetti di cui al comma 1, agli organi dell'amministrazione comunale fino all'emanazione dei necessari provvedimenti.

Ritenuto opportuno evitare che il 10 luglio 2000 decorrano i termini sopra detti senza predisporre lo strumento di adeguamento previsto dalla legge regionale, riservando ai tempi successivi gli adempimenti ulteriori e consequenziali, ma evitando l'inerzia;

Che, quindi, al fine di evitare l'intervento in via sostitutiva della Regione, deve essere dato impulso all'emanazione di una delibera consiliare che sopperisca a tutte le esigenze attuative del decreto legislativo, proponendo in sostanza un atto onnicomprensivo che contenga:

1. adeguamento del piano urbanistico generale (parte grafica e normativa)
2. stralcio del Regolamento di Polizia Urbana ;
3. stralcio del Regolamento di Polizia Annonaria ;
4. stralcio del Regolamento igienico-sanitario.

Che gli obiettivi risultano fissati nella delibera di indirizzo politico sul Piano delle attività commerciali adottata dalla Giunta Municipale il 16.2.2000 n. 529 e sono stati tutti perseguiti e conseguiti nelle già illustrate scelte di aree e nelle normative che formano parte integrante del Piano stesso;

Considerato, in particolare che i Comuni devono provvedere a dotarsi dello specifico strumento di intervento per l'apparato distributivo, concernente gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita, i mercati per il commercio su aree pubbliche, nonché le localizzazioni delle grandi strutture di vendita, nel rispetto delle destinazioni d'uso delle aree e degli immobili stabilite dallo stesso strumento, che costituisce piano di strumento integrato del P.R.G., sottoposto, dopo l'approvazione in Consiglio Comunale, al visto di conformità regionale, da rilasciarsi entro 90 giorni, delle norme igienico sanitarie e di sicurezza, tenuto conto delle condizioni di salvaguardia della viabilità e del dettato delle direttive Regionali, perseguendo le seguenti finalità:

1. realizzare interventi integrati di programmazione dell'apparato distributivo anche per singole aree del territorio, con particolare riferimento al centro storico, nell'ambito di progetti di valorizzazione del territorio ed in rapporto alle esigenze dei consumatori ed agli aspetti di viabilità, mobilità, arredo urbano, nonché agli specifici interventi di pedonalizzazione.
2. promuovere la valorizzazione delle aree periferiche attraverso la concentrazione delle attività commerciali mediante specifiche previsioni urbanistiche, nonché specifici piani di intervento globale di recupero e di rilancio di dette aree;
3. favorire la nascita di nuove iniziative attraverso la riconversione delle strutture distributive meno produttive, già esistenti sul territorio;
4. salvaguardare i valori artistici, culturali, storici ed ambientali locali, attraverso l'eventuale divieto di vendita di determinate merceologie, sempre che ciò non inibisca lo sviluppo del commercio e della libera concorrenza fra varie tipologie commerciali;
5. promuovere tutti gli interventi attuativi al fine dell'abbattimento delle barriere architettoniche nel rispetto della vigente normativa;
6. predisporre un efficiente sistema di monitoraggio della distribuzione commerciale locale in rapporto ad una proficua collaborazione con l'Osservatorio Regionale;

Rilevato che lo strumento di intervento, da approvare in Consiglio Comunale, costituito, per la Regione Campania, al minimo, dai seguenti elaborati:

- a) planimetrie in scala non inferiore a 1: 5.000 per le zone di compatibilità ed il centro storico;
- b) normative di attuazione.

Che, pertanto, il Comune di Napoli ha proceduto alla predisposizione di ambedue gli elaborati;

Considerato che nell'indicazione di criteri per la previsione di servizi commerciali sul territorio, si è tenuto conto che le diverse aree hanno esigenze differenziate;

Che, considerando il tipo di esercizio (o l'insieme di esercizi) in rapporto alle aree del territorio si sono forniti concreti indirizzi per la localizzazione di strutture commerciali, determinando evidenti incompatibilità ambientali fra esercizi e zone ed evidenziando eventuali incongruità di tipo economico;

Che si è tenuto conto, inoltre, che le tipologie commerciali possono modificare e adattare alcuni caratteri, con riferimento al progetto architettonico, alle dotazioni infrastrutturali e di servizi e ai modi di inserimento nel contesto urbano dell'area in cui si insediano;

Considerata l'opportunità di verificare il rispetto degli indirizzi regionali in via preventiva precisando che il Piano di strumento integrato del P.R.G. che si approva con il presente provvedimento e che viene definito Piano delle attività commerciali PAC rispetta gli indirizzi della Regione Campania in quanto:

I. con riferimento alla individuazione di interventi integrati di programmazione dell'apparato distributivo, anche per singole aree del territorio, si è ritenuta ammissibile la presenza della media (colore verde della planimetria allegata) e grande distribuzione (colore giallo della planimetria allegata) nel contesto urbano, riconfermando le preesistenze ed assumendo la necessità di progettazioni innovative per la valorizzazione del territorio ed in rapporto alle esigenze dei consumatori ed agli aspetti di viabilità, mobilità, arredo urbano, nonché agli specifici interventi di pedonalizzazione, attraverso le seguenti articolazioni:

- ¥ sono state previste, per la media e grande distribuzione, più strutture localizzate in modo baricentrico rispetto alla residenza e agli assi di spostamento piuttosto che una struttura unica di dimensioni elevate.
- ¥ l'idea fondamentale, ed inevitabile, è stata quella di ubicare le strutture commerciali evitando le localizzazioni isolate che possano attirare esclusivamente un'utenza motorizzata con mezzi privati e, comportando una eccessiva necessità di parcheggi, possano generare un notevole consumo del territorio ed un elevato traffico veicolare.
- ¥ Per tale motivo si è prevista la possibilità di insediamento della grande distribuzione, in siti puntuali identificati con immobili dismessi al centro della città e con le stazioni della funicolare e della metropolitana e si è richiesto, nella parte normativa, che le domande siano comunque accompagnate da una precisa valutazione di impatto trasportistico e ambientale. Ø, infatti, indispensabile che tutte le strutture commerciali ubicate in ambito urbano abbiano una accessibilità pedonale ottimale da ogni direzione e un adeguato servizio di trasporto pubblico.
- °¥ si è potenziato il ruolo svolto dal commercio su aree pubbliche, sia nella forma dei mercati giornalieri o settimanali, o delle fiere a più lunga cadenza, che rappresenta non solo una struttura distributiva molto concorrenziale, ma anche un luogo sociale per le comunità locali ed un elemento di attrazione turistica. Analizzando la situazione del territorio napoletano si è riscontrata la presenza di strutture di vendita complesse, di difficile tenuta e afflitte da grandi problemi organizzativi e sociali, ma si è ritenuto che tali strutture, in quanto esistenti, andassero salvaguardate e tutelate, con particolare attenzione agli aspetti della accessibilità veicolare e pedonale, ai parcheggi e all'arredo urbano;
- °¥ per il centro storico si è ritenuto necessario mantenere gli esercizi commerciali esistenti e valorizzarne il ruolo sociale e di aggregazione, favorendo la permanenza e il rafforzamento delle attività commerciali o una maggiore presenza nei casi in cui queste sono carenti. Si è prevista la possibilità di ristrutturazioni e riorganizzazioni anche con l'unificazione di più unità immobiliari e cambiamenti di destinazioni d'uso.
- ¥ I problemi di arredo urbano, di pedonalizzazione, di accessibilità e parcheggi, essenziali per la vivibilità dei centri storici e per la vivacità del commercio saranno affrontati per aree ristrette con progetti concreti di collaborazione tra Ente Locale, operatori commerciali e pubblicitari e proprietari immobiliari.
- ¥ Nelle zone rosse si sono individuate le aree di aggregazione nate e sviluppatesi spontaneamente, generalmente nei pressi di piazze, incroci o strade con forti flussi di transito, e si sono individuati percorsi per riqualificare l'offerta commerciale nell'area, specialmente per i problemi legati alla mobilità, al traffico ed alla presenza di parcheggi per la clientela dei negozi e delle attività para-commerciali. Gli interventi in queste aree di aggregazione dovranno avere un grande contenuto di riqualificazione. La individuazione della zona rossa, nel P.A.C. come nel Piano Generale degli impianti pubblicitari, non prende le mosse da

considerazioni e studi di carattere urbanistico e attinenti alle tipologie edilizie dei vari luoghi urbani o all'epoca di costruzione di parti della città, ma attiene al mero dato formale della concentrazione di una rete distributiva particolarmente qualificata, sotto certi aspetti, particolarmente degradata, sotto altri aspetti. In altri termini nelle zone centrali di Napoli, nelle piazze e nelle strade dove tradizionalmente si concentra l'attività commerciale del vicinato, e segnatamente, del vicinato non alimentare, dove si focalizza l'attenzione dell'amministrazione nell'organizzazione di iniziative culturali e turistiche per un rilancio della città, dove sono stati studiati i meccanismi della pedonalizzazione e della disincentivazione all'uso delle automobili si individua il reale contesto di interesse per la salvaguardia dal punto di vista della rete commerciale: una particolare qualità delle vetrine, una specifica regolamentazione delle occupazioni con tende, sedie, tavolini, fioriere, ombrelloni e gazebo incontra in questi luoghi le maggiori necessità di tutela e di garanzia. Le medesime esigenze estetiche non sussistono laddove il degrado edilizio ed urbano di tale portata, che l'imposizione di vincoli qualitativi al commercio risulterebbe velleitaria e non troverebbe alcun riscontro nella realtà della rete distributiva del contesto urbano.

¥ Un altro motivo di riflessione è stato dato da alcune osservazioni sulla realtà dei fenomeni urbani in quanto esistono enormi potenzialità di sviluppo del settore commerciale, nell'interazione con altre attività economiche e soprattutto con la linea di fondo, segnalata, di uno sviluppo di carattere turistico. La interazione turismo-commercio offre grandi possibilità di una positiva ricaduta economica, occupazionale ed in termini di qualità della vita. Accade ad esempio, che a Capodimonte, zona della prima cinta periferica napoletana, ci sia una affluenza turistica stimata in 500.000 presenze all'anno tra visitatori della pinacoteca e fruitori del parco, eppure non c'è la benché minima ricaduta economica. A Porta Piccola come a Porta Grande non mancano itinerari e percorsi di un certo interesse, suscettibili di un equilibrato sviluppo che non sono valorizzate. In altre aree centrali esistono delle realtà analoghe: il Museo Nazionale ad esempio potrebbe avere un ulteriore sviluppo attraverso un itinerario turistico-commerciale che vada dal Museo alla Galleria Principe Umberto, da via Toledo all'accademia di Belle Arti, e fin gi a Port'Alba e piazza Dante.

II. si sono individuati i luoghi da valorizzare, nella planimetria allegata segnalati in colore azzurro, si promuova la valorizzazione delle aree periferiche attraverso la concentrazione delle attività commerciali mediante specifiche previsioni di opportunità per la grande distribuzione e mediante l'inserimento di percorsi di riqualificazione e rilancio commerciale nei Corsi dei quartieri che costituiscono, sul piano urbanistico, parte del centro storico napoletano;

III. quanto alla riconversione delle strutture distributive meno produttive, già esistenti sul territorio si valuta il tema del recupero di contenitori dismessi per l'esodo di attività produttive e/o di attività commerciali. Rilevato che il fenomeno della dismissione industriale ha una sua individualità ed un carattere complesso, sia a livello metodologico, sia a livello di politiche urbane, in quanto, se manca un orientamento preciso sul tema dei vuoti nel governo delle trasformazioni urbane e sui singoli contenitori, si rischia di pervenire ad una riduzione della pianificazione a considerazione di singoli progetti. Rilevato che la progressiva deregolamentazione del sistema legislativo, che ha annullato l'operatività degli strumenti urbanistici, potrebbe indurre a scelte caso per caso che potrebbero riproporre fenomeni di dismissione e di crisi, non certamente auspicabili per l'effettivo rilancio della città, si ritiene di valorizzare attraverso un inserimento di opportunità per grande e media distribuzione tutto il contesto urbano dei contenitori dismessi, auspicando che fenomeni di riconversione ed interventi di ristrutturazione e recupero edilizio e urbano vengano valutati e propo-

sti per il rilancio dell'economia e dell'occupazione, oltre che per lo sviluppo della rete commerciale. Un assetto normativo particolarmente attento alla valorizzazione delle strutture distributive in crisi o da riconvertire, mediante l'agevolazione degli accorpamenti e degli inserimenti di esercizi preesistenti in strutture distributive più moderne, definiscono le risposte del Comune di Napoli all'indirizzo guida della legge regionale.

IV. che al fine di salvaguardare i valori artistici, culturali, storici ed ambientali locali, nelle norme di organizzazione territoriale si dettata una disciplina diversificata per i diversi contesti urbani, prevedendo norme di maggior tutela rispetto agli standard minimi fissati dalla legge regionale per tutte le zone e sottozone del P.R.G., ma con particolare riferimento ad un centro individuato come contesto di maggior pregio per la rete distributiva del vicinato.

V. che nelle norme attuative si sono previsti tutti i meccanismi per incentivare una progettazione di qualità e promuovere tutti gli interventi attuativi al fine dell'abbattimento delle barriere architettoniche nel rispetto della vigente normativa, dell'adeguamento alla normativa sanitaria e di sicurezza, della valorizzazione delle mostre e delle vetrine, dell'adeguamento delle insegne, e della generale riqualificazione della rete commerciale;

VI. che è stato predisposto un efficiente sistema di monitoraggio della distribuzione commerciale locale, mediante l'istituzione di un Gruppo di lavoro, costituito con ordinanza sindacale, per il Progetto monitoraggio da dotare delle opportune risorse per la raccolta e la trasmissione dei dati all'Osservatorio Regionale e all'Osservatorio Ministeriale e abilitato a partecipare al sistema informativo integrato in corso di attuazione tra Ministero e Camere di Commercio;

Che tutto ciò ha innovato in maniera profonda il sistema della programmazione della rete commerciale, collegando tale pianificazione ad una più ampia visione dell'urbanistica, del ruolo del territorio urbanizzato e delle vocazioni delle città;

Che questa considerazione, di tipo diverso rispetto al passato, deriva, in sostanza, dal nuovo ruolo che le città svolgono e dalle nuove articolazioni che si pongono al loro interno;

Che la pianificazione tende a diventare una pianificazione delle funzioni, nel senso che, non trovandosi dinanzi ad aree inedificate, per le quali stabilire una vocazione, ma dinanzi ad un tessuto edilizio complesso, ad un contenitore di molteplici e stratificate funzioni, chi deve programmare lo sviluppo del territorio non può che:

1. prendere le mosse dalla realtà dell'esistente, delle strutture e delle funzioni che sul tessuto urbano si articolano,
2. disciplinare le trasformazioni urbanistiche ed edilizie possibili, soprattutto nel senso del riuso del patrimonio edilizio esistente
3. disciplinare le funzioni che sul territorio si potrebbero adeguatamente sviluppare nel duplice intento di non comprometterne ulteriormente la consistenza, la struttura e la natura e di prevederne il miglior possibile uso nei termini dello sviluppo economico sociale

Rilevato che il sistema urbano italiano - che nella sua articolazione e nelle sue tipicità risulta ancora uno dei più vitali d'Europa - ha costituito per lunghi anni l'infrastruttura portante dello sviluppo del Paese;

Che, mentre in Europa i sistemi urbani risultano essere i luoghi elettivi dello sviluppo avanzato, nel nostro Paese si registra, come è stato rilevato dal Ministero dei Lavori Pubblici, un grave ritardo nella formulazione di progetti orientati al rafforzamento dell'organizzazione e riqualificazione delle città come fattore strategico dello sviluppo complessivo;

Che, nel passato ventennio si sono manifestate linee di tendenza verso una gerarchizzazione funzionale dello spazio, realizzata con la concentrazione urbana delle attività terziarie avanzate e di alcune attività industriali ad alta tecnologia, la forte riduzione di molti degli indicatori della qualità della vita urbana e vistosi processi di decentramento e suburbanizzazione delle residenze;

Che più di recente, nei contesti urbani, sono cessate (e trasferite altrove) molte attività industriali, e sono inutilizzati vasti patrimoni infrastrutturali legati allo scambio (dai demani ferroviari, ai fronti portuali) tipici della prima fase dello sviluppo, con la dismissione di ingenti aree ad essi originariamente destinati e la costituzione, in posizione strategica nel contesto della città densa, di vasti comparti di aree inutilizzate;

Che si assiste, perciò, alla costituzione di sempre più vasti e complessi sistemi insediativi metropolitani, a flussi pendolari sempre più articolati, alla congestione, allo spreco energetico, ad un inquinamento crescente, e a fenomeni di irreversibile ed inutile consumo di risorse naturalistiche, storiche e ambientali;

Che, pertanto, la questione urbana, così come si pone oggi, da considerarsi di rilevanza strategica e la sua soluzione non appare possibile al di fuori di un progetto vasto e fortemente strutturato;

Che la crescita o il declino della singola area urbana dipendono, pertanto, dalla capacità di muoversi verso le specializzazioni vincenti e di integrarsi in reti, al tempo stesso locali e internazionali;

Che dipendono, cioè, dalla costruzione e realizzazione di un progetto-città in grado di orientare l'insieme delle azioni (pubbliche e private) volte a migliorare la qualità dello spazio e della vita di ciascuna città.

Che nel progetto-città, formulato da ciascuna delle comunità insediate e, per le parti direttamente influenti sulle norme di regolamentazione d'uso del suolo, rappresentato coerentemente nei Piani Urbanistici di area vasta e comunali, dovrà trovare luogo e conferma l'insieme delle azioni, pubbliche e private, di significato strutturale, necessarie per seguire tracciati di sviluppo efficaci e specifici;

Rilevato che il contenuto di ciascun progetto-città è aperto alle vocazioni ed opportunità che competono a ciascun contesto, non appare esercizio utile, in questa sede, tracciare i confini di tante e diversificate prospettive. Si possono, tuttavia, richiamare alcuni dei temi che appaiono caratterizzare l'attuale fase di riflessione sulla città contemporanea.

Considerato, in particolare, che le iniziative imprenditoriali attuali, a differenza del passato, non sono strettamente legate a mercati spazialmente determinati, cosicché, nella scelta di localizzazione, gli operatori pongono a confronto ipotesi alternative e valutano il mix di opportunità insediative disponibili;

Che, quindi, per incentivare l'imprenditoria a scelte orientate verso una città necessario che siano soddisfatte condizioni di qualità ed efficienza dello spazio urbano che si riferiscono, complessivamente, a molteplici variabili economiche, sociali e ambientali;

Che la cd. dotazione infrastrutturale risulta oggi assolutamente superata perché gli utenti ricercano la complessiva cultura della città (dai requisiti di sicurezza, alla cura dello spazio fisico, al rispetto dei valori storici e ambientali, al livello delle istituzioni e manifestazioni culturali, al livello dell'accoglienza, dei servizi alle persone ed alle imprese, e così via).

Considerato che sul progetto-città, inteso nel senso sopra definito, è possibile mobilitare ingenti risorse pubbliche e private, con una straordinaria ricaduta sulla occupazione, sulla rivalutazione del patrimonio immobiliare, sulla efficienza della spesa pubblica, con effetti incisivi sulla competitività economica e sulla qualità della vita;

Che nel progetto-città dovranno confluire tutte le azioni pubbliche (agenda 2000) e private necessarie e, quindi, ciascun progetto dovrà prendere le mosse dall'analisi della situazione esistente e definire la vocazione per il futuro curando che:

• ogni singola scelta sia coerente

• le scelte nel loro complesso segnino un indirizzo unitario

Che il punto fondamentale da evitare è quello di ripercorrere ancora:

• scelte isolate e occasionali

• scelte che presentino discrasie al loro interno

• scelte errate perché inattuabili

Che è importante, specie in un periodo in cui si tende ad una maggiore liberalizzazione del settore commerciale sia sotto l'aspetto amministrativo, che sotto quello economico, fornire indicazioni dettagliate e precisi standard per favorire la migliore localizzazione e organizzazione dei servizi commerciali nel territorio, nella misura in cui la presenza di attività commerciali risponde a due scopi fondamentali:

• soddisfare le esigenze dei consumatori, ovvero della popolazione residente o fluttuante in un certo bacino commerciale;

• produrre reddito per l'imprenditore che svolge l'attività commerciale.

Considerato che nelle previsioni degli strumenti urbanistici si deve dunque tenere conto delle esigenze dei consumatori e degli imprenditori commerciali, esigenze che sono differenziate rispetto alle diverse aree del territorio, ai segmenti di utenti e alle tipologie distributive;

Che, per le funzioni molteplici che il commercio assolve, la localizzazione, i caratteri organizzativi e le dotazioni infrastrutturali e di servizi delle strutture commerciali assumono un ruolo fondamentale nel determinare la qualità del servizio e il successo economico di una attività, specie in un periodo come quello attuale in cui la concorrenza si va accentuando;

Rilevato che l'obiettivo dei Piani regolatori dovrebbe essere quello di dotare il territorio dei servizi più adeguati alle esigenze della popolazione, rispondenti anche a standard urbanistici validi e congrui rispetto alle logiche economiche, non può essere

sottovalutato che solo attraverso la previsione di una offerta commerciale integrata e adeguata delle diverse forme distributive è possibile soddisfare i bisogni dei consumatori, nel rispetto delle logiche di mercato e delle esigenze del territorio;

Che, pertanto, il presente Piano è stato preceduto e sostenuto da un attento studio del settore commerciale che ha valutato le congruenze economiche e di mercato e l'adeguatezza di dotazioni infrastrutturali delle strutture di vendita al servizio della popolazione residente e fluttuante;

Considerato che, in questo più generale contesto, va letta la programmazione delle attività commerciali che segnala solo le opportunità di insediamento sul territorio, nel senso che le scelte operate in sede di stesura dello strumento di adeguamento previsto dal legislatore nazionale e regionale per attuare la liberalizzazione delle attività commerciali e la programmazione qualitativa e territoriale, non sono state assunte in contrapposizione o prescindendo dalle scelte urbanistiche e dell'insediamento sul territorio di altre attività produttive, artigianali e di servizi, ma, piuttosto, come possibilità, al fine di evitare che, conclusa la programmazione di carattere più generale, risulti preclusa l'utilizzazione delle aree e dei contenitori per le strutture di media e grande distribuzione;

Che tale tematica si colloca in un ambito analogo a quello dello Sportello Unico per le attività produttive, in quanto, in ambedue i casi occorre reperire tutte le soluzioni che consentano una più agevole e celere risposta delle Istituzioni alle esigenze del mercato;

Che quanto al commercio su suolo pubblico, si è ritenuto che fosse necessario interdire l'esercizio del commercio in forma itinerante in tutta la città, salvo l'annuale determinazione di taluni siti destinati all'itineranza da definire con apposito provvedimento;

Che a base di tale decisione vi sono le seguenti motivazioni :

- ¥ prevenzione del fenomeno incontrollato del commercio itinerante che potrebbe essere ritenuto unico strumento per la risoluzione dei problemi occupazionali, creando inutili illusioni, come verificabile dal numero enorme di domande già pervenute;
- ¥ necessità di prevenire possibili episodi di turbativa dell'ordine pubblico, già avvenuti in alcune vie e piazze interessate dal fenomeno del commercio itinerante;
- ¥ esigenza di preservare dal degrado ambientale e dai problemi di traffico veicolare e pedonale le strade che costituiscono direttrici di viabilità primaria e le strade ad esse affluenti;
- ¥ attenzione ai segnali di evidente intolleranza e di disagio manifestati con insistenza da abitanti e commercianti delle zone interessate da particolare concentrazione di venditori itineranti ed abusivi anche in relazione al cattivo stato di igiene e pulizia oltre al pregiudizio della sicurezza dei cittadini;
- ¥ opportunità di inserire fra le aree da vietare al commercio in forma itinerante anche i luoghi già interessati da particolare presenza di occupazioni di suolo pubblico già autorizzate o consolidate nella prassi

Che, per converso, si è ipotizzata la conservazione di tutti i mercati e le aree mercatali su suolo pubblico esistenti e la realizzazione di nuove aree mercatali in connessione con la grande distribuzione e con la media superiore;

Che, da questo punto di vista, si è presa in considerazione una prospettiva parzialmente diversa da quella che, urbanisticamente, considera la periferia come il punto ideale per la localizzazione di grandi strutture commerciali, valutando la possibilità

che tali strutture siano realizzate in modo tale da essere luoghi per incontrarsi e stare insieme oltre che, naturalmente, comperare .

Che si inquadra, come detto, lo spazio del centro commerciale nell ambito della categoria degli spazi commerciali organizzati all interno della citt , che storicamente si sono articolati in tre tipi di contesti: la strada commerciale, il grande magazzino, la galleria ed il centro commerciale;

Rilevato che lo spazio della strada commerciale sicuramente il pi antico ed il pi semplice, in quanto affonda le sue radici nell impianto delle citt romane e, in certa misura, negli spazi pubblici della citt greca, ma si andato perdendo per la tendenza alla specializzazione monofunzionale legata alle economie di agglomerazione delle attivit commerciali e per la separatezza tra commercio in sede fissa e su aree pubbliche;

Considerato che il grande magazzino un contenitore ad hoc che ha perso ogni legame fisico con la citt , mentre la galleria, rimane pi una parte della citt caratterizzata da una funzione, che un contenitore visto in termini di separatezza e di estraneit al contesto strada/piazze/spazi pubblici, si ritenuto di normare la compresenza nelle aree antistanti le strutture del commercio in sede fissa di esperienze di mercato scoperto che rendono pi dinamico il rapporto tra il centro commerciale e la citt densa: le strade interne del centro si connettono con le esterne divenendo un po di pi gallerie (la citt penetra nel centro commerciale); la presenza delle strade urbane esterne con mercati all aperto fa da contraltare alla schiacciante onnipotenza del centro e lo fa vivere al suo interno senza lacerazione.

Che, per tale motivo, le opportunit di inserimento di commercio su aree all aperto sono previste solo nell ambito della zona gialla e/o verde, ma in connessione con eventuali iniziative di commercio in sede fissa nella tipologia medio/grande;

La parte narrativa, i fatti e gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal dirigente del servizio sotto la propria responsabilit tecnica, per cui sotto tale profilo lo stesso dirigente qui appresso sottoscrive:

Il dirigente dei Servizi  
Polizia Amministrativa  
Commercio al dettaglio  
(*Ida Alessio Vern* )

°  
°

DELIBERA

°

*Proporre al Consiglio:*

Per i motivi tutti espressi in narrativa:

1. Approvare lo strumento di intervento per l apparato distributivo in esecuzione del decreto legislativo 114/98 e della legge regionale Campania 1/2000, definibile Piano delle attivit commerciali (P.A.C.)

2. Approvare, ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge regionale Campania 1/2000 lo strumento integrato del P.R.G., sulla planimetria in scala 1: 5.000 per le zone di compatibilit  ed il centro storico, indicante:

¥ in giallo le aree di opportunit  per la grande distribuzione

¥ in giallo puntuale le aree e gli immobili ritenuti di opportunit  per la grande distribuzione

¥ in verde le aree di opportunit  per la media distribuzione alimentare e mista

¥ in rosso il centro storico da sottoporre a normativa di tutela

¥ in azzurro i percorsi di riqualificazione e rilancio della rete commerciale

3. Determinare la compatibilit  della media distribuzione non alimentare e dei negozi di vicinato in tutte le zone del P.R.G. senza necessit  di apposita individuazione planimetrica

4. Approvare le Norme di attuazione che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante costituite da:

regolamento per il commercio al dettaglio in sede fissa

regolamento per il commercio su aree pubbliche

regolamento per gli esercizi pubblici

5. Prendere atto che lo strumento di intervento per l'apparato distributivo concerne le aree pubbliche definite nell'elenco A che si allega al presente provvedimento, la cui precisa definizione planimetrica e progettuale viene demandata ad ulteriori provvedimenti in attuazione dell'ordinanza del 2.3.2000 del Ministero della sanit , e le aree che verranno individuate nell'ambito degli indirizzi e dei criteri definiti nelle Norme di attuazione

6. Approvare il Piano di interdizione del commercio in forma itinerante nel Comune di Napoli, consentendo solo l'eventuale individuazione annuale, con appositi provvedimenti, di alcune vie destinate all'itineranza

7. Approvare il Regolamento di polizia urbana: stralcio relativo alle attivit  commerciali e di polizia amministrativa

8. Approvare il Regolamento Igienico sanitario: stralcio relativo alle attivit  commerciali e di polizia amministrativa

9. Istituire un Gruppo di lavoro, composto da 5 funzionari del Servizio Commercio al Dettaglio, 1 del Servizio Statistica e 1 del Servizio di Polizia amministrativa nominati annualmente per il Progetto monitoraggio, da dotare delle opportune risorse per la raccolta e la trasmissione dei dati all'Osservatorio Regionale e all'Osservatorio Ministeriale e abilitato a partecipare al sistema informativo integrato in corso di attuazione tra Ministero e Camere di Commercio

10. Determinare che l'attuazione del presente provvedimento dovr  avvenire in collegamento con lo Sportello Unico per coordinare la programmazione territoriale delle attivit  distributive con la programmazione territoriale delle attivit  produttive;

11. Determinare che l'attuazione del presente provvedimento dovr  avvenire in collegamento con il Servizio Infrastrutture per coordinare la programmazione territoriale delle attivit  distributive con la programmazione della rete stradale;

12. Determinare che l'attuazione del presente provvedimento dovrà avvenire in collegamento con il Servizio Urbanistica per coordinare le scelte territoriali effettuate con il presente piano dal Consiglio Comunale, con la normativa urbanistico-edilizia delle aree;

13. Rimettere il Piano, dopo l'approvazione in Consiglio Comunale, al visto di conformità regionale;

14. Demandare ai Servizi, ciascuno per le sue competenze, tutti gli atti e i provvedimenti attuativi del presente atto programmatico e l'elaborazione delle proposte di raccordo, rispetto al concreto insediamento sul territorio delle attività produttive, artigianali e commerciali.



## URBANISTICA DELLE OPPORTUNIT, L ESPERIENZA DEL PAC DI NAPOLI

A cura di Ida Alessio Vern , Coordinatore del Comune di Napoli

Per valutare le esperienze delle citt in materia di applicazione della nuova normativa del commercio, stato necessario il lavoro di un gruppo di monitoraggio sullo stato dell arte in ogni singola realt del Paese: ognuno di noi stato invitato, altres , a riferire sulle questioni pi controverse, sulle esperienze pi significative, sulle eventuali difficolt incontrate nella propria esperienza di ente territoriale.

Per quanto concerne il Comune di Napoli il tema che ha suscitato la pi grande attenzione stato, senza alcun dubbio, quello del rapporto, tra intreccio e contrapposizione, con la pianificazione urbanistica.

Mi piacerebbe perci fare un breve intervento sul tema che, peraltro, ha costituito oggetto di studi, ricerche, seminari ed interventi autorevoli proprio per la difficult della sovrapposizione tra le due forme di pianificazione, aggravata dalla mancanza, negli operatori, di una specifica preparazione tecnica sulla materia urbanistica.

Fin dalla prima lettura delle norme sull argomento, si poteva prevedere che la programmazione dell attivit commerciale attraverso una pianificazione qualitativa, cos come configurata dal decreto legislativo 114/98, avrebbe presentato degli aspetti di contenuto positivo e degli aspetti di contenuto negativo.

Infatti, in senso positivo, si poteva ottenere una programmazione qualitativamente pi pregnante di quella basata su un mero contingente numerico, ma, in senso negativo, si potevano ripercorrere nella pianificazione della rete commerciale tutti i limiti tipici dell attivit di pianificazione urbanistica.

In altri termini per individuare le aree, scegliere i luoghi della citt da destinare al commercio o in cui impedire tale attivit , in una parola, per programmare l inserimento nel contesto urbano della funzione commerciale, si dovevano ripercorrere le problematiche tipiche delle scelte urbanistiche, quali l individuazione dei siti, le varianti , i piani integrati, gli accordi di programma, i nessi con l attivit autorizzatoria edilizia.

Il compito era stimolante e, quindi, da un lato si tentato di affinare le prospettive e precisare gli obiettivi sul piano concettuale, dall altro si subito concretamente operato iniziando la stesura del Piano delle attivit commerciali di Napoli che, per la verit , per mesi stato definito P.U.C. (Piano Urbanistico Commerciale) ed, in seguito, stato denominato P.A.C., Piano delle attivit commerciali, proprio per sottolineare che, in esso, si disciplinano le imprese, il lavoro, le attivit legate al commercio in tutte le sue tipologie ed in tutti i momenti del suo evolversi ed articolarsi.

Questa modifica terminologica non ha costituito un fatto meramente formale, ma derivata dalla consapevolezza che bisognava abbandonare la visione tecnica dell Urbanistica, per seguire fino in fondo la ratio della riforma del commercio, senza dubbio protesa alla liberalizzazione, alla valorizzazione della funzione commerciale e al riconoscimento della valenza degli insediamenti commerciali sullo sviluppo economico e sociale, sul problema occupazionale, ma anche, e soprattutto, sulla riqualificazione della citt .

Ed, infatti, l'impianto della pianificazione urbanistica, cos  come disegnato dalla legge n.1150 del 1942, non ha assolutamente funzionato sia per la sua stessa impostazione di piani che si susseguono (a cannocchiale) sia per la difficolt  dei procedimenti.

Sul piano urbanistico, al Piano Regolatore Generale la legge attribuisce contenuti di grande zonizzazione edilizia riferita ad una tipologia funzionale delle zone stesse, di localizzazione di impianti e di servizi pubblici, di riserva di aree per opere ed impianti pubblici e di delineazione della viabilit . Lo strumento di attuazione del P.R.G. dovevano essere, poi, i piani particolareggiati di esecuzione, che avevano la funzione di sviluppare le indicazioni generali, senza porsi in contraddizione con queste ultime, specificando i dettagli dell'intervento urbanistico che precedeva la fase dell'esecuzione edilizia.

I piani attuativi, purtroppo, non sono stati quasi mai approvati e, venuta a mancare questa fase di attuazione programmatica prevista dalla legge, lo sviluppo urbanistico, anche in presenza di un PRG, rimasto sottoposto all'arbitrio, senza alcun controllo di merito da parte delle amministrazioni comunali e senza alcuna articolazione nella realt  imprenditoriale.

L'impostazione a cannocchiale (previsione generale per la zona, piano particolareggiato per l'edificazione dei volumi e delle infrastrutture) gi  poco funzionale nei primi quaranta anni di attivit  di pianificazione urbanistica, diventava assolutamente inadeguata quando le citt  erano gi  per intero edificate e si trattava di pianificare il recupero, il riutilizzo, il riordino dell'assetto territoriale e non il destino di aree inedificate: era evidente che lo stesso zoning perdeva di significato dinanzi a citt  in cui il centro storico, le zone di edificazione recente, le zone di edilizia popolare, le zone industriali, i poli artigianali, i centri direzionali esistevano gi  nei fatti, al di l  ed indipendentemente dalle previsioni urbanistiche, mentre non esistevano pi  aree libere da destinare. Il sistema rimasto, tuttavia, immutato nella sostanza.

Il trasferimento delle competenze urbanistiche alle Regioni e l'individuazione di strumenti sempre nuovi (piani di recupero nel 1978, piani di riqualificazione urbanistica nel 1992, accordi di programma, piani integrati di intervento etc.), pur derivando dalla consapevolezza di un fallimento del meccanismo ideato nel 1942, non sono riusciti a scalfire le impostazioni tradizionali per le quali ogni sia pur minima innovazione sull'assetto tradizionale e sclerotizzato dello zoning e delle norme di attuazione costituiva variante urbanistica ed ogni scelta sul territorio comportava l'avvio del complesso procedimento della scelta urbanistica.

In altri termini si  registrato che, anche laddove il legislatore ha compiuto degli sforzi per studiare istituti e modelli validi, gli enti locali e gli operatori si sono sentiti autorizzati a costruirsi ciascuno un'interpretazione propria, da valere non solo sul piano culturale, ma da applicare anche in pratica.

  accaduto, cos , che non siano stati recepiti o addirittura siano stati rifiutati gli strumenti offerti dal legislatore per superare la paralisi urbanistico edilizia, l'abusivismo e l'incontrollato utilizzo del territorio. E ci  tanto pi  grave dove si compromette per tale via la manutenzione, la ristrutturazione, la ricostruzione dell'esistente che, in ultima analisi, patrimonio comune della collettivit  sia perch  il degrado dei singoli edifici diventa, con l'andar del tempo, degrado della citt , sia perch  si peggiora la qualit  della vita sia, infine, perch  si vanno a prevedere interventi di nuova edilizia e, quindi, ulteriore distruzione del verde e delle aree libere ancora esistenti.

Se invece di comprendere lo spirito delle leggi che nell'ultimo ventennio sono andate a scalfire i principi fondamentali della legge urbanistica del 1942 e, sia pure in manie-

ra non sistematica e talvolta confusa, hanno introdotto innovazioni di portata tale da sovvertire i criteri di pianificazione e di gestione dell'urbanistica, si tenter di riportare tutto e sempre nei canoni tradizionali della gerarchia dei piani, ogni sforzo sar stato inutile e si continuer a perpetuare l'attuale paralisi di pianificazione pubblica.

Tale paralisi, ovviamente, si converte nel superamento degli enti pubblici e nell'incollata realizzazione delle attivit private che, soprattutto se indirizzate ad attivit produttive, commerciali ed economiche, non hanno alcuna possibilit di attendere i tempi lunghissimi di amministrazioni che si autoparalizzano nel senso che, involgendosi in meccanismi interpretativi, non riescono a realizzare sul proprio territorio neanche gli interventi che hanno deciso di realizzare nella loro qualit di enti pubblici.

Quest'evenienza si era andata drammaticamente profilando anche nell'attuazione del decreto legislativo 114/98 nel quale, in sostanza, il legislatore ha inteso indicare ai Comuni un percorso agevole per organizzare bene l'insediamento commerciale nel territorio utilizzando i negozi di vicinato come occasione di rivitalizzazione dei centri storici e la media e grande distribuzione come strumenti di ordinato sviluppo della rete commerciale in collegamento con la viabilit, i parcheggi, le possibilit di sviluppo di un quartiere e di integrazioni di funzioni in zone che rischiano il degrado proprio a causa della loro monofunzionalit (167 prive dei requisiti di vivibilit ordinari nel duemila solo perch le funzioni insediabili sono state programmate nei primi anni sessanta, centri direzionali desertificati negli orari di chiusura degli uffici etc.).

Per realizzare questo intento il decreto legislativo Bersani ha imposto ai Comuni di localizzare le aree idonee per gli insediamenti commerciali e di provvedere di conseguenza ad adeguare i propri strumenti urbanistici.

Il legislatore ha parlato di adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi per segnalare una necessit di localizzazione, di riconoscimento dell'insediabilit della funzione commerciale nell'una o nell'altra area della citt e, volutamente non ha parlato di difformit dagli strumenti urbanistici n di adottare o approvare varianti urbanistiche.

Tecnicamente la scelta del decreto legislativo Bersani assolutamente corretta, anche in una visione di stretta interpretazione letterale della norma urbanistica.

Infatti, le zone omogenee cui i Piani regolatori delle citt fanno riferimento sono, in linea di massima e salvo specificazioni, essenzialmente quelle definite dal D.m.1444/1968:

- zona A: gli agglomerati di carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale
- zona B: parti del territorio totalmente o parzialmente edificate
- zona C: parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi
- zona D: parti destinate ad insediamento di impianti industriali o assimilabili
- zona E: parti destinate ad usi agricoli
- zona F: parti destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale

Per queste zone i piani fissano in sostanza le modalit di intervento edilizio sull'esistente consentite e vietate, l'edificazione consentita, i volumi realizzabili nel complesso e le infrastrutture indispensabili per rispettare gli standard (verde, parcheggi, scuole, attrezzature sanitarie ed ospedaliere).

In pratica l'oggetto di tutela della pianificazione urbanistica la realizzazione di volumi edilizi sul territorio e la previsione di servizi ed infrastrutture adeguati ai volumi realizzati.

In genere, ed ovvio, tranne che per riferimenti di larga massima, indifferente all'urbanistica la specifica funzione della singola struttura edilizia, a condizione che le strutture abbiano poi le quantità minime di servizi previste come obbligatorie dal citato decreto ministeriale 1444 e da cui deriva che la funzione commerciale, nella sua distribuzione territoriale, non trova quasi mai una specifica disciplina. Talvolta se ne accenna, qua e là nella normativa, ma non certo sistematicamente ed elaborando una programmazione territoriale per la funzione commerciale.

Inoltre, essendo gli istituti giuridici cui fa riferimento il decreto legislativo 114/98 delle innovazioni, sicuramente in nessun Comune, ancorché avesse disciplinato la funzione commerciale, si troveranno, nelle norme di attuazione dettate in generale e per zone e sottozone di piano, spazi per una localizzazione del vicinato, della media e della grande distribuzione già come tali definiti.

In questo senso il decreto legislativo ne dispone l'adeguamento, essenzialmente per determinare che i Comuni localizzino la funzione commerciale, tenendo conto delle più generali problematiche connesse all'organizzazione territoriale.

Nonostante questi chiari intendimenti tra gli operatori e, soprattutto da parte delle Regioni, si è iniziato a parlare di piani urbanistici, di varianti, di aree destinate al commercio, di norme di attuazione e così via, riprendendo i temi cari all'urbanistica del 1942, oggi superati anche tra gli specialisti di quella disciplina.

E, tuttavia, il decreto legislativo non ha ipotizzato la zona del vicinato, la zona della media distribuzione e la zona della grande distribuzione, ha solo previsto l'insediabilità della funzione nelle varie zone del Comune senza variarle urbanisticamente.

Il Centro storico rimarrà tale anche se, ovviamente, si disciplinerà l'insediamento nello stesso della funzione commerciale, e così l'area di espansione rimarrà zona C, l'edificato recente zona B e la zona degli insediamenti produttivi zona D.

Una 167, la zona dell'edilizia residenziale pubblica, rimarrà tale, anche se il Comune decide di consentire che si insedino nel quartiere popolare, negozi di vicinato, centri commerciali o di media e grande distribuzione.

Se, di contro, un'area inedita con destinazione agricola dovesse essere destinata alla realizzazione di un manufatto edilizio per l'inserimento di una grande distribuzione evidente che occorrerebbe variante al PRG, ma non per la previsione della grande distribuzione, bensì per la previsione di edificare X mc per Y mq in zona in cui non erano ammesse nuove cubature.

Si è parlato, quindi, di urbanistica commerciale per sintetizzare in una locuzione questa trasformazione della programmazione per tabelle e per ambiti in una programmazione definita mediante scelte sul territorio delle nostre città, ma si è poi verificato che occorreva andare avanti, imparare a riconnettere i due termini, evitare il pericolo di elaborazioni scisse e di teorizzazioni che potrebbero determinare discrasie e divergenze.

Per giungere a questi risultati si sono operate alcune verifiche e si è constatato che le città erano dal punto di vista territoriale inospitali verso la produzione e il commercio, innestando processi di espulsione dal proprio territorio di molti stabilimenti che facevano parte del tessuto urbano e sociale ed esponendosi ad un forte impoverimento di capacità professionale ed imprenditoriale.

Si è, quindi, ritenuto che, per evitare ciò, il progetto globale per la città doveva essere accessibile alla realtà produttiva, valutandone le compatibilità ambientali, soprattutto in rapporto ai nuovi dispositivi europei cui le industrie in un prossimo futuro dovranno adeguarsi (eco-label, ecoaudit), governando i servizi sia pubblici sia privati,

modernizzandoli e migliorandoli, fornendo grande supporto con contenuto innovativo alle produzioni, soprattutto dal punto di vista tecnologico e rafforzando la diffusione dei risultati nel sistema delle imprese.

Il progetto dell ambiente urbano, alla luce della normativa dello Sportello Unico e della riforma del commercio, non doveva pi essere una sequenza di edifici che rispettano i fili, i limiti dimensionali prestabiliti e regolamentati. Diventava invece, necessario tracciare un percorso progettuale per rispondere alla necessit della committenza (amministrazione, attuatori, utenti, mercato) in condizioni che via via si modificano e a cui forse diversi soggetti dovranno rispondere; bisognava leggere le contraddizioni urbane salvaguardandosi dalla tentazione di cercare risposte forti, risolventi e definitive agli interventi sulla citt , e valutando la necessit di rispondere alle aspettative della collettivit tutta.

Spettava alla pianificazione delle attivit produttive e del commercio elaborare un urbanistica di opportunit cio individuare i luoghi e i procedimenti per consentire realmente, in tempi certi, l insediamento, l ampliamento, la modernizzazione e la riqualificazione delle attivit .

In questo contesto il Decreto Bersani si presentava come un occasione storica per i Comuni realmente interessati ad effettuare un salto di qualit ed a passare da una definizione quantitativa ad una pianificazione degli insediamenti commerciali che fosse in grado di migliorare la qualit dell attivit commerciale stessa, nel senso e con gli obiettivi indicati dal legislatore statale e, nel frattempo la qualit della vita dei cittadini, dell ambiente urbano di riferimento, dei sistemi spaziali e di trasporto collegati all insediamento del commercio.

E l occasione era tanto pi propizia perch , accompagnandosi ad una generale liberalizzazione delle attivit private, consentiva all ente pubblico di dismettere la sua natura, sia pure marginale, di controllore e autorizzatore tipica dello Stato di polizia, per assumere i connotati dello Stato sociale ed intervenire, proficuamente, ad indirizzare le scelte, disincentivando quelle dannose per lo sviluppo del comparto e per l equilibrio territoriale ed urbano ed incentivando quelle idonee a costituire motivo di armonico sviluppo delle attivit commerciali e di equilibrato insediamento di piccola e medio-grande distribuzione, soprattutto laddove le scelte stesse consentivano anche di mitigare la congestione urbana e le inevitabili alterazioni che si sono prodotte nell espansione verso le periferie delle nostre citt .

Certamente le riflessioni e i metodi per giungere all elaborazione dei criteri e degli indirizzi da parte delle Regioni e alla pianificazione vera e propria da parte dei Comuni dovranno essere articolati e complessi se gli enti locali non vogliono svuotare di contenuto la grande portata innovativa della riforma e ridurre il loro intervento ad una trasposizione, in chiave aggiornata, ma sostanzialmente immutabile, di concetti e tecniche che sembrano aver esaurito la loro valenza. Non si tratta pi di definire ambiti e quantit , n di limitarsi a verificare requisiti oggettivi e soggettivi, si tratta di innestare processi di pianificazione in cui il ruolo degli enti locali possa emergere decisamente ed indirizzare gli investimenti dei privati in forme e in siti utili al contesto sociale ed economico pi generale.

Il processo di pianificazione una sequenza logica di attivit e di procedure coordinate che riguardano:

- ¥ identificazioni dei problemi e delle opportunit
- ¥ determinazione degli obiettivi da raggiungere
- ¥ raccolta dei dati e analisi dell ambiente
- ¥ sviluppo delle ipotesi di progetto

- ¥ informazione e coinvolgimento delle comunità interessate
- ¥ progettazione
- ¥ attuazione e gestione del piano

I Comuni possono e devono senz'altro procedere nel loro lavoro, in modo che, dopo l'emanazione degli indirizzi regionali si debba effettuare solo la progettazione finale, disponendo di tutti i dati e gli elementi per far sì che le opportunità offerte non siano teoriche, ma rispondano ai bisogni e agli interessi della collettività, siano praticabili a livello infrastrutturale e dei servizi e si possano concretare in uno sviluppo armonico ed equilibrato dell'attività commerciale, in perfetta sintonia con la salvaguardia dei centri storici, delle periferie e dell'ambiente urbano inteso in senso lato.

Sul piano della gestione del commercio nella grande città l'ente pubblico, con un'intelligente pianificazione urbanistica e commerciale dovrà:

- ¥ incentivare gli insediamenti commerciali nelle periferie, laddove li ritenga idonei sia al conseguimento degli obiettivi di equilibrio domanda-offerta, sia capaci di rivitalizzare il luogo urbano, mediante l'individuazione di aree o di volumi dismessi in cui consentire con procedimenti celeri l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita in grado di animare le periferie
- ¥ evitare vaste aree aggregate che, da un lato, richiedono la concentrazione di troppi esercizi commerciali e dall'altro isolano l'area stessa dal contesto circostante
- ¥ confermare, nella sostanza, il concetto che la destinazione commerciale va spalmata su tutta la città individuando aree non eccessivamente vaste, ma diffuse in tutti o molti quartieri
- ¥ incentivare gli insediamenti di negozi di vicinato in aree che ne risultassero sfornite o prive, consentendo con apposite normative regolamentari semplificative, il mutamento di destinazione d'uso e la manutenzione ordinaria o straordinaria, nel presupposto che il negozio se qualitativamente accettabile, serve a migliorare la vivibilità dei quartieri sia sul piano commerciale, sia, e forse anche di più, dal punto di vista urbanistico tout court
- ¥ disincentivare la caotica apertura di nuove strutture di vendita prive di qualità nei centri antichi e nelle aree di particolare pregio urbanistico, consentendo i necessari interventi edilizio-urbanistici solo per i negozi tradizionali, l'artigianato, l'artigianato artistico e, comunque, strutture di grande qualità, idonee ad un inserimento armonico nel contesto urbano, valutando la qualità dell'investimento privato in tutti i suoi aspetti, anche di arredo urbano.

Il Comune di Napoli ha lavorato in questa direzione e tutto ciò ha portato a due risultati concreti:

- ¥ a una normativa non di solo vincolo ma protesa alla costruzione di una cultura capace di condurre la trasformazione innescata dal piano
- ¥ ad una pianificazione di opportunità in cui viene lasciato libero spazio alla progettualità imprenditoriale e alle forme di organizzazione ed aggregazione sul territorio delle esigenze dei cittadini; il piano intende fissare solo gli elementi per la comprensione del luogo e il percorso da compiere per la sua attuazione e, quindi, le norme non vogliono imporre vincoli ma suggerire opportunità.

Non è stato un lavoro semplice né può dirsi definito, ma la nostra speranza di aver contribuito a tracciare un percorso, ad innovare un metodo, ad aprire alcune riflessioni che potrebbero essere utili alla pianificazione commerciale, ma forse ancor di più alla pianificazione urbanistica.

REGOLAMENTO  
PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA  
PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE  
PER GLI ESERCIZI PUBBLICI



## NORME PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

°

°

### **Articolo 1 Area funzionale**

°Il Comune di Napoli , nell ambito delle 14 Aree funzionali sovracomunali omogenee configurabili come unico bacino d utenza, appartiene all Area 1 - Area Metropolitana di Napoli e alla Classe 1 Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti

### **Articolo 2 Negozi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita e centri commerciali**

°La superficie di vendita di un esercizio commerciale definita dall art. 4 comma 1 lett.c) del decreto legislativo n. 114 del 1998 quale l area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili

La superficie quella risultante dalla esclusione, come previsto dalla definizione, delle parti della medesima destinate ad altri fini (magazzini depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi), mentre, all interno di un locale commerciale, tutta la superficie esistente, da considerarsi superficie di vendita in senso proprio.

Di tale superficie, intesa come un unicum dal punto di vista edilizio va autocertificata, ed eventualmente dimostrata, la legittimità urbanistico edilizia.

Non configurabile una zona espositiva, che non sia superficie di vendita, intendendo per tale quella nella quale non si effettuano le effettive operazioni di contrattazione, ordinazione e fatturazione o quella dove i prodotti in mostra sono quelli realmente ceduti all acquirente , in quanto ci risulterebbe elusivo rispetto all impianto autorizzatorio del citato decreto n. 114 strettamente correlato all ampiezza degli esercizi di vendita, nonché invalidante ai fini della necessità del raggiungimento del corretto equilibrio tra le diverse forme distributive sancito tra gli obiettivi della nuova disciplina del commercio.

Lo spazio espositivo all interno del locale non può, quindi, essere escluso dalla superficie di vendita, salvo il caso, stabilito dalla legge regionale 1/2000 di negozi identificabili a seconda delle tipologie dei prodotti venduti, come merci ingombranti delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata, definibile di vicinato speciale.

°Si hanno pertanto le sottoelencate tipologie.

°

1. V: Sono negozi di vicinato quelli con superficie non superiore a 250 mq.

°

2. VS: Sono negozi di vicinato speciale quelli limitati alla dimensione massima degli esercizi di vicinato indipendentemente dalla superficie effettiva dalla legge regionale 1/

2000 art. 2 comma 4. Per tale fattispecie la superficie dei magazzini, depositi o superficie espositiva connessa non potrà superare 500 mq nella zona rossa, 1000 mq nelle altre zone della città e 2.000 mq nei siti di opportunità della grande distribuzione.

3. Centri commerciali: i centri commerciali costituiti da più esercizi in una struttura a destinazione specifica, che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, sono classificati come un'unica media o grande struttura. Dette strutture debbono essere poste all'interno di una struttura funzionale unitaria avente servizi comuni, articolata lungo un percorso pedonale di accesso che consenta la diretta comunicazione tra i singoli esercizi.

Più esercizi che insistono in una struttura priva di destinazione specifica, o destinata al mercato all'ingrosso, o destinata a commercio su aree o immobili pubblici e configurabile come struttura di tipo mercatale, o su strade e vie della città, ancorché caratterizzati da un comune progetto di rilancio e da servizi comuni, conservano la loro individualità e non formano un unicum.

Non sono da considerarsi centri commerciali l'insieme di singoli negozi allocati in edifici a prevalente destinazione abitativa o ad uffici, anche se collegati funzionalmente da percorsi pedonali comuni.

Le iniziative di imprese preesistenti, se destinate al recupero e alla modernizzazione di tali imprese in strutture innovative della tipologia del centro commerciale, possono comprendere anche attività artigianali e di servizi.

Il trasferimento di sede di una struttura commerciale fuori dal centro commerciale non è mai consentito.

Nei centri commerciali la superficie occupata dagli esercizi di vicinato non deve essere inferiore al 40% della superficie complessiva netta di vendita.

4. Le strutture commerciali di media e grande dimensione sono classificate come segue:

- (a) M1 A/M - Medie strutture inferiori, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 250 e 1.500 mq.;
- (b) M1 E - Medie strutture inferiori, per prodotti extraalimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 250 e 1.500 mq.;
- (c) M2 A/M — Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 1.500 e 2.500 mq.
- (d) M2 E — Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti extraalimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 1.500 e 2.500 mq.
- (e) G1 A/M— Ipermercati: strutture di vendita fino a 5.000 mq. per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari;
- (f) G1 E — Strutture di vendita fino a 15.000 mq. per la vendita di soli prodotti non alimentari;
- (g) G2 CQ — Centri commerciali di quartiere o interquartiere: strutture commerciali di almeno 6 esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro, o posti all'interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, fino a 4.000 mq. di vendita;
- (h) G2 CI — Centri commerciali inferiori: strutture commerciali di almeno 8 esercizi commerciali con le caratteristiche di cui alla lettera precedente, con superficie di vendita fino a 15.000 mq.;
- (i) G2 CS - Centri commerciali superiori: strutture commerciali di almeno 12 esercizi commerciali, con le caratteristiche di cui alla precedente lettera, con superficie maggiore di 15.000 mq., fino ad un massimo di 25.000 mq.

- (j) G ACP — Centri commerciali costituiti da aggregazioni commerciali polifunzionali. Dette aggregazioni devono essere costituite da almeno 6 esercizi appartenenti alle grandi e medie strutture ed esercizi di vicinato, con singole superfici di vendita fino a mq. 5.000, nonché da attività produttive artigianali e di servizi.

Ø vietato effettuare la vendita all'ingrosso ed al dettaglio negli stessi locali, salvo che per i seguenti prodotti:

- macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il commercio, l'industria e l'artigianato;
- materiale elettrico;
- colori o vernici, carte da parati;
- ferramenta ed utensileria;
- articoli per impianti idraulici a gas ed igienici;
- articoli per riscaldamento;
- strumenti scientifici e di misura;
- macchine per ufficio;
- auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- combustibili;
- materiale per l'edilizia;
- legnami.

### **°Articolo 3**

#### **Insediamiento delle grandi strutture di vendita**

°La compatibilità territoriale delle grandi strutture di vendita soggetta al controllo della Regione Campania, al fine di consentire un equilibrato sviluppo di tutte le forme distributive, salvaguardando il principio di libero accesso al mercato, gli interessi dei consumatori, i livelli occupazionali garantiti da tutte le imprese della distribuzione commerciale.

### **Articolo 4**

#### **Caratteristiche qualitative delle grandi strutture di vendita**

Le strutture di vendita al dettaglio devono avere le seguenti caratteristiche qualitative minime:

- a) Grande struttura di vendita G1 A/M — G1 E — G2 CQ:
- a.1) Pubblico esercizio di somministrazione di bevande
  - a.2) Almeno un servizio igienico ad uso della clientela per ogni 1.000 mq di superficie di vendita
  - a.3) Almeno un servizio igienico a disposizione dei portatori di handicap
  - a.4) Servizi di pagamento bancomat.
- b) Grande struttura di vendita G2 CI:
- b.1) Pubblico esercizio di somministrazione bevande
  - b.2) Servizi di pagamento bancomat
  - b.3) Attività artigianali in numero di almeno 4 (parrucchiere, estetista, calzolaio riparazioni, ecc..)
  - b.4) Servizi igienici ad uso della clientela in numero di 1 per ogni 1000 mq. di superficie di vendita o frazione superiore a 500 mq

b.5) Servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap.

c) Grande struttura di vendita G2 CS-G.ACP:

c.1) Spazi organizzati per intrattenimento bambini

c.2) Pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande in numero di almeno 2

c.3) Agenzia di affari e commissioni

c.4) Servizi di pagamento bancomat

c.5) Attività artigianali in numero di almeno 4 (parrucchiere, estetista, calzolaio riparazioni, ecc..)

c.6) Agenzia di viaggi e turismo

c.7) Servizi igienici ad uso della clientela in numero di 1 per ogni 1000 mq. di superficie di vendita o frazione superiore a 500 mq

c.8) Servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap.

Per portatori di handicap devono essere rimosse le barriere architettoniche presenti.

Laddove la grande struttura di vendita insista in strutture più ampie con altra natura (strutture mercatali pubbliche, centri di via o di quartiere, strutture con altre destinazioni d'uso) taluni dei servizi possono essere collocati all'esterno.

Nella zona rossa, oltre i requisiti sopra elencati, le grandi strutture di vendita e i centri commerciali devono predisporre progetti di coordinamento con le aree esterne, progetti di mobilità anche non realizzati attraverso l'uso dei parcheggi, programmi di particolare qualità del servizio, programmi di coordinamento con la rete del vicinato e/o con esperienze di vendita su suolo pubblico.

## **Articolo 5**

### **Caratteristiche qualitative delle medie strutture di vendita°**

Le MEDIE strutture di vendita al dettaglio devono avere le seguenti caratteristiche qualitative minime:

a) Media struttura di vendita M1 A/M — M1 E — CQ:

a.1) Almeno un servizio igienico ad uso della clientela

b) Media struttura di vendita M2 A/M M2E:

b.1) Pubblico esercizio di somministrazione bevande

b.2) Servizi igienici ad uso della clientela in numero di 1 per ogni 1000 mq. di superficie di vendita o frazione superiore a 500 mq

b.3) Servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap.

Per gli utenti fisicamente impediti devono essere rimosse le barriere architettoniche presenti.

Laddove la media struttura di vendita insista in strutture più ampie con altra natura (strutture mercatali pubbliche, centri di via o di quartiere, strutture con altre destinazioni d'uso) taluni dei servizi possono essere collocati all'esterno. °

Nella zona rossa, oltre i requisiti sopra elencati, le medie strutture di vendita e i centri commerciali devono predisporre progetti di coordinamento con le aree esterne, progetti di mobilità anche non realizzati attraverso l'uso dei parcheggi, programmi di particolare qualità del servizio, programmi di coordinamento con la rete del vicinato e/o con esperienze di vendita su suolo pubblico.

## Articolo 6 Requisiti per i parcheggi

°La superficie minima di parcheggio relativa alle strutture commerciali di cui al comma 4 art. 2 della L.R. n. 1/2000, sar calcolata in riferimento alla superficie di vendita.

La superficie relativa ai magazzini, depositi e simili sar computata ai fini del calcolo per il riferimento solo se eccede il 100% della superficie di vendita.

Le dimensioni previste per i parcheggi al servizio delle strutture commerciali sono le seguenti espresse in mq di superficie per mq di vendita:

Media distribuzione alimentare	1, 5	M1 A/M, M2 A/M
Media distribuzione non alimentare	0, 8	M1 E, M2 E
Grande distribuzione non alimentare	2	G1 E
Grande distribuzione mista	2, 5	G1 A/M
Centri commerciali inferiori e superiori 3		tutte le G2 e G, G.ACP

°Livello di prestazione, nel senso che il requisito pu intendersi soddisfatto se si raggiungono i seguenti obiettivi:

¥*parcheggi in superficie*: In generale la realizzazione di aree dedicate alla sosta dei veicoli deve ispirarsi alla necessit di attenuazione dell'inquinamento visivo che tali aree, soprattutto se estese, comporta. Le aree destinate alla sosta di veicoli non potranno avere superficie superiore ai 3.000 mq. o dovranno essere intervallate da fasce alberate. Le zone alberate o arbustive dovranno avere dimensione non inferiore al 20% del totale dell'area e dovranno corrispondere alle specie climatiche mediterranee del paesaggio della citt. Tutte le zone di sosta dovranno essere realizzate, se si opera su aree non edificate, attraverso sistemi (reti sul terreno- altre tecniche) non impermeabilizzanti.

¥*parcheggi nel sottosuolo*: Per la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo va posta particolare attenzione nei confronti dell'equilibrio geologico e tettonico, della tutela dei corpi idrici, dell'interferenza con i sottoservizi e dell'uso della superficie. Le opere interrato dovranno essere progettate sulla base di esaustive e dettagliate indagini geognostiche e geopedologiche per documentare la consistenza tettonica del sottosuolo, la formazione di strati del suolo, la presenza di cavit, faglie, piani di scivolamento, materiali di riporto. L'indagine va estesa ad un'area circostante l'intervento dimensionalmente significativa, e comunque non inferiore a 50 m intorno al perimetro, soprattutto in presenza di fenomeni franosi e cavit accertate, di opere rilevanti gi eseguite o di importanti reti di servizio. Andranno inoltre documentate le ipotesi di equilibrio e gli effetti determinati sul sottosuolo dalle opere una volta realizzate. Per le superfici soprastanti i parcheggi interrati, fatte salve le destinazioni d'uso definite dagli strumenti urbanistici, sar predisposto un progetto di forte valenza ambientale che restituisca l'area alla migliore qualit urbana. In particolare sar ricostituito, laddove possibile, uno strato di terreno vegetale di spessore non inferiore a 100 cm, per la piantumazioni di arbusti e piante tappezzanti. Le zone non interessate dalla realizzazione delle opere nel sottosuolo saranno piantumate con essenze arboree che contribuiscano al condizionamento del microambiente, con la filtrazione e l'assorbimento di parte delle sostanze gassose di scarico dei veicoli. Per le pavimentazioni e lo smaltimento delle acque valgono le prescrizioni per i parcheggi in superficie.

°Per le grandi strutture la cui previsione di parcheggi, secondo le norme urbanistiche, superi i 400 posti auto, almeno un terzo dei parcheggi dovr, comunque, essere ubicato al coperto, onde limitare l'impatto estetico e l'occupazione di suolo.

°Le aree di parcheggio devono essere realizzate in diretta contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali.

Nella zona dei parcheggi dovranno poi essere inserite una o più isole per i rifiuti di tutte le specie per le quali viene effettuata, da parte del Comune o di altri enti, la raccolta differenziata.

Dovrà essere offerta al Comune la possibilità di utilizzare il parcheggio nei periodi di chiusura degli esercizi (serali, giorni festivi, eventuali periodi di ferie) per spettacoli, manifestazioni e fiere., ed eventualmente di inserire esperienze di commercio su aree pubbliche in forma contestuale sulle aree private connesse alla struttura o all'area di parcheggio, per recuperare le estese aree a parcheggio ad un uso pubblico e sociale esteso e qualificato.

La realizzazione di accessi e uscite veicolari in rapporto alle aree destinate a parcheggio ed alla struttura deve essere volta ad evitare interferenze con il traffico delle primarie vie di comunicazione.

## **Articolo 7**

### **La comunicazione di vicinato: criteri**

°L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.°

L'accettazione della comunicazione di vicinato è subordinata, oltre che al rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 114/98, al rispetto delle seguenti condizioni:

- ¥ l'osservanza delle disposizioni in materia urbanistica
- ¥ la compatibilità territoriale dell'insediamento nel P.A.C.
- ¥ l'osservanza dell'obbligo, nella zona rossa, di predisporre una relazione qualitativa che tenga conto dell'inserimento nel contesto urbano dal punto di vista estetico, socio-economico ed in generale di impatto con la rete distributiva preesistente.
- ¥ l'osservanza dei requisiti minimi previsti per la tipologia della struttura in esame dal regolamento igienico-sanitario

Inoltre il Comune potrà discrezionalmente valutare, nella zona rossa:

- ¥ la compatibilità dell'uso commerciale con gli usi abitativi pregressi, ed in particolare con le eventuali residenze al piano terra con accesso dallo spazio aperto del cortile e/o del giardino
- ¥ forme di tutela per le attività commerciali e gli esercizi pubblici insediati da oltre 20 anni, nel senso che l'attività da insediare non deve comportare rilevanti modifiche sulla tipologia pregressa, con l'unica eccezione di attività commerciali legate ad attività di artigianato di alta qualità che sostituiscano attività del settore alimentare e/o non alimentare
- ¥ la compatibilità della proposta con l'eventuale presenza di siti destinati a parcheggio pertinenziale, nei limiti imposti dalle norme in materia

## **Articolo 8**

### **Criteri per il rilascio dell'autorizzazione per le medie e grandi strutture di vendita**

Il rilascio dell'autorizzazione per le medie e grandi strutture di vendita è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- ¥ l'osservanza delle disposizioni in materia urbanistica
- ¥ la compatibilità territoriale dell'insediamento nel P.A.C.
- ¥ l'osservanza dell'obbligo di localizzazione per la media con progetti di non intralcio al traffico e per la grande lungo assi viari di primaria importanza o in aree adiacenti dotate di adeguati raccordi stradali o nelle aree densamente abitate, con modalità che non costituiscano comunque intralcio e non impediscano le esperienze di pedonalizzazione.
- ¥ l'osservanza dei requisiti minimi previsti per la tipologia della struttura in esame.

Tutti gli esercizi commerciali dovranno essere attivati in locali aventi conforme destinazione d'uso.

Tutti gli insediamenti commerciali dovranno essere ubicati su aree aventi conforme destinazione urbanistica, fatti salvi gli esercizi commerciali ubicati o da ubicare in immobili per i quali sia stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n.47 del 1985 o n.724 del 1994.

## **Articolo 9**

### **Procedimento per la comunicazione di vicinato**

La comunicazione di vicinato consentita solo con riferimento a locali esistenti e, quindi, possono verificarsi due fattispecie:

a) struttura esistente e conforme senza necessità di interventi di natura edilizia: occorre far riferimento nel Modello di comunicazione approvato dalla conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28.8.1977 n.281, su proposta del Ministro dell'Industria, all'autocertificazione su tale aspetto o al certificato di agibilità o alla concessione edilizia, o alla concessione in sanatoria o alla domanda di condono ovvero alle autorizzazioni edilizie o alle Denunce di inizio attività effettuate e realizzate o, comunque, a qualsiasi mezzo di prova della conformità urbanistico edilizia, compreso la destinazione d'uso, dell'immobile, senza alcun riferimento alla destinazione catastale. Occorre esibire, altresì, su eventuale richiesta:

- ¥ la planimetria dell'unità edilizia, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e locali
- ¥ il certificato catastale che consenta di verificare l'individuazione dell'unità immobiliare, non essendo consentiti né accorpamenti né frazionamenti di fatto;

b) struttura esistente sulla quale necessario eseguire interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamenti o cambi di destinazione d'uso: occorre inoltrare la debita istanza, corredata da tutti i documenti previsti dal R.E. o all'Ufficio competente in materia edilizia, o allo Sportello Unico, o al Servizio Commercio al dettaglio, segnalando, comunque, la necessaria contestualizzazione con la comunicazione di vicinato. In tale ipotesi nel Modello di domanda approvato dalla conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28.8.1977 n.281, su proposta del Ministro dell'Industria, si omette di autocertificare la conformità urbanistico edilizia che da conseguire. Gli Uffici interessati dovranno pervenire alla predisposizione di un atto contestuale unico cofirmato dai Dirigenti competenti per l'aspetto edilizio e per l'aspetto annessario. Tale atto dovrà portare, fra gli allegati, la comunicazione di vicinato. I termini per il successivo iter istruttorio, in genere decorrenti dalla comunicazione, decorreranno dal parere del responsabile del procedimento o della Commissione edilizia o

di altri enti od organismi il cui parere costituisce elemento essenziale del procedimento. Sono consentite utilizzazioni di cubatura attraverso il recupero di locali esistenti situati sotto il piano stradale, al fine di collocare attività commerciali di vicinato o esercizi pubblici al fine di favorire l'ampliamento o il trasferimento di attività esistenti nella medesima zona.

Il Comune valuterà il progetto in zona A considerando:

- 1) in caso di frazionamento e/o accorpamento che non siano interessate maglie strutturali di diverse unità edilizie
- 2) che siano conservate le aperture sulle facciate esterne e interne e la tipologia dell'inserimento delle insegne e delle vetrine
- 3) che avvenga l'utilizzo del volume interno senza che siano interessati i vani finestra e le volte nonché altri elementi strutturali, architettonici e decorativi presenti

Il responsabile del procedimento dà avviso all'interessato dell'avvio del procedimento, inviando, nel contempo, copia della domanda agli Uffici competenti per le verifiche sulle autocertificazioni e chiedendo i riscontri in 8 giorni, per verificare i requisiti oggettivi e soggettivi autocertificati, nel termine di trenta giorni.

Decorso tale termine il negozio di vicinato può essere attivato, salvo successivi provvedimenti di chiusura per l'ipotesi di riscontro negativo intorno alle autocertificazioni.

Prima dell'apertura il richiedente dovrà ritirare copia della comunicazione presso il Servizio commercio al dettaglio e conservare tale copia nell'esercizio.

## **Articolo 10**

### **Domanda di autorizzazione per medie strutture di vendita\***

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione.

Le domande di apertura delle medie strutture di vendita vanno inoltrate al Comune competente mediante il modello di domanda approvato dall'Osservatorio della conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28.8.1977 n. 281, su proposta del Ministro dell'Industria. Le domande devono essere corredate della documentazione comprovante i requisiti e le condizioni di cui ai precedenti articoli e dalla documentazione necessaria per la valutazione dell'intervento al fine di consentire al Comune la comprensione dell'iniziativa in cinque copie:

- ✕ relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente
- ✕ relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare
- ✕ studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l'insediamento intende svolgere nel contesto socio-economico dell'area
- ✕ studio sull'impatto della struttura sull'ambiente e sul territorio (mobilità, traffico, inquinamento)
- ✕ studio sull'impatto della struttura sull'apparato distributivo dell'area di attrazione commerciale

Per quando concerne l'aspetto edilizio ed urbanistico possono verificarsi varie ipotesi:

a) struttura esistente e conforme senza necessità di interventi di natura edilizia: occorre esibire il certificato di agibilità o la concessione edilizia, o la concessione in sanatoria o la domanda di condono ovvero le autorizzazioni edilizie o le Denunce di inizio attività effettuate e realizzate o, comunque, qualsiasi mezzo di prova della conformità urbanistica

edilizia, compreso la destinazione d'uso, dell'immobile, senza alcun riferimento alla destinazione catastale. Occorre esibire, altresì :

1. la planimetria dell'unità edilizia, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e locali
2. il certificato catastale che consenta di verificare l'individuazione dell'unità immobiliare, non essendo consentiti né accorpamenti né frazionamenti di fatto;

b) struttura esistente sulla quale è necessario eseguire interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamenti o cambi di destinazione d'uso: occorre inoltrare la debita istanza, corredata da tutti i documenti previsti dal R.E. o all'Ufficio competente in materia edilizia, o allo Sportello Unico, o al Servizio Commercio al dettaglio, segnalando, comunque, la necessaria contestualizzazione con la domanda di autorizzazione anonaria. In tale ipotesi nel Modello di domanda approvato dalla conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28.8.1977 n.281, su proposta del Ministro dell'Industria, si omette di autocertificare la conformità urbanistico edilizia che si deve conseguire. Gli Uffici interessati dovranno pervenire alla predisposizione di un atto contestuale unico cofirmato dai Dirigenti competenti per l'aspetto edilizio e per l'aspetto anonario. I termini per il successivo iter istruttorio, in genere decorrenti dalla domanda, decorreranno dal parere del responsabile del procedimento o della Commissione edilizia o di altri enti od organismi il cui parere costituisce elemento essenziale del procedimento

c) Struttura non esistente per la quale è necessario conseguire concessioni edilizie per realizzazione di intervento di nuova edilizia: occorre inoltrare la debita istanza, corredata da tutti i documenti previsti dal R.E. o all'Ufficio competente in materia edilizia, o allo Sportello Unico, o al Servizio Commercio al dettaglio, segnalando, comunque, la necessaria contestualizzazione con la domanda di autorizzazione anonaria. In tale ipotesi nel Modello di domanda approvato dalla conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28.8.1977 n.281, su proposta del Ministro dell'Industria, si omette di autocertificare la conformità urbanistico edilizia che si deve conseguire. Gli Uffici interessati dovranno pervenire alla predisposizione di un atto contestuale unico cofirmato dai Dirigenti competenti per l'aspetto edilizio e per l'aspetto anonario. I termini per il successivo iter istruttorio, in genere decorrenti dalla domanda, decorreranno dal parere del responsabile del procedimento o della Commissione edilizia o di altri enti od organismi il cui parere costituisce elemento essenziale del procedimento.

Il Comune valuterà il progetto in zona A considerando:

- 1) in caso di frazionamento e/o accorpamento che non siano interessate maglie strutturali di diverse unità edilizie
- 2) che siano conservate le aperture sulle facciate esterne e interne e la tipologia dell'inserimento delle insegne e delle vetrine
- 3) che avvenga l'utilizzo del volume interno senza che siano interessati i vani finestra e le volte nonché altri elementi strutturali, architettonici e decorativi presenti

°La copia della domanda va consegnata al Protocollo e trasmessa al responsabile del procedimento che, comunque, il funzionario responsabile del settore specifico.

Il richiedente viene immediatamente avvisato dell'avvio del procedimento.

Il Comune, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, provvede a richiedere le eventuali integrazioni alla documentazione allegata alla domanda, mediante la compila-

zione della apposita modulistica, inviando, nel contempo, copia della domanda agli Uffici competenti per le verifiche sulle autocertificazioni e chiedendo i riscontri in 20 giorni.

°Il Dirigente, senza formalità, determina la chiusura dell'istruttoria non oltre i 60 giorni decorrenti dalla domanda o dall'eventuale parere edilizio-urbanistico per le fattispecie di cui al punto 1) lettere B e C ed avvia la predisposizione dell'atto autorizzativo o di diniego da consegnare entro il termine di 90 giorni dalla domanda.

°Decorso 90 giorni dalla domanda o dal parere urbanistico edilizio senza che sia stato comunicato l'esito, le domande si intendono accolte, se contenenti tutte le indicazioni previste e debitamente corredate dall'istante di tutti gli allegati di sua spettanza.

°Le domande vanno esaminate con rigoroso rispetto dell'ordine cronologico, prevedendo priorità solo in attuazione della legge regionale 7 gennaio 2000, n.1

Le medie strutture di vendita devono essere attivate entro il termine di 12 mesi dalla data del rilascio. Il Comune può concedere proroga fino ad un massimo di un anno nei casi di comprovata necessità. Nel caso in cui l'autorizzazione commerciale comprenda atti autorizzativi di natura edilizia i suddetti termini iniziano a decorrere dal giorno fissato per il completamento delle opere edilizie, ancorché le opere non siano completate.

°Il rilascio di autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita di tipo M1 non può essere negato, nel rispetto delle norme urbanistiche, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Decreto Legislativo 114/98, qualora la stessa sia frutto di accorpamenti o concentrazioni di più esercizi autorizzati ai sensi della Legge 426/71, per generi di largo e generale consumo, esistenti da almeno un triennio e che la somma delle superfici cessate sia pari ad almeno il 70 per cento della superficie di vendita della nuova struttura.

## **Articolo 11**

### **Domanda di autorizzazione per grandi strutture di vendita**

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione.

Le domande di apertura delle grandi strutture di vendita vanno inoltrate al Comune competente mediante il Modello di domanda approvato dalla conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28.8.1977 n.281, su proposta del Ministro dell'Industria. Le domande devono essere corredate dalla documentazione comprovante i requisiti e le condizioni di cui ai precedenti articoli e dalla documentazione necessaria per la valutazione dell'intervento in 8 copie:

- ° A) Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;
- ° B) Relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare anche con riferimento agli Aspetti organizzativo-gestionali,
- ° C) Studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l'insediamento intende svolgere nel contesto socio economico dell'area;
- ° D) Studio sull'impatto della struttura sull'ambiente e sul territorio, con particolare riferimento a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- ° E) Studio sull'impatto della struttura sull'apparato distributivo dell'area di attrazione commerciale;

F) Progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e locali ovvero planimetrie del locale esistente: in caso di progettazione ex novo sia per interventi di recupero ai sensi delle lettere a)b)c)d) ed e) dell'art.31 della L. 457/78 che per interventi di nuova edilizia, curare la preventiva compatibilità con le previsioni del piano urbanistico e del piano del traffico; valutare l'accessibilità veicolare, ma anche quella pedonale e ciclabile, specificare i cambiamenti di destinazione d'uso necessari, curare la qualificazione dell'arredo urbano, prevedere i collegamenti pedonali con le aree residenziali circostanti, evitare la creazione di blocchi squadrati prefabbricati di tipo industriale, preferendo edifici a due piani oltre l'interrato di parcheggio, in cui il piano elevato sia destinato ad attività commerciali, di servizio, ad uffici e a funzioni pubbliche., dotando gli edifici di aperture finestrate, in modo da permettere anche un'illuminazione naturale e progettando davanti agli ingressi delle pensiline o dei portici per assicurare la protezione dagli eventi atmosferici agli utenti. Dovrà essere prevista la presenza di un'area a verde attrezzata per l'infanzia e con panchine e sedili da inserire nei pressi degli ingressi e nelle adiacenze delle aree di parcheggio, per offrire anche all'utenza pedonale la possibilità di sosta e attenuare la distesa dei parcheggi.

Dovrà essere predisposta una cartellonistica e delle insegne di direzione, di accesso e di orientamento di dimensioni ridotte, chiare e consone ai diversi punti nei quali vengono esposti.

Si dovrà limitare l'impatto visivo dell'insediamento con airole alberate nei luoghi più esposti alla visibilità usando specie arboree tipiche del luogo.

G) Piano finanziario complessivo articolato per fasi temporali di realizzazioni nonché gestione (tre anni);

H) Piano di massima dell'occupazione prevista, articolato per funzioni aziendali e fasi temporali, con indicazioni di iniziative ed esigenze di formazione/riqualificazione degli addetti e dei quadri direttivi ed intermedi;

I) Relazione sulle modalità di gestione della funzione acquisti e della logistica con indicazione dei prodotti che si intende acquisire dalla realtà produttiva regionale e delle eventuali esigenze di promozione pubblica per la migliore valorizzazione dei prodotti regionali sui mercati locali.

J) Per quando concerne l'aspetto edilizio ed urbanistico possono verificarsi una serie di fattispecie:

J.1) struttura esistente e conforme senza necessità di interventi di natura edilizia: occorre esibire il certificato di agibilità o la concessione edilizia, o la concessione in sanatoria o la domanda di condono ovvero le autorizzazioni edilizie o le Denunce di inizio attività effettuate e realizzate o, comunque, qualsiasi mezzo di prova della conformità urbanistico edilizia, compreso la destinazione d'uso, dell'immobile, senza alcun riferimento alla destinazione catastale. Occorre esibire, altresì:

¥ la planimetria dell'unità edilizia, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e locali

¥ il certificato catastale che consenta di verificare l'individuazione dell'unità immobiliare, non essendo consentiti né accorpamenti né frazionamenti di fatto;

J.2) struttura esistente sulla quale necessario eseguire interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamenti o cambi di destinazione d'uso: occorre inoltrare la debita istanza, corredata da tutti i documenti previsti dal R.E. o all'Ufficio competente in materia edilizia, o allo Sportello Unico, o al Servizio Commercio al dettaglio, segnalando, comunque, la necessaria contestualizzazione con la domanda di autorizzazione anonaria. In tale ipotesi nel Modello di domanda approvato dalla conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28.8.1977 n.281, su proposta del Ministro dell'Industria, si omette di autocertificare la conformità urbanistica edilizia che da conseguire. Gli Uffici interessati dovranno pervenire alla predisposizione di un atto contestuale unico confermato dai Dirigenti competenti per l'aspetto edilizio e per l'aspetto anonario. I termini per il successivo iter istruttorio, in genere decorrenti dalla domanda, decorreranno dal parere del responsabile del procedimento o della Commissione edilizia o di altri enti od organismi il cui parere costituisce elemento essenziale del procedimento.

Il Comune valuterà il progetto in zona A considerando:

- 1) in caso di frazionamento e/o accorpamento che non siano interessate maglie strutturali di diverse unità edilizie
- 2) che siano conservate le aperture sulle facciate esterne e interne e la tipologia dell'inserimento delle insegne e delle vetrine
- 3) che avvenga l'utilizzo del volume interno senza che siano interessati i vani finestra e le volte nonché altri elementi strutturali, architettonici e decorativi presenti

J.3) Struttura non esistente per la quale necessario conseguire concessioni edilizie per realizzazione di intervento di nuova edilizia: occorre inoltrare la debita istanza, corredata da tutti i documenti previsti dal R.E. o all'Ufficio competente in materia edilizia, o allo Sportello Unico, o al Servizio Commercio al dettaglio, segnalando, comunque, la necessaria contestualizzazione con la domanda di autorizzazione anonaria. In tale ipotesi nel Modello della conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28.8.1977 n.281, su parere del Ministro dell'Industria di domanda si omette di autocertificare la conformità urbanistica edilizia che da conseguire. Gli Uffici interessati dovranno pervenire alla predisposizione di un atto contestuale unico confermato dai Dirigenti competenti per l'aspetto edilizio e per l'aspetto anonario. I termini per il successivo iter istruttorio, in genere decorrenti dalla domanda, decorreranno dal parere del responsabile del procedimento o della Commissione edilizia o di altri enti od organismi il cui parere costituisce elemento essenziale del procedimento.

Copia della domanda va inviata, a cura del richiedente, contestualmente alla Giunta Regionale, Settore sviluppo e promozione delle Attività Commerciali.

Il Comune dà avviso al richiedente dell'avvio del procedimento e lo invita, eventualmente, ad integrare la pratica con gli ulteriori documenti occorrenti.

Il Comune, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, intendendosi come tale, l'istanza debitamente corredata di tutti i necessari allegati e documenti, provvede ad integrare la documentazione allegata alla domanda, mediante la compilazione della apposita modulistica fornita dalla Regione, e ad inviare copia dell'intera documentazione al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali della Giunta Regionale ed alla Provincia chiedendo la designazione dei componenti della Conferenza dei servizi prevista dall'art. 9 del Decreto Legislativo 114/98, entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione.

Il Comune, d'intesa con la Regione e la Provincia, indice la Conferenza, con determina dirigenziale debitamente trasmessa fissandone lo svolgimento non oltre i 60 giorni decorrenti dall'invio alla Regione della documentazione a corredo dell'istanza e dell'eventuale parere edilizio-urbanistico per le fattispecie in cui è previsto.

Della data di indizione di detta Conferenza resa, contestualmente, notizia ai Comuni contermini ed alle organizzazioni dei consumatori e delle imprese più rappresentative in relazione al bacino di utenza dell'insediamento interessato, affinché possano esercitare le facoltà di cui all'art.9, comma 4, del Decreto Legislativo 114/98.

Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei Comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino di utenza dell'insediamento interessato.

Ove il bacino di utenza riguardi anche parte del territorio di altra Regione confinante, la conferenza dei servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio della autorizzazione.

Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro 90 giorni dalla convocazione e il rilascio dell'autorizzazione subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione. Pertanto in ipotesi di voto negativo la decisione viene assunta a maggioranza, mentre il parere del rappresentante regionale negativo preclude agli altri componenti della Conferenza l'espressione del proprio voto.

Il Dirigente, senza formalità, determina la chiusura dell'istruttoria non oltre i 110 giorni decorrenti dalla data di convocazione della Conferenza dei Servizi (o dall'eventuale parere edilizio-urbanistico per le fattispecie di cui al punto 1) lettere B e C) ed avvia la predisposizione dell'atto autorizzativo o di diniego da consegnare entro il termine di 120 giorni.

Decorso 120 giorni dalla data di convocazione della Conferenza dei servizi senza che ne sia stato comunicato l'esito, le domande si intendono accolte laddove contengano tutte le indicazioni previste e siano state debitamente corredate dall'istante di tutti gli allegati di sua spettanza.

Il rappresentante del Comune in seno alla Conferenza dei Servizi è un funzionario designato di volta in volta dal Dirigente del Servizio Commercio al dettaglio.

Le domande vanno esaminate con rigoroso rispetto dell'ordine cronologico, prevedendo priorità solo in attuazione della legge regionale 7 gennaio 2000, n.1

- ¥ domande accompagnate da richiesta di concentrazione e contestuale rinuncia, condizionata dall'accoglimento della nuova richiesta, ad una o più medie o grandi strutture di vendita, con contestuale rinuncia ad autorizzazioni commerciali almeno pari alla superficie richiesta per la nuova struttura, distintamente per i due settori, alimentare ed extraalimentare;
- ¥ rilocalizzazione nella medesima Area sovracomunale omogenea, e, tra più domande, quella che prevede una maggiore superficie da rilocalizzare;
- ¥ inserimento nella struttura di altri operatori al dettaglio locali che trasferiscano la propria attività;
- ¥ maggiore quantità di manodopera assorbita, con priorità di quella già precedentemente impiegata nel commercio;
- ¥ titolarità di altre medie o grandi strutture di vendita nella regione Campania
- ¥ impegno formalmente assunto all'adozione di un CCNL;
- ¥ vetrina delle produzioni tipiche locali come artigianato, industria manifatturiera, prodotti agro-alimentari.
- ¥ centri commerciali formati per almeno l'80 per cento da aziende commerciali preesistenti sul mercato

¥ centri commerciali non alimentari richiesti da almeno 6 titolari di autorizzazioni amministrative rilasciate ai sensi dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971 n. 426, per tabelle non alimentari.

Le grandi strutture di vendita devono essere attivate per almeno i due terzi della superficie autorizzata entro il termine di 18 mesi dalla data del rilascio, per intero entro il termine di 24 mesi. Il Comune può concedere una sola proroga fino ad un massimo di due anni nei casi di comprovata necessità. Nel caso in cui l'autorizzazione commerciale comprenda atti autorizzativi di natura edilizia i suddetti termini iniziano a decorrere dal giorno fissato per il completamento delle opere edilizie, ancorché le opere non siano completate.

## **Articolo 12**

### **Ampliamento**

L'autorizzazione all'ampliamento di una grande struttura di vendita concessa qualora concorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) l'ampliamento avvenga per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali, conteggiati per il valore di 250 mq. ciascuno dell'area funzionale sovracomunale l.
- b) l'ampliamento non superi i limiti massimali della tipologia stessa;
- c) la domanda di ampliamento sia corredata da impegno di reimpiego del personale già operante negli esercizi oggetto dell'accorpamento o della concentrazione;

L'ampliamento di una media struttura di vendita, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Decreto Legislativo 114/98, concesso qualora concorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) l'ampliamento avvenga per concentrazione o accorpamento di esercizi commerciali, di generi di largo e generale consumo, già autorizzati ai sensi dell'art. 24 della Legge 426/71;
- b) l'ampliamento non superi i limiti dimensionali massimi previsti per il tipo di media struttura M1 o M2 in relazione alla classe di appartenenza del Comune;
- c) la domanda sia accompagnata da impegno di reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali da concentrare o accorpare.

In tutte le altre ipotesi l'ampliamento costituisce atto discrezionale assimilabile a nuova autorizzazione ed è concedibile solo se compatibile con la individuazione delle aree nel Piano delle attività commerciali.

## **Articolo 13**

### **Aggiunta di settore merceologico**

L'aggiunta di un settore merceologico non autorizzato, dei due previsti dall'art. 5, comma 1, del D.L. n. 114/98, in una media o grande struttura di vendita esistente, è atto dovuto a condizione che non venga effettuata variazione della superficie di vendita complessiva, salvo che la presenza degli esercizi alimentari non sia preclusa nell'area.

## **Articolo 14**

### **Procedure per il rilascio dell'autorizzazione per il centro commerciale**

Le autorizzazioni per l'apertura del centro commerciale sono disciplinate allo stesso modo di quelle della grande o media struttura, a seconda della dimensione del centro stesso.

Le singole autorizzazioni commerciali o comunicazioni di inizio di attività, se dichiarate interne al centro commerciale, discendono da un unico provvedimento generale rilasciato al un soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo. Possono essere richieste ed ottenute come atti autonomi, come atti ottenibili per volture parziali e/o temporanee o come specificazioni dell'atto originario.

Ø vietata l'apertura di centri commerciali a formazione progressiva senza la relativa autorizzazione: potrà quindi, essere diniegata la seconda comunicazione relativa allo stesso numero civico o a numeri civici contigui nella medesima strada laddove si possa configurare l'inizio della formazione di un centro commerciale.

Ø consentita l'apertura di Centri Commerciali nell'ambito di altre strutture di grande/media distribuzione, di commercio su aree o in mercati pubblici, di vicinato ed esercizi pubblici, senza che debba computarsi tutta la superficie considerata per l'intera rete distributiva, al fine di incentivare la commistione delle diverse tipologie della rete.

## **Articolo 15**

### **Collaborazione con l'Osservatorio regionale**

Un gruppo di lavoro istituito nel Comune, sulla base anche delle indicazioni e degli indirizzi dell'Osservatorio regionale, predispone una banca dati relativa ai dati di tipo statistico e documentario.

Agli oneri relativi si farà fronte con appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le successive delibere di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate nel PEG per l'incentivazione e lo sviluppo del Commercio, in quanto il corretto monitoraggio dei risultati della riforma potrà coadiuvare nell'applicazione di eventuali correttivi per lo sviluppo della rete distributiva.

## **Articolo 16**

### **Orari dei negozi**

Il Comune di Napoli si adegua alle disposizioni regionali in materia di riconoscimento dei periodi ad economia turistica, prendendo atto, per tali periodi di eventuali accordi proposti al Sindaco dalle associazioni di categoria.

Per gli altri periodi il Sindaco cura la predisposizione di apposite ordinanze sindacali.

Alle ordinanze sindacali, sia di recezione delle proposte delle associazioni di categoria che emanate per iniziativa del Sindaco nei periodi non ad economia turistica viene attribuita pari efficacia cogente e viene applicato il medesimo sistema sanzionatorio.

In ogni caso va fatto salvo il diritto dell'operatore alle tredici ore di apertura giornaliera.

Ø consentita la vendita domenicale e festiva di paste alimentari fresche, latticini freschi e pesce fresco in tutto il territorio comunale per gli esercizi di tipologia esclusiva o comunque prevalente.

**Articolo 17**  
**Vendite di liquidazione e di fine stagione**

°L'interessato d comunicazione al Comune dell inizio della vendita di liquidazione almeno 15 giorni prima dell inizio, specificando i motivi, la data di inizio e la durata.

Dopo la conclusione delle vendite il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall interessato e, se trattasi di esercizio soggetto ad autorizzazione, provvede d ufficio alla revoca dell autorizzazione amministrativa.

Le vendite di fine stagione possono essere effettuate solo in due periodi dell anno: dal 20 Gennaio al 13 Marzo e dal 20 Luglio al 10 Settembre e non devono essere comunicate al Comune.

Le vendite di liquidazione e le vendite di fine stagione devono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano la esatta dicitura.

Le merci in vendita devono essere esposte con l indicazione del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.

Durante il periodo delle vendite sopraindicate possibile mettere in vendita solo le merci gi presenti nei locali di pertinenza del punto vendita. Ø fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate che in conto deposito.

## REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

°  
°  
°

Con il presente Regolamento il Comune di Napoli intende collocare il commercio su aree pubbliche all'interno dell'insieme delle politiche per il territorio, per l'ambiente e per la qualità della vita dei cittadini attraverso azioni volte a:

1. migliorare l'efficacia del servizio commerciale rispetto alle esigenze dei consumatori
2. qualificare l'efficienza del servizio commerciale reso su aree pubbliche in termini di qualità, concorrenzialità, offerta di tipologie merceologiche;
3. permettere l'ingresso nel settore a nuovi operatori, con procedure semplificate e non onerose;
4. promuovere nel rispetto delle specificità e caratteristiche proprie del commercio su aree pubbliche, anche le altre forme del commercio, dell'artigianato e del turismo;
5. salvaguardare e migliorare la vivibilità delle aree urbane;
6. migliorare l'attrattiva commerciale delle aree pubbliche;
7. fornire strumenti di incentivazione al turismo attraverso la creazione di percorsi di commercio collegati ai punti di attrazione turistica.

### **Articolo 1**

#### **Il commercio su aree pubbliche**

Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- a. su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b. su qualsiasi area purché in forma itinerante.

I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, ferma restando la possibilità di affidare la gestione a consorzi di operatori che rappresentino almeno il cinquantuno per cento dei titolari di posteggio nel mercato o nella fiera, o ad altri soggetti esterni.

## Articolo 2 Disciplina urbanistica

°Ai soli fini della disciplina regolamentare del commercio su aree pubbliche, si intende per:

- a. mercato**, nel quale sono ipotizzabili i posteggi e a cui si applica la disciplina dell'autorizzazione sub A), un'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
- b. chiosco o costruzione stabile**, un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale. Il manufatto può essere o meno in un mercato e concretare o meno un posteggio
- c. negozio mobile**, il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio: può essere o meno in un mercato e concretare o meno un posteggio
- d. banchi temporanei**, attrezzature di esposizione facilmente smontabili ed allontanabili al termine dell'attività commerciale: possono essere o meno in un mercato e concretare o meno un posteggio
- e. fiera-mercato**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori, autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, specializzati in oggetti usati, anticherie, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini. In genere, data la loro natura e caratteristica, consentono la realizzazione di commercio itinerante, ma non comprendono posteggi nel senso tecnico del termine.
- f. sagra**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività
- g. fiera**, oggetto di competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117, comma primo della Costituzione e, come tale, non rientrante nella disciplina di cui alla normativa del commercio su suolo pubblico, il luogo ed il momento di promozione dell'attività produttiva e di allevamento e del loro sviluppo, attraverso l'esposizione dei risultati della produzione stessa, siano essi industriali, artigianali, ortofrutticoli, zootecnici, di servizio, nel quale un'eventuale attività di vendita assume valenza del tutto residuale rispetto alla finalità precipua di promozione.

In alternativa o a completamento delle forme mercatali suddette sono configurabili, qualora lo richiedano esigenze di miglioramento del servizio al consumatore o altri motivi di interesse pubblico, apposite aree, pubbliche o private, di cui il comune abbia la disponibilità, esterne alle sedi mercatali, da destinare all'esercizio dell'attività, secondo le seguenti tipologie:

- a) posteggi singoli, o gruppi di posteggi**, da un minimo di due ad un massimo di sei, anche ad utilizzo stagionale, articolati con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni della settimana o del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata. Dette aree sono soggette a regime di concessione decennale e, in assenza di specifiche richieste di autorizzazione per il loro utilizzo, possono essere assegnate giornalmente ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 114/1998 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo stesso; possono altresì essere assegnate agli agricoltori, qualora il comune abbia ritenuto opportuno effettuare in merito apposita riserva di spazi;

- b) **zone di sosta prolungata**, anche ad utilizzo stagionale, articolate con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata. La sosta consentita non può superare le cinque ore giornaliere, eventualmente anche pomeridiane o alternate. Dette aree sono assegnabili giornalmente a soggetti titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 114/1998 e, limitatamente ai giorni in cui non hanno posteggio assegnato, ai titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo stesso; possono altresì essere assegnate agli agricoltori, qualora il comune abbia ritenuto opportuno effettuare in merito apposita riserva di spazi;
- c) **aree** sulle quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee

Il ricorso a forme alternative di commercio su area pubblica, nelle fattispecie di posteggi isolati, gruppi di posteggi e aree di sosta prolungata, viene assentito qualora sia necessario ovviare a disservizi derivanti da caduta o incompletezza dell'offerta in zone residenziali, ovvero in zone turistiche non supportate da insediamenti commerciali adeguati.

I mercati sono distinti in:

- a. mercati giornalieri generici nei quali operano esercizi delle merceologie alimentari e non alimentari;
- b. mercati giornalieri specializzati in particolari merceologie;
- c. mercati con periodicità non giornaliera;
- d. mercati con periodicità non giornaliera specializzati in particolari merceologie.

Sul piano territoriale possono esistere, ed hanno differenti discipline:

1. mercato in sede propria: il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti.
2. mercato su strada: il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti specificamente per accoglierlo, sui quali si alterna con altre attività cittadine.

Il Comune di Napoli utilizza ambedue i tipi di mercato.

Il Comune di Napoli consente il commercio su posteggio solo nelle aree esistenti già adibite a tale scopo e in quelle che saranno eventualmente istituite con appositi provvedimenti.

Il commercio itinerante è vietato, salvo le sopradette eccezioni, in tutta la città ai fini della salvaguardia delle zone di interesse paesaggistico, storico e archeologico, per motivi di viabilità, di carattere igienico - sanitario, o di pubblica sicurezza.

Le aree in cui è consentito il commercio itinerante sono solo quelle già esistenti o quelle che saranno eventualmente individuate con appositi provvedimenti di cadenza annuale.

La individuazione degli spazi in cui è legittima l'itineranza e degli spazi relativi alla vendita da parte dei produttori agricoli, avviene con ordinanza sindacale e non comporta questioni di rilevanza urbanistica.

### **Articolo 3**

#### **Il commercio su posteggi**

Il commercio svolto su posteggi dati in concessione per 10 anni può essere svolto nel mercato o fuori del mercato, in quanto, l'elemento essenziale che vi sia un luogo, determinato, concesso per 10 anni e che a tale luogo risulti legata l'autorizzazione amministrativa alla vendita dei prodotti alimentari o non alimentari.

I posteggi possono, pertanto, essere sia singoli sia riuniti in mercato.

#### **Articolo 4**

##### **Modalit  del commercio su aree pubbliche itinerante**

Le autorizzazioni per il commercio itinerante sono rilasciate per i settori alimentare e non alimentare.

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 28 comma 1 lettera b) del DLgs 114/1998   rilasciata ai residenti o, in caso di societ  di persone, a quelle che hanno nel Comune di Napoli sede legale.

L'autorizzazione abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla vendita al domicilio del consumatore nonch  nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Il possesso di tale autorizzazione consente all'operatore itinerante di esercitare l'attivit  commerciale nelle fiere nonch  nelle fiere mercato e nelle sagre.

La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine stabilito.

L'autorizzazione pu  essere negata solo con un atto motivato del Comune, quando manchi alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 5 del DLgs 114/1998.

Lo stesso operatore pu  essere in possesso di una sola autorizzazione di tipo B.

La nuova autorizzazione di tipo B, nei casi di subingresso, viene rilasciata al subentrante dal Comune di residenza dello stesso.

Le autorizzazioni rilasciate secondo la normativa previgente sono convertite di diritto, con l'approvazione del regolamento, a far data dal 10.4.2000.

L'avvenuta conversione sar  attestata mediante la sostituzione del titolo o l'apposizione di un timbro al momento dell'esibizione dei titoli da parte dei commercianti.

Rimangono confermate le concessioni di suolo gi  effettuate alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Le concessioni di suolo per il commercio itinerante vengono rilasciate ad istanza dell'interessato ed in caso di pi  domande concorrenti si procede a mezzo di sorteggio.

Per le manifestazioni organizzate e non disciplinate gi  secondo diversi regolamenti si prevede l'assegnazione con forme di evidenza pubblica: dell'evento viene data notizia mediante affissione all'Albo pretorio di apposita ordinanza e le domande di partecipazione alla fiera, fiera-mercato o sagra, in bollo competente, devono pervenire al Comune di Napoli, secondo le modalit  prescritte dalle vigenti leggi in materia di commercio su aree pubbliche, entro e non oltre 60 giorni da quello previsto per l'inizio del mercato o sagra. Il termine perentorio. Si considerano inviate in tempo utile tutte quelle pervenute al Comune, entro e non oltre detto termine. La graduatoria degli ammessi e non ammessi   affissa all'albo pretorio del Comune, almeno 10 giorni prima di quello previsto per l'inizio del mercato o sagra. Alla istanza devono essere allegati i titoli atti a giustificare eventuali priorit  nell'assegnazione, nonch  copia dell'autorizzazione posseduta.

#### **Articolo 5**

##### **Modalit  del commercio su aree a posto fisso**

Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche a posto fisso sono rilasciate per i settori alimentare e non alimentare solo con riferimento al posteggio.

Per rilasciare autorizzazioni di tipo A, ossia mediante l'utilizzo decennale di un posteggio, che abilitano anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territo-

rio regionale, il Comune deve disporre di posteggi disponibili e deve aver seguito la procedura prevista dalla legge regionale per la comunicazione alla Regione Campania entro il 30 luglio dei posteggi stessi nei mercati.

Non è consentito attivare alcun procedimento di assegnazione prima che la Regione renda pubblico sul BURC l'elenco dei posteggi disponibili.

Il Comune dopo la pubblicazione sul BURC da parte del Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, entro 45 giorni dall'invio dell'elenco da parte del Comune stesso, emana il Bando pubblico per indire la gara per l'assegnazione con procedure trasparenti e di evidenza pubblica dei posteggi stessi, precisando nel bando il luogo, la periodicità dell'utilizzo e l'eventuale vincolo merceologico, nonché ogni altra notizia utile per fornire la massima trasparenza al procedimento di assegnazione.

I Bandi comunali verranno pubblicati sul BURC.

Gli operatori devono trasmettere al Servizio Commercio su aree pubbliche, entro 20 giorni dalla pubblicazione sul BURC, per raccomandata le domande di partecipazione ai bandi.

Stabiliti gli assegnatari, in conformità ai criteri di assegnazione, il Comune di Napoli cura la pubblicazione sul B.U.R.C. della relativa graduatoria contenente l'elenco dei nominativi degli aventi diritto e delle eventuali riserve degli idonei.

Dopo 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria verranno rilasciati:

¥ il provvedimento di assegnazione del posteggio

¥ la relativa autorizzazione annonaria

Di tale rilascio, entro 10 giorni, verrà effettuata apposita annotazione o verrà data notizia al Comune di residenza dell'operatore, ai fini della gestione di uno specifico archivio che consenta il controllo di tutta l'attività di ogni singolo operatore e delle eventuali modifiche della stessa.

L'operatore ha facoltà di chiedere che gli siano rilasciati tanti provvedimenti autorizzatori per quanti sono i posteggi concedibili.

La validità e gli effetti giuridici della concessione del posteggio sono tassativamente subordinati alla annotazione e al rilascio del titolo autorizzatorio.

La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, disgiuntamente dall'autorizzazione.

Le autorizzazioni rilasciate secondo la normativa previgente sono convertite di diritto con l'approvazione del regolamento, a far data dal 10.4.2000.

L'avvenuta conversione sarà attestata mediante la sostituzione del titolo o l'apposizione di un timbro al momento dell'esibizione dei titoli da parte dei commercianti.

Qualora il Comune, per motivi di pubblico interesse, riduca i posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno diritto all'assegnazione di altro posteggio, avente almeno la stessa superficie, nell'ambito del Comune.

Per la qualificazione dei centri storici e delle aree urbane, anche al fine di garantire un equilibrato rapporto tra centro e aree periferiche, il Comune ha la facoltà di promuovere accordi con gli operatori che esercitano l'attività commerciale nei posteggi dei mercati. Gli accordi sono finalizzati alla ristrutturazione delle aree e alla qualificazione dei servizi e possono prevedere specifiche procedure e modalità, nel rispetto delle indicazioni del Piano comunale.

Rimangono, comunque, confermati i posteggi già assegnati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## **Articolo 6**

### **Modificazione del contenuto merceologico della autorizzazione**

La modifica del contenuto merceologico dell'autorizzazione può essere richiesta al Comune dall'operatore.

Il Comune di Napoli consente la modificazione dell'autorizzazione relativamente al numero o ai settori merceologici, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi da parte dell'operatore richiedente, e sempre che il posteggio assegnato consenta l'inserimento della tipologia di prodotti, entro trenta giorni dalla richiesta.

## **Articolo 7**

### **Cambiamento di residenza degli operatori su aree pubbliche**

Gli operatori su aree pubbliche devono comunicare al Servizio commercio al dettaglio tutte le variazioni di residenza per consentire al Comune di trasmettere al Comune di nuova residenza tutti i dati necessari.

## **Articolo 8**

### **Modalità di esercizio del commercio itinerante**

Gli operatori itineranti devono, comunque, munirsi delle concessioni di suolo pubblico, salvo che non intendano evitare la sosta ed esercitare l'attività con strutture mobili; in tale ipotesi la sosta non può essere prolungata oltre i trenta minuti.

Pertanto il commercio itinerante può svolgersi su aree concesse in occupazione di suolo pubblico ovvero senza necessità di concessione di aree, sempre che le aree stesse non siano interdette all'itineranza.

L'operatore commerciale su aree pubbliche che esercita l'attività in forma itinerante, deve esercitare la stessa al di fuori delle aree di mercato e ad una distanza minima di 500 metri dalle stesse.

L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire, nell'esercizio dell'attività, esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 114/98, salvo il caso di sostituzione momentanea per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti, purché socio, familiare coadiuvante o dipendente.

Gli operatori che esercitano al di fuori dei mercati regolarmente istituiti o dei posteggi isolati (con chioschi, ristori mobili collocati in via permanente o altre strutture fisse) sono considerati itineranti: le eventuali aree per la sosta sono genericamente indicate precisando le condizioni di esercizio che devono tenere conto della libertà di svolgere le attività economiche, delle esigenze di viabilità, del rispetto della pubblica quiete, della tutela dell'igiene pubblica.

I venditori stagionali di gelati, caldarroste e prodotti di analogo consumo, nonché coloro che operano nell'ambito di parchi di divertimento, fiere e luoghi di traffico intenso possono sostare anche oltre il tempo fissato, ma, comunque, non oltre le tredici ore e non più di 50 giorni annui.

Le presenze dei punti di sosta per la vendita di fiori nelle prossimità dei cimiteri in occasione della commemorazione dei defunti costituiscono commercio itinerante e non soggiacciono alla disciplina dei tempi dell'itineranza.

## **Articolo 9**

### **Individuazione di aree mercatali e loro disciplina**

La definizione delle aree di mercato, da parte del Comune di Napoli, terrà conto:

- a. delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, attesa la validità decennale del posteggio;
- b. delle norme in materia di viabilità;
- c. delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
- d. delle prescrizioni di carattere igienico e sanitario;
- e. di ogni altro motivo di pubblico interesse.

Per i mercati non specializzati saranno previste due zone distinte riservate rispettivamente ai venditori di generi alimentari ed ai venditori di generi non alimentari. Apposite aree di mercato saranno riservate ai produttori diretti.

Il Comune dovrà esperire opportune indagini per verificare che i produttori diretti vendano esclusivamente merci di propria produzione.

## **Articolo 10**

### **Autorizzazioni stagionali**

Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate ai residenti per periodi di tempo non inferiore a sessanta e non superiore a centottanta giorni.

## **Articolo 11**

### **Adempimenti per l'inizio dell'attività**

La richiesta di autorizzazione va presentata sul Modello di comunicazione approvato dalla conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28.8.1977 n.281, su proposta del Ministro dell'Industria autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi previsti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 114/98 e, per il commercio su posteggio, la titolarità dello stesso.

Il Comune provvede all'adozione delle proprie determinazioni di rigetto o di accoglimento entro trenta giorni dalla domanda.

In caso di accoglimento dell'istanza l'autorizzazione verrà rilasciata mediante riconsegna del modello di domanda annotando i dati necessari.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione risulterà da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Per le aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre, le assegnazioni dei siti sono stabilite dal Sindaco in base ai criteri stabiliti nel provvedimento di istituzione.

Nelle fiere-mercato specializzate, nel relativo provvedimento di istituzione, si possono riservare siti ad artigiani nonché a soggetti che intendano esporre e/o vendere opere di pittura, scultura, di grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico. Il Comune di Napoli può consentire che partecipino a dette manifestazioni i soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendo-

no beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale. Il Comune pu anche assegnare l'area ad Associazioni, Organizzazioni di volontariato e altre organizzazioni senza fine di lucro, a condizione che gli operatori che utilizzeranno temporaneamente l'area siano muniti dell'autorizzazione per l'itineranza o possano venir parificati ai soggetti autorizzati.

In occasione di fiere-mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune pu concedere autorizzazioni temporanee.

Al fine di favorire l'integrazione e lo scambio di operatori tra i diversi paesi dell'Unione Europea il Comune pu prevedere posteggi temporanei aggiuntivi riservati ad operatori comunitari o manifestazioni fieristiche apposite.

Il Comune pu richiedere agli operatori particolari strutture di vendita o addobbi ritenuti idonei per il contesto urbano o per il tema della fiera.

## **°Articolo 12**

### **Istituzione di un mercato**

L'istituzione di un mercato disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, maggiormente rappresentative.

Nella deliberazione debbono essere indicati:

- a. l'ubicazione del mercato e la sua periodicit ;
- b. l'organico dei posteggi;
- c. il numero dei posteggi riservati ai coltivatori diretti;

La deliberazione del Consiglio Comunale verr trasmessa alla Giunta Regionale, Settore Sviluppo e Promozione delle Attivit Commerciali.

Per istituire nuovi mercati il Comune accerter che le dimensioni globali delle aree occupate dai mercati di ogni tipo esclusi i parcheggi, siano tali da consentire all'operatore una adeguata esposizione delle merci oggetto dell'attivit nonch la possibilit di rispettare le direttive della regione Campania in materia.

Verr , inoltre, curata la realizzazione di adeguati impianti e servizi per gli aspetti igienico sanitari, in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme sanitarie emanate dal competente Ministero.

Il Comune di Napoli privileger , nell'istituire nuovi mercati, le zone che consentono la forma pi efficiente di mercato che quella a sviluppo lineare, costituita da due file contrapposte: una composta di soli generi non alimentari, e l'altra di generi non alimentari, con zone di generi alimentari ai due estremi ed una parte di non alimentari nella zona centrale. Nei mercati a sviluppo lineare i settori trainanti del flusso dei consumatori della frutta e verdura verranno situati all'estremo meno favorito dall'accessibilit , e quelli dei salumi, formaggi e altri prodotti alimentari, all'altro estremo, per far osservare al consumatore l'intera offerta, traendone vantaggi di servizio e migliorare la produttivit del mercato. I mercati di forma mista, costituiti da zone con file incrociate (piazze) e zone con sviluppo lineare (strade), devono rispettare, per quanto possibile, le indicazioni precedenti, collocando nelle zone estreme le merceologie trainanti, con quelle pi forti nella zona meno favorita dall'accessibilit .

I mercati da istituire ex novo devono essere completi di tutte le merceologie riferibili al livello di servizio che vogliono offrire. Pertanto, i mercati grandi devono esse-

re ricchi di articoli nel settore extralimentare, forzando la crescita della presenza di articoli alternativi e devono garantire una buona presenza di banchi del settore alimentare, nei quattro comparti più tipici: frutta e verdura, formaggi e salumi, carni consentite, altri alimentari. Per ottimizzare il mercato, sotto l'aspetto della sua offerta merceologica, il Comune, salvo mercati specifici o esclusivamente non alimentari, in cui si tiene conto delle tradizioni, delle tendenze locali della domanda e dell'offerta dei beni di consumo, privilegia la seguente proporzione:

settore alimentare:	posti-banco minimi 35 per cento del totale
settore extralimentare:	merceologie tessile e abbigliamento: 35% del totale
altre merceologie extralimentari:	30 per cento del totale

La distribuzione delle merceologie sul mercato può tendere all'accorpamento in zone attigue degli articoli simili, al fine di favorire una maggiore informazione e confrontabilità per il consumatore ed il crescere delle spinte alla specializzazione degli operatori.

Gli operatori su aree pubbliche, titolari di autorizzazioni da non meno di 24 mesi, possono riunirsi in consorzio o società consortili e mettere a disposizione del Comune un'area mercatale: essa può essere destinata a tale attività, se compatibile con le destinazioni urbanistiche.

In tale fattispecie i soggetti stessi hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio.

### **Articolo 13**

#### **Ampliamento e mutamento della periodicità dei mercati**

Per l'ampliamento ed il mutamento della periodicità, nel senso di aumento di frequenza dei giorni di mercato, di mercati esistenti, si applicano le stesse norme previste per la istituzione di nuovi mercati, ma i relativi provvedimenti vengono delegati alla Giunta Municipale.

### **Articolo 14**

#### **Modificazione dei mercati**

Il trasferimento di un mercato nell'ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione del numero dei posteggi, la diminuzione della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato, sono deliberati con le stesse modalità previste per l'istituzione di nuovi mercati, ma i relativi provvedimenti vengono delegati alla Giunta Municipale.

La diminuzione dei posteggi, la modifica della composizione dell'organico e la diminuzione della periodicità possono essere proposte solo sulla base di documentata diminuzione della domanda dei consumatori.

La eventuale sospensione per rilevanti motivi di carattere igienico sanitario deve riguardare esclusivamente il settore alimentare, consentendo che il settore non alimentare possa continuare l'attività secondo calendario, con preventiva informativa alla Commissione di mercato.

La sospensione ad horas del mercato può essere disposta dal Sindaco, in caso di comprovate esigenze di ordine pubblico, igienico-sanitario o in caso di calamità naturali.

## **Articolo 15**

### **Orari**

Il commercio su aree pubbliche verr  svolto nei giorni e negli orari stabiliti per ciascun mercato, per ciascun posteggio o per ciascuna ipotesi di itineranza.

Laddove non sia diversamente previsto, si applicano ai commercianti su aree pubbliche le medesime norme dettate per il commercio in sede fissa, ivi incluse le deroghe alla chiusura domenicale e festiva stabilite dalle vigenti norme statali e regionali in materia di orari per gli esercizi commerciali.

## **Articolo 16**

### **Criteri per la concessione e la revoca dei posteggi**

La concessione dei posteggi, sia singoli che nei mercati, ha validit  decennale e pu  essere rinnovata, con atto espresso.

L'assegnazione dei posteggi disponibili avviene obbligatoriamente mediante bando di gara.

Il bando pu  essere pubblicato per un singolo sito, per pi  siti isolati, per uno o pi  posteggi resisi disponibili in un mercato esistente o per tutti i posteggi di un mercato di nuova istituzione: le predette disponibilit  vengono comunque comunicate alla Regione Campania e pubblicate su B.U.R.C..

A seguito della pubblicazione del bando, le domande sono inviate direttamente al Sindaco del Comune sede di posteggio, mediante raccomandata, con le modalit  e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici.

Le assegnazioni sono fatte in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorit  :

-  richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti gi  titolari di autorizzazione di tipo A all'esercizio del commercio su aree pubbliche, purch  il numero complessivo dei posteggi non superi le sette unit  ;
-  in subordine al precedente criterio, maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, cos  come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;

In ulteriore subordine progressivo:

-  anzianit  di rilascio della autorizzazione amministrativa;
-  anzianit  della iscrizione al registro delle imprese;
-  numero familiari a carico;
-  anzianit  del richiedente;
-  presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap.

L'operatore che, a seguito di partecipazione a pi  bandi di concorso, risulti assegnatario di un numero di posteggi eccedente le sette unit  , deve effettuare specifica opzione, presentando rinuncia dei posteggi in eccedenza ai Comuni sede di detti posteggi, prima del rilascio di ulteriori titoli di concessione.

I Comuni sede di posteggi per i quali stata effettuata la rinuncia assegneranno gli stessi agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria.

Le concessioni dei posteggi ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, i quali intendono esercitare nelle aree appositamente previste nei mercati periodici, sono ef-

fettuate dai Comuni sede di mercato secondo quanto stabilito dal regolamento del mercato stesso.

Nell'assegnazione dei posteggi in mercati di nuova istituzione le priorità di cui ai precedenti commi vengono applicate limitatamente al 50 per cento dei posteggi disponibili. Il rimanente 50 per cento viene riservato:

¥ la metà ad operatori con un numero di concessioni di posteggio complessivamente possedute minori di tre, con priorità determinata in misura inversamente proporzionale al numero di posteggi posseduti;

¥ la rimanente metà ad operatori completamente sprovvisti di concessione di posteggio.

Il Comune non autorizza lo scambio di posteggi fra operatori nell'ambito dello stesso mercato e non consente il cambio di posteggio con uno disponibile e non ancora comunicato alla Regione ai fini della pubblicazione dei Bandi di concorso.

I posteggi liberi, non ancora oggetto di bando e quelli non occupati temporaneamente dai titolari della relativa concessione, sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore in concessione, l'operatore itinerante, o per quest'ultimo il delegato ai sensi dell'articolo 6 comma 3, non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del DLgs 114/1998.

L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:

- a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio. Il Comune può concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità;
- b) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

Il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di decadenza fissando un termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale provvede all'adozione del provvedimento di revoca.

L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dall'articolo 29 comma 3 del DLgs 114/1998. La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione la sospensione è disposta con separato provvedimento.

La concessione del posteggio nelle fiere è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio.

## **Articolo 17**

### **Trasmissione della concessione dei posteggi**

La concessione dei posteggi è strettamente personale. Il trasferimento della autorizzazione, consentito solo se avviene con la cessione dell'azienda in proprietà, comporta anche il passaggio della concessione dei posteggi al subentrante.

Il subentrante deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art 5 del Decreto Legislativo 114/98 e deve comunicare l'avvenuto subingresso entro sei mesi, pena la decadenza del diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza

#### **Articolo 18 Sanzioni**

Le sanzioni amministrative sono applicate dal Comune di Napoli.

#### **Articolo 19 Monitoraggio della rete distributiva su suolo pubblico**

Il Comune, annualmente, effettua :

- a. la rilevazione delle autorizzazioni rilasciate, distinte per tipo, settore merceologico e caratteristiche ubicazionali;
- b. l'indicazione dei mercati, fiere e sagre esistenti nel territorio comunale specificando per ciascuno la relativa periodicità, l'organico dei posteggi, la planimetria;
- c. la rilevazione del numero dei posteggi, distinti per settore alimentare ed extraalimentare

Con l'approvazione del presente atto si effettua la sanatoria dei mercati e delle fiere non ancora regolarizzati;

Il Comune di Napoli cura, altresì, tutte le collaborazioni al monitoraggio della rete stabilite al livello della legislazione statale o regionale.

## °NORME PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Premesso che la legge sulla somministrazione di alimenti e bevande prescrive che:

- Il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, dopo aver sentito le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, emana le direttive per la determinazione dei criteri di programmazione per gli esercizi di somministrazione;
- La Regione, dopo aver sentito le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, fissa i criteri ed i parametri in relazione alla tipologia degli esercizi, tenendo conto del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini al consumo extradomestico;
- I Comuni determinano il numero delle autorizzazioni rilasciabili nel territorio.

Che obiettivi prioritari sono da un lato lo sviluppo equilibrato tra le diverse forme distributive, garantendo la diffusione e la qualità del servizio nei centri urbani dall'altro la modernizzazione del sistema attraverso il graduale sviluppo di medie e grandi strutture di vendita, senza detrimento per le tipologie tradizionali e nel rispetto dell'integrità dell'ambiente, della qualificazione urbana.

Che il piano della rete distributiva prevede interventi atti a favorire la qualificazione del commercio in ambito urbano attraverso progetti di valorizzazione dei luoghi del commercio.

Che per elevare la qualità della vita in ambito urbano, utilizzando il commercio come motore della ristrutturazione urbana, è indispensabile disciplinare anche gli Esercizi Pubblici che sono regolati dalla legge 287/91 e non vengono disciplinati dalla cd. riforma Bersani.

Visti i confronti e correlazioni dei dati relativi ai seguenti indici:

1. popolazione residente
2. presenze medie giornaliere
3. reddito della popolazione
4. consumi fuori casa
5. popolazione fluttuante
6. flussi turistici
7. manifestazioni turistiche e religiose;
8. usi ed abitudini di consumo extra-domestico

°Si definiscono le seguenti norme:

### **Articolo 1**

#### **Esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande**

L'attività degli esercizi pubblici ove si preparano e si somministrano per il consumo cibi e bevande, quali caffè, bar, gelaterie, birrerie, pasticcerie, ristoranti, trattorie,

mense, rosticcerie, tavole calde, pizzerie, tavole fredde, osterie con o senza cucina, spacci analcolici, sale da gioco e da ritrovo con bar, circoli soggetti ad autorizzazione amministrativa ecc., regolata oltre che dalle disposizioni di legge, anche dalle norme del presente regolamento.

## **Articolo 2**

### **Autorizzazioni**

Chiunque intenda aprire un esercizio pubblico di cui sopra deve ottenere, nei casi previsti, l'autorizzazione sanitaria di cui alla legge 283/62 nonché la speciale autorizzazione di cui alla legge 287/91.

Per quanto compatibile si applicano le norme stabilite dal decreto legislativo 114/98 per le comunicazioni dei negozi di vicinato.

## **Articolo 3**

### **Requisiti generali**

Gli esercizi pubblici di cui all'articolo 1 devono assicurare il rispetto di quanto previsto dalla legge in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche e devono, altresì :

- ¥ essere ubicati a conveniente distanza da fonti di insalubrit e inquinamento dei clienti;
- ¥ essere idoneamente aerati, illuminati, umidificati e termoregolati, in modo naturale o artificiale cos da evitare ogni condensazione di vapori o sviluppo di muffe.
- ¥ non avere alcuna comunicazione diretta al locale WC e essere convenientemente separati dai locali di abitazione. Deve essere previsto un ingresso autonomo e indipendente per locali di abitazione eventualmente adiacenti o sovrastanti.

Ø vietato in ogni caso adibire i locali degli esercizi pubblici ad usi incompatibili da quelli per i quali sono stati autorizzati.

## **Articolo 4**

### **Requisiti igienici dei locali e delle attrezzature**

I pubblici esercizi di ristorazione e/o somministrazione devono attenersi ai seguenti requisiti comuni:

- a. accesso diretto dalla via pubblica o di uso pubblico,
- b. tutti i locali destinati ad attività lavorativa ad eccezione di quelli accessori, devono di norma avere una altezza minima di mt. 3, 00, ferma restando la possibilità di concessione delle deroghe di cui al comma 4 dell'art. 6 e al comma 2 e 3 dell'art. 8 del D.P.R. 19/3/1956, n. 303 e analogo comportamento dovrà essere adottato per i locali accessori, di cui alla seguente lettera c);
- c. i locali accessori (i servizi igienici, spogliatoi, ecc.) devono di norma avere una altezza minima di mt. 2, 40;
- d. tutti i locali devono essere dotati di idonei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, ben asciutti, adeguatamente illuminati, sufficientemente ampi per contenere, con una razionale distribuzione, gli arredi, le attrezzature, l'utensileria e quanto altro occorre ai fini della somministrazione e per consentire agevolmente il lavoro del personale e la circolazione

- del pubblico. Pavimenti muniti di zoccolatura, costruiti con materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. Le caratteristiche tecnico-costruttive dei locali devono essere tali da garantire in ogni caso una facile ed adeguata pulizia;
- e. locale di deposito degli alimenti e delle bevande da somministrare, preferibilmente separato, in ogni caso ben areato ed asciutto, corrispondente per ampiezza all'entità dell'attività commerciale e provvisto, nel caso di alimenti deteriorabili, di un adeguato numero di impianti frigoriferi di conservazione;
- f. banchi di esposizione, o mostre, e banchi di somministrazione costruiti in materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. Tali banchi, nel caso di sostanze alimentari deteriorabili, sono dotati di apparecchiatura frigorifera e di adeguata protezione isotermica atta a conservare gli alimenti alle temperature prescritte, anche quando hanno apertura permanente per la manipolazione degli alimenti ai fini della somministrazione. In ogni caso i banchi di esposizione sono muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni da parte degli avventori;
- g. essere dotati di acqua potabile proveniente da acquedotto pubblico; se sono dotati di approvvigionamento idrico autonomo, deve essere effettuata analisi trimestrale dell'acqua utilizzata, che confermi i requisiti di potabilità; nel caso di installazione di impianti di accumulo o sollevamento, necessario effettuare al punto o ai punti di erogazione analisi come sopra; dovranno comunque osservarsi quanto dispone il D.M. 21 dicembre 1990 e successive modificazioni;
- h. servizi igienici costituiti da:
- ¥ gabinetto dotato di acqua corrente in quantità sufficiente, fornito di vaso a caduta d'acqua;
  - ¥ lavabi ad acqua corrente fredda e calda con comando di erogazione non azionabile a mano o a gomito, con distributore di sapone liquido o in polvere inodore ad erogazione automatica e con asciugamani non riutilizzabili dopo l'uso con eventuale contenitore di raccolta con coperchio a comando a pedale;
  - ¥ idonea separazione fra i servizi igienici ed i locali di somministrazione;
  - ¥ i locali adibiti a servizi igienici sono provvisti di pavimenti e pareti costruiti con materiale impermeabile (le pareti fino all'altezza di 180 cm), facilmente lavabili e disinfettabili, nonché di sistemi di corretta areazione naturale o meccanica;
- a. essere dotati per la raccolta di rifiuti solidi di recipienti impermeabili muniti di coperchio a perfetta tenuta e apribile a pedale, di capacità adeguata, dotati di apposito sacchetto a perdere e tenuti di norma in locale o settore idoneo comunque appartato per essere rimossi ed allontanati al più presto. Qualora residuino scarti di materia putrescibile o fonte di esalazioni moleste, obbligatorio provvedere giornalmente al loro allontanamento;
- b. attenersi di norma alle disposizioni di cui alla legge 9.1.89, n. 13, alla legge reg.le 9.9.1991 (barriere architettoniche) e alla legge 5.2.1992, n. 104;
- c. per quanto riguarda i rifiuti liquidi e semi-liquidi valgono le norme legislative in vigore;
- d. vietato tenere o introdurre animali di qualsiasi specie o tenere qualsiasi altra cosa non connessa con l'attività autorizzata;
- e. gli alimenti deperibili, quali la pasticceria, i dolci ecc., senza originaria confezione, devono essere protetti dal contatto con il pubblico, dalla polvere e dagli insetti; lo zucchero a disposizione degli avventori deve essere offerto in bustine o in contenitore chiuso a dosatura automatica;
- f. vietato il contatto con alimenti non confezionati se non con appositi strumenti;
- g. i lavandini per il personale, ivi compresi quelli annessi alle aree adibite alla vendita e/o distribuzione, devono essere con comando automatico a pedale o altro sistema, non a gomito, dotati di asciugamani a perdere e loro raccolta in contenitori con coperchio a comando a pedale, o altro sistema idoneo, nonché di sapone inodore ad erogazione automatica;
- h. negli esercizi pubblici esistenti limitatamente alle attività autorizzate ancora sprovvisti di servizi igienici per il personale (es. centro storico), questi debbono essere ricavati o nell'ambito dei locali stessi, o dello stesso o adiacente edificio, anche in comune con altri esercizi vicini;

- i. tutti i punti di cottura devono essere dotati singolarmente o cumulativamente di idoneo sistema di aspirazione dei fumi e dei vapori e canalizzati in canne fumarie aventi sbocco ad almeno m. 1, 50 sopra il colmo del tetto degli edifici circostanti nel raggio di m. 10, o altro sistema idoneo di neutralizzazione degli stessi.

Qualora per la somministrazione si utilizzino pertinenze esterne ai locali, tali pertinenze devono essere attrezzate in modo tale da proteggere gli alimenti da ogni contaminazione e da garantire la conservazione degli alimenti sia crudi che cotti alle temperature previste dalle norme di legge e all'interno di contenitori idonei, in spazi separati tra i vari tipi di alimenti. Tali pertinenze devono inoltre essere di facile e completa pulizia sia per gli spazi che per le attrezzature.

I requisiti strutturali dei locali devono essere compatibili con i criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 17 dicembre 1992, n. 594.

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme legislative e regolamentari generali in vigore.

## **Articolo 5**

### **Domanda di apertura**

La richiesta non può essere avanzata se non per un locale esistente ed individuato. Il richiedente deve attestare:

#### **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ, EDILIZIA DEI LOCALI**

1. Che i locali sede dell'attività indicati nell'allegata planimetria e siti in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ sono ricompresi in Zona del Piano Regolatore Generale n. \_\_\_\_\_.

2. La costruzione del fabbricato, in cui sono ubicati i predetti locali, è stata assentita con licenza o concessione edilizia n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e che sono stati dichiarati agibili con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_/ opp. per decorrenza termini in data: \_\_\_\_\_.

3. Dalla predetta licenza o concessione edilizia risulta che i locali in questione hanno destinazione \_\_\_\_\_.

4. In alternativa al punto 2) indicare la partita catastale: \_\_\_\_\_.

5. Che i locali non hanno subito modifiche rispetto all'agibilità posseduta.

Il sottoscritto è a conoscenza che qualora l'attività commerciale venisse svolta in edifici o locali la cui destinazione non risultasse conforme alla licenza o concessione edilizia a suo tempo rilasciata o che presentassero altre irregolarità sotto il profilo edilizio-urbanistico, verrà dato corso ai conseguenti provvedimenti sanzionatori, indipendentemente dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione commerciale richiesta.

La richiesta è consentita solo con riferimento a **locali esistenti** e, quindi, possono verificarsi due fattispecie:

¥ struttura esistente e conforme senza necessità di interventi di natura edilizia;

¥ struttura esistente per cui sono in corso interventi di natura edilizia.

Sulla struttura viene richiesto d ufficio solo un parere di idoneit igienico sanitaria prima del rilascio della licenza amministrativa solo un parere di idoneit igienico sanitaria; in seguito l interessato dovr munirsi dell autorizzazione igienico sanitaria ed espletare tutti gli adempimenti in materia.

#### **°Articolo 6** **Parametro numerico**

Il Comune di Napoli procede a

1) rivedere il parametro numerico sulla base di una relazione tecnica elaborata tenendo presenti tutte le articolazioni previste dalla legge, ma rielaborate in funzione della differente visione che ispira il legislatore nella disciplina del commercio dal punto di vista dell organizzazione degli operatori, che dal punto di vista dei consumatori, sia, infine dal punto di vista dell ordinato sviluppo della citt , del suo centro storico e delle sue periferie.

2) stabilire nuovi criteri della revisione del parametro numerico in virt della stretta connessione che si dovr determinare tra le scelte urbanistiche per il commercio ed il turismo e la collocazione territoriale degli EP.

#### **°Articolo 7** **Nuovi parametri**

Il numero delle autorizzazioni disponibili viene considerato unitario per le tipologie di esercizi pubblici presenti sul territorio senza distinzione tra A, B, C e D.

Il riferimento territoriale delle disponibilit e dei trasferimenti nella zona dal 1 gennaio 2001 quello circoscrizionale, intendendosi definitivamente abrogate le suddivisioni per zone da 1 a 20 per la tipologia B e T, R1, R2, R3 e SP per la tipologia A

Non sono soggette a contingente le autorizzazioni di tipologia A e B per la somministrazione ai non alloggiati negli alberghi a 5, 4, e 3 stelle; le autorizzazioni nei centri commerciali, nella media e nella grande distribuzione , in quanto non scindibili e completanti l attivit principale, nei limiti stabiliti dalla legge regionale della Campania di attuazione del decreto legislativo 114/98, le autorizzazioni di tipologia D per i punti ristoro previsti nei parchi pubblici e negli impianti sportivi

Le disponibilit parametriche annuali ed i fattori incrementativi vengono attivati solo semestralmente il 1° febbraio e il 1° luglio di ogni anno, determinandosi, nel medesimo atto, le modalit di rilascio prescelte per il semestre successivo;

Le disponibilit parametriche annuali ed i fattori incrementativi vengono suddivisi in numero pari per ogni circoscrizione;

Le modalit di assegnazione delle licenze potranno essere:

¥ su domanda delle parti secondo l ordine cronologico di presentazione

¥ per bando pubblico

¥ secondo altri criteri di trasparenza messi a punto dal Sindaco nell atto di apertura del parametro, annualmente.

°

°



## REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### **Articolo 1**

##### **Finalit **

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformit  ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalit  dello Statuto della Citt , comportamenti ed attivit  comunque influenti sulla vita della comunit  cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la pi  ampia fruibilit  dei beni comuni e di tutelare la qualit  della vita e dell'ambiente.

##### **Articolo 2**

##### **Oggetto e applicazione**

Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1., detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali

Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorit  Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonch  dai funzionari delle Unit  Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

##### **Articolo 3**

##### **Definizioni**

Ai fini della disciplina regolamentare   considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servit  di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonch  le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di propriet  privata non recintate in conformit  al Regolamento Edilizio;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;

- c) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- d) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

#### **Articolo 4** **Concessioni e autorizzazioni**

Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo,

L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, dal titolare della concessione o della autorizzazione.

Si possono revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta, permessi, licenze, rilasciati in base al presente Regolamento, si intendono accordati:

- a. Personalmente al titolare;
- b. Senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c. Con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;

- d. Con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare, a suo criterio insindacabile le concessioni rilasciate, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

## **Articolo 5**

### **Vigilanza**

Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali.

Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ci sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

Uno dei compiti principali della Polizia Municipale è quello di prevenire e di reprimere gli abusi a danno del consumatore e della collettività, vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardo a:

- ¥ esercizi commerciali
- ¥ laboratori artigianali
- ¥ pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- ¥ mercati, chioschi, o altre strutture commerciali mobili
- ¥ vendite stagionali o itineranti
- ¥ impianti di distribuzione del carburante su aree pubbliche
- ¥ esercenti altre attività economiche e non economiche
- ¥ installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico

Nell'ambito di tale potestà, gli Agenti di Polizia Municipale:

- ¥ eseguono accertamenti nella fase di istruttoria delle pratiche per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni comunali
- ¥ effettuano rilevazioni in materia di prezzi al consumo e sul rispetto degli orari stabiliti per le attività
- ¥ vigilano per la tutela di tutti i beni comunali, dell'ordine e del decoro cittadino
- ¥ contestano le violazioni amministrative accertate nelle materie di competenza
- ¥ inoltrano alla competente Procura della Repubblica le notizie di reato inerenti gli illeciti penali accertati

## **Articolo 6**

### **Sanzioni**

La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.

Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.

Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

## TITOLO II

### SICUREZZA E QUALITÀ, DELL'AMBIENTE URBANO

#### *Sezione I*

#### *Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale*

#### **Articolo 7**

#### **Comportamenti vietati**

A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;

- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
- h) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;

## **Articolo 8**

### **Altre attività vietate**

A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico subordinato alla autorizzazione;
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letteracci, stracci, tovaglie, o simili quando ci determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

## **Articolo 9**

### **Pulizia**

Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico.

È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

Quando l'attività di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

## *Sezione II*

### *Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale*

#### **Articolo 10**

##### **Manutenzione delle facciate degli edifici**

A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture.

#### **Articolo 11**

##### **Tende su facciate dei negozi e vetrine**

La collocazione di tende e il rifacimento delle vetrine sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) oggetto di specifica autorizzazione comunale.

#### **Articolo 12**

##### **Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale**

A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, sono interdette al commercio su aree pubbliche le aree di particolare pregio.

Nelle zone cittadine indicate al comma 1. l'Amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale e artigianale, sempre che venga effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente, di altri prodotti purché nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate.

## *Sezione III*

### *Disposizioni particolari di salvaguardia del verde*

#### **Articolo 13**

##### **Divieti**

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) danneggiare la vegetazione;
- b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- d) calpestare le aiuole;
- e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco.

## **Articolo 14**

### **Attività particolari consentite in parchi pubblici**

Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto la autorizzazione prescritta dalla legge:

- a) l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
- b) l'attività dello spettacolo viaggiante

Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.

Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1. non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera della attività e ricoverate in luoghi opportuni.

È fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1.

Oltre a quanto previsto al comma 1. può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettono, la installazione di giostrine o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.

In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedale e di animali.

La Civica Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

## **TITOLO III**

### **OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI**

#### *Sezione I*

#### *Disposizioni generali e specificazioni*

## **Articolo 15**

### **Disposizioni generali**

A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

- a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
- b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;
- c) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.

Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2. , sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.

La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce solo alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.

Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale

Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

## **Articolo 16**

### **Specificazioni**

Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili si distinguono in:

- a) **occasionali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
- b) **temporanee**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
- c) **stagionali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
- d) **annuali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombrato dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

## Sezione II

### Disposizioni particolari per manifestazioni ed attivit  varie

#### Articolo 17

##### Occupazioni per manifestazioni

Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre al parere dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalit  di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici.

In presenza di una pluralit  di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuter  l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la pi  ampia fruibilit  del territorio.

L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinch  siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

L'autorizzazione per l'occupazione subordinata, salvo che il Servizio di Polizia Amministrativa non lo ritenga necessario, alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa   effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali disciplinata da specifico regolamento.

#### Articolo 17

##### Occupazioni con spettacoli viaggianti

La occupazione di aree per l'allestimento di attivit  di spettacolo viaggiante pu  avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate. La durata delle concessioni per lo spettacolo viaggiante  :

1. temporanea se richiesta per un periodo di tempo limitato
2. ordinaria, se riportata all'anno solare,

Fra pi  richieste per lo spettacolo viaggiante si procede mediante sorteggio. L'aggiudicazione avviene in favore del primo sorteggiato. In caso di impedimento o di ingiustificata inosservanza di eventuali prescrizioni comunali, l'area rimane aggiudicata al secondo sorteggiato e cos  di seguito.

La concessione di aree ai Circhi equestri soggiace a particolare disciplina. In carenza della classificazione dei circhi il Comune di Napoli, distingue gli stessi in base alla misura dell'asse del tendone che sarà autocertificata, in:

- ¥ circhi di prima categoria, con un numero di posti superiore a 200 a tendone con l'asse maggiore superiore a 44 metri;
- ¥ circhi di seconda categoria, da 1000 a 2000 posti ed asse del tendone da 40 a 44 metri;
- ¥ circhi di terza categoria, da 600 a 900 posti ed asse del tendone da 35 a 44 metri;
- ¥ circhi di quarta categoria, da 350 a 500 posti ed asse del tendone da 31 a 34 metri;
- ¥ circhi di quinta categoria da 100 a 300 posti ed asse del tendone da 20 a 28 metri;

Per il periodo natalizio, sarà sempre consentita una installazione su area comunale ed una su area privata. L'installazione di circhi, parchi divertimenti, di complessi secondari od attrazioni singole, avverrà, ove ricorrano più richieste per la medesima area, mediante sorteggio; il sorteggio nell'unica area comunale, nelle festività natalizie, verrà effettuato con il seguente sistema:

1. prioritariamente fra i circhi senza animali, intendendosi per tali, quelli che possono documentare l'assenza di animali da non meno di tre anni;
2. in via subordinata, nel caso che il sorteggio sub 1) sia andato deserto, tra i circhi non inferiori alla terza categoria;
3. in via subordinata, fra gli altri circhi;

Sempre per Natale, le aree private disponibili, su domanda dei proprietari, per il periodo delle festività natalizie, verranno sottoposte a sorteggio relativamente alla possibilità di tale specifica utilizzazione da parte dei titolari delle stesse; L'aggiudicatario di tale facoltà, a seguito del sorteggio che sarà effettuato nella prima decade di ottobre, su domande pervenute al Servizio di Polizia Amministrativa. Per gli altri periodi dell'anno le aree private sono liberamente concedibili.

Per il periodo pasquale, non eccedente i 30 giorni, sarà consentita sull'area la presenza di un circo di quarta o di quinta categoria.

Il sorteggio riferito all'unica area comunale, negli altri periodi dell'anno, avverrà in forma ordinaria. In ogni caso viene imposto agli esercenti dei circhi, il versamento di una cauzione, a garanzia della ottenuta concessione e dell'integrità del suolo da svincolarsi al termine della concessione stessa, su nulla-osta dai competenti Uffici. Le singole concessioni di aree per l'installazione dei circhi avranno la durata massima di tre mesi, senza la possibilità di proroga, trascorsi i quali la località dovrà rimanere sgombera ed in completo riposo almeno per giorni trenta dall'effettivo sgombero, con facoltà del Comune di non accordare, in caso di inottemperanza quale sanzione accessoria, l'autorizzazione all'esercizio in aree cittadine fino a due anni successivi.

Per le altre attrazioni dello spettacolo viaggiante la durata dell'occupazione di due anni e rimane possibile la richiesta di rinnovo, che prevale sulle nuove domande per la medesima area.

## **Articolo 18**

### **Occupazioni con elementi di arredo**

A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e

fioriere), a condizione che ci non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

Analoga occupazione pu essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1., anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

### **Articolo 19** **Occupazioni con strutture pubblicitarie**

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione pu essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione e in conformità con il Piano Generale degli Impianti pubblicitari.

### **Articolo 20** **Occupazioni per lavori di pubblica utilità**

Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Sezione di Polizia Municipale competente per territorio nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.

La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale pu disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione pu essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

## **Articolo 21**

### **Occupazioni per attivit di riparazione di veicoli**

L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attivit di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via subordinata a specifica autorizzazione. Essa pu essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.

Ø fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1., di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.

L'autorizzazione di cui al comma 1. valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

Lo spazio antistante l'esercizio non costituisce passo carrabile, ma ordinario spazio di occupazione suolo.

## **Articolo 22**

### **Occupazioni per traslochi**

Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessit di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo, alla Sezione del Corpo di Polizia Municipale competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

## **Articolo 23**

### **Occupazioni di altra natura**

L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalit e alla durata della occupazione.

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche, necessario ottenere la approvazione del Sindaco e salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli, e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.

Il Sindaco nel concedere il permesso, dovr anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di una apposita commissione.

## **Articolo 24**

### **Occupazioni per comizi e raccolta di firme, per associazioni senza scopo di lucro e analoghe iniziative.**

L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonch per comizi in

periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.

L'autorizzazione deve essere richiesta almeno trenta giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente. Con specifico provvedimento della Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

In presenza di più domande si valuta la possibilità di coesistenza; solo laddove la stessa non risulti possibile, si procede all'assegnazione secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

### *Sezione III*

#### *Disposizioni particolari per attività commerciali*

### **Articolo 25**

#### **Occupazioni con chioschi e dehors**

Le occupazioni di suolo pubblico per chioschi e dehors sono preliminari a qualsiasi altra autorizzazione per la realizzazione, costituendo la legittimazione soggettiva alle ulteriori richieste.

Le richieste possono essere di semplice installazione per strutture precarie e temporanee (manufatti smontabili e non infissi al suolo (criterio strutturale) e destinati ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici e cronologicamente delimitati (criterio funzionale)), di tipo edilizio per strutture stabili.

Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici.

Analoga possibilità sussiste per le edicole, i chioschi, ed altre strutture da installare su suolo pubblico in funzione del commercio o della somministrazione di alimenti e bevande.

Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1. si devono osservare, le seguenti disposizioni.

Relativamente agli oggetti di cui al primo comma si fa riferimento all'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione e/o ad un esercizio commerciale.

Il titolare di un negozio o un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare, su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere preventiva autorizzazione, e allo stesso modo, per le strutture destinate al commercio non antistanti esercizi.

Il titolare dovrà presentare ai Servizi competenti, almeno sessanta giorni prima di quello previsto per la installazione formale istanza in bollo, indirizzata al Sindaco, corredata dalla seguente documentazione:

- a) progetto in tre copie, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata,

nonch  l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui la struttura viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali. Dovranno prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni della installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici ecc...

b) relazione scritta;

c) campione del tessuto della eventuale copertura;

d) fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) del luogo dove la struttura dovr  essere inserito;

L'autorizzazione precaria, temporanea e concessa di massima per periodi stagionali: pertanto dovr  essere richiesta ogni volta con formale istanza in bollo, nei termini di cui al secondo comma.

La struttura autorizzata dovr , a cura e spese del titolare essere temporaneamente rimossa qualora si verifichi la necessit  di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.

In occasione di rinnovo, ove la struttura sia quella collocata nella stagione immediatamente precedente, la dichiarazione, in calce all'istanza, del titolare attestante la totale conformit  a quella precedentemente autorizzata, esimer  il titolare stesso dal produrre la documentazione elencata.

Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento dovr  essere rimosso dal suolo pubblico.

Entro 60 giorni dalla data di installazione il titolare dell'autorizzazione tenuto a consegnare, idonea documentazione fotografica - almeno 2 foto a colori formato 9x12 - della struttura installata.

La documentazione fotografica indispensabile per eventuale e successivo rinnovo dell'autorizzazione.

La struttura concessa non deve interferire con la viabilit  veicolare e con i flussi pedonali. In particolare nell'installazione dovr  essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali che di norma deve essere di metri due. Pu  fare eccezione il caso in cui la struttura a filo marciapiede ed il marciapiede stesso inferiore a metri due, purch  venga lasciato uno spazio pedonale almeno pari alla larghezza del marciapiede; eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura della citt  e addebitati al titolare.

Per i chioschi e similari occorre attenersi alle indicazioni di arredo urbano del competente Servizio.

Per i dehors non dovranno mai essere realizzate chiusure frontali o laterali. La copertura dei dehors consentita purch  siano usati materiali in sintonia con l'aspetto cromatico degli edifici prospicienti, impermeabilizzati e resistenti, comunque opachi, con l'esclusione di ondulati vari o similari.

Eventuali iscrizioni pubblicitarie devono essere oggetto di apposita autorizzazione nella sede opportuna.

In presenza di specifici vincoli di legge sempre necessario ottenere il nulla osta degli enti interessati. Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisioriet  della presenza, l'impiego degli ombrelloni  consentito in tutto il territorio urbano, in ogni situazione storico-ambientale riconoscibile. In particolare, la tipologia caratterizzata da una solida struttura in legno naturale con telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato, particolarmente adatta per le piazze storiche e per tutti gli ambiti di pregio architettonico ambientale.

Per le tende a pantalera, costituite da uno o pi  teli retraibili, semplicemente aganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo,  necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il

punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici al di sopra delle stesse. Per la versatilità e per la leggerezza della tipologia ne è consentito un uso pressoché generalizzato in tutto il territorio urbano, in ogni situazione storico ambientale riconoscibile con la sola esclusione delle piazze storiche e delle gallerie. Il loro impiego è particolarmente consigliato nelle vie di ridotta sezione della zona urbana centrale storica.

Per il capanno costituito da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo, è necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici al di sopra delle stesse. Non è consentita la realizzazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2, 10 dal piano di calpestio. Il capanno può essere utilizzato in tutto il territorio urbano, esclusi gli ambiti di particolare pregio architettonico ambientale.

Il padiglione si presenta, di massima, con due soluzioni: a piccoli moduli ripetuti (max m. 2, 00x2, 00) di pianta quadrata, con struttura metallica e/o lignea e copertura in tela; a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa. Della prima soluzione è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, escluse piazze storiche, portici, gallerie e zona urbana centrale storica. La seconda soluzione, comportando un maggior impatto sull'ambiente, richiede generalmente ampi spazi di inserimento e, quindi, è ammessa solo in ampi contesti di recente realizzazione ove possono essere accettabili anche sequenze di elementi modulari accostati.

Soluzioni a chiosco o gazebo, con struttura metallica e/o lignea sono idonee soprattutto per parchi, giardini e piazze di recente realizzazione mentre nelle zone di interesse storico e/o ambientale tali soluzioni, se di particolare qualità progettuale, possono essere autorizzate per motivi eccezionali e documentati. Non sono escluse altre strutture nuove appositamente progettate, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, purché in linea con i criteri generali del presente regolamento e purché l'inserimento nel contesto, per quanto attiene forme, volume, colori e materiali, sia corretto. Possono anche essere realizzati chioschi o gazebo nei parchi purché progettati, per quanto attiene dimensioni, materiali e colori, nel rispetto della situazione ambientale circostante.

Le strutture autorizzate secondo i criteri previgenti potranno essere conservate per non più di due anni, a condizione che il titolare della struttura, del negozio o esercizio pubblico di somministrazione assuma formale impegno ad adeguare la struttura siccome previsto dal presente regolamento.

L'autorizzazione per le strutture destinate al commercio ha durata decennale in conseguenza della durata decennale dell'autorizzazione annonaria su suolo pubblico su posteggio.

L'autorizzazione per l'occupazione con dehors stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

## **Articolo 26**

### **Occupazioni per temporanea esposizione**

In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali

li, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

In tali esposizioni non pu in alcun modo svolgersi attivit , anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

#### **Articolo 27**

##### **Occupazioni per esposizione di merci**

A chi esercita attivit commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via pu essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purch il marciapiede sul quale l'esercizio si afaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.

I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali.

L'autorizzazione di cui al presente articolo valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Gli esercenti attivit commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purch l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacit motoria.

#### **Articolo 28**

##### **Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali**

Fermo restando quanto disposto in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, pu consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilit ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purch l'attivita sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attivita di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attivita analoghe esercitate in sede fissa.

#### **Articolo 29**

##### **Commercio in forma itinerante**

I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessit di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attivita in forma itinerante, nel rispetto dei limiti imposti dal regolamento per il commercio su suolo pubblico.

### **Articolo 30** **Mestieri girovaghi**

Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.

L esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

L esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

## **TITOLO V** **TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

### **Articolo 31** **Disposizioni generali**

Chiunque eserciti un arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

I Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l esercizio dell arte, del mestiere o dell industria responsabile delle molestie o dell incomodo.

È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

### **Articolo 32** **Spettacoli e trattenimenti**

I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all esterno tra le ore 24 e le ore 8.

Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

**Articolo 33**  
**Circoli privati**

Ai responsabili dei circoli privati fatto obbligo di osservare le medesime prescrizioni.

**TITOLO VI**

**MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

**Articolo 34**  
**Tutela degli animali domestici**

In ogni luogo e circostanza fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.

Ø vietato abbandonare animali domestici.

Ø vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Ø obbligatori il rispetto di tutte le norme per la protezione degli animali.

**Articolo 35**  
**Tutela degli animali nei circhi**

Sia nelle aree pubbliche che nelle aree private dovr essere stipulato un protocollo d intesa, tra l impresa circense e l Amministrazione Comunale.

Prima che l impresa inizi la propria attivit dovr produrre il nula-osta rilasciato dall A.S.L.

dell ultimo comune di provenienza.

L Amministrazione Comunale, tramite i competenti organi dell A.S.L. potr sottoporre persone, animali e attrezzature a un controllo sanitario diretto ad accertare che sussistono le condizioni per il rilascio dell autorizzazione prescritta ai sensi delle disposizioni vigenti;

L impresa circense dovr produrre valida documentazione attestante di aver stipulato contratto per lo smaltimento dei rifiuti solidi e acque nere;

I Direttori ed i titolari si impegnano a rispettare il protocollo d intesa tra l Ente Nazionale Circhi e l Ente nazionale protezione animali per la salvaguardia delle condizioni di mantenimento e di stabulazione degli animali al seguito dei complessi circensi;

Il Servizio veterinario dell A.S.L. incaricato di procedere al controllo dell effettivo rispetto di tale protocollo e di accertare la condizione degli animali, sia precedentemente all inizio dell attivit che nel corso dell attivit stessa. In caso di accertate violazioni l autorizzazione potr essere non concessa o sospesa, fatte salve le pi gravi sanzioni previste dalla legge;

Il Circo assegnatario s impegna inoltre ad esibire un elenco degli animali, contenente i dati segnaletici di ognuno di essi.

## TITOLO VII

### NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

#### **Articolo 36** **Esposizione dei prezzi**

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

#### **Articolo 37** **Servizi igienici**

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

## TITOLO VIII

### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### **Articolo 38** **Controllo e Sanzioni**

Le turbative e le abusive occupazioni del suolo pubblico, in caso di rifiuto da parte di chi di dovere di adempiere ad horas, saranno rimosse con ordinanza da emettersi dal dirigente del Servizio competente e notificata agli interessati a mezzo degli agenti di polizia Municipale, salvo i casi in cui la legge preveda la rimozione immediata senza particolari ordini dell'autorità.

Inoltre, agli Agenti di Polizia Municipale è affidato:

¥ la notificazione ed esecuzione di provvedimenti emessi dall'Autorità Amministrativa per il controllo delle attività abusive e di ogni altro provvedimento costituente sanzione amministrativa, accessoria e/o disciplinare, come la chiusura e/o l'inibizione dell'attività abusiva

Le attività di controllo e repressione avvengono:

¥ su segnalazione o esposto di qualsiasi cittadino

¥ su richiesta dell'Ufficio che rilascia l'autorizzazione o la concessione, che delega la Polizia Municipale a verificare le condizioni necessarie al rilascio del titolo richiesto

¥ su iniziativa dell'agente che ha operato sul territorio

A seguito dell'emissione di provvedimenti sanzionatori amministrativi, la Polizia Municipale procede ad adottare tutti gli atti necessari per pervenire alla esecuzione coatta di quanto disposto sia in materia di rimozione di oggetti dal suolo pubblico sia in materia di chiusure degli esercizi.

**Articolo 39**  
**Disposizioni transitorie**

1. L'adeguamento delle strutture esistenti deve avvenire entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Possono essere emanate normative specifiche per la disciplina delle singole licenze, concessioni e autorizzazioni e per l'adeguamento alle norme sulla trasparenza.

**Articolo 40**  
**Abrogazioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana previgente e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

## REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE E SANIT, PUBBLICA

### *Stralcio per il Piano della rete distributiva*

#### PREMESSA

L obiettivo del Comune di Napoli di fornirsi del Regolamento Comunale di Igiene e Sanit Pubblica e Veterinaria concernente:

1. Disposizioni generali in materia di igiene, sanit pubblica e tutela ambientale
2. Igiene dell ambiente fisico
3. Igiene degli alimenti

Il presente regolamento riguarda solo quanto attiene all attuazione del D.L.vo 114/98 ed enuclea nell ambito del Regolamento Sanitario gli aspetti attinenti al commercio per:

1. gli esercizi commerciali non alimentari
2. gli esercizi commerciali alimentari e misti
3. commercio su aree pubbliche
4. la somministrazione di alimenti e bevande

Vista la L. 30/4/62, n° 283 ed il relativo decreto di attuazione approvato con D.P.R. 26/3/80 n° 327

Vista la L. 23/12/78, n° 833 e successive modifiche

Visto il D.L.vo 30/12/92, n° 502

Visto il T.U.L.C.P. approvato con R.D. 4/2/15, n° 148

Vista la L.R. 8/3/85, n° 13

Vista la L.R. 23/8/83, n° 25

Visto il T.U.L.P.S approvato con R.D. 27/7/34, n° 1265

Visto il D.L.vo 31/3/98, n° 114

Visto il D.P.R. 10/12/97, n° 495

Visto il D.P.R. 30/12/92, n° 559

Visto il R.D. 20/12/28, n° 3298

Visto il D.L.vo 30/12/92, n° 530

Visto il D.L.vo 30/12/92, n° 531

Visto il D.L.vo 26/5/97, n° 155

Visto il D.L.vo 26/5/97, n° 156

Visto il D.P.R. 20/10/98, n° 447

Vista l'Ordinanza del Ministero della Sanità 2/3/2000°

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

##### Autorizzazione sanitaria

L'autorizzazione viene rilasciata contestualmente al provvedimento anonario, laddove occorra.

Per ottenere tale autorizzazione occorre:

- 1) domanda unica in carta legale indirizzata al Sindaco riportante i dati personali, le indicazioni dell'attività che si intende svolgere, la richiesta del rilascio della concessione edilizia se necessaria, e di qualsiasi altra autorizzazione, concessione o nulla osta compresa l'autorizzazione sanitaria ex art. 231 per la realizzazione dell'attività a svolgere; in particolare nella domanda dovranno essere riportate tutte le specifiche di cui al co. 1 dell'art. 26 del D.P.R. 327/80 con l'indicazione della partita IVA o del Codice fiscale e con allegata la documentazione di cui al co. 2 dello stesso articolo; tale documentazione deve essere redatta da un professionista iscritto all'Albo dei geometri o degli ingegneri o degli architetti; la planimetria, dovrà essere in doppia copia di cui una verrà vista come conforme all'originale e restituita all'operatore per essere obbligatoriamente conservata nei locali autorizzati a disposizione degli organi di vigilanza; nella domanda dovrà essere indicata l'eventuale carattere stagionale dell'attività
- 2) fotocopia dell'atto costitutivo se il richiedente è una società;
- 3) marche da bollo necessarie

Il funzionario dello sportello unico responsabile del procedimento invierà copie della documentazione di cui sopra a tutti gli enti responsabili dei dovuti accertamenti e componenti della conferenza dei servizi tra i quali devono figurare l'U.O.P.C. e l'U.O. Veterinaria del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. competenti per territorio.

A conclusione delle procedure, gli stessi enti procederanno al collaudo della struttura acquisendo come condizione necessaria la fotocopia del certificato di conformità dell'impianto elettrico alle norme CEI (L. 46/90) e la denuncia di messa a terra (scheda rosa — L. 547/55) in presenza di personale dipendente od in caso di società;

Nelle more del pieno funzionamento dello sportello unico gli operatori potranno presentare l'istanza corredata della predetta documentazione presso le sedi delle U.O.P.C. o delle U.O. Vet. competenti per territorio; in tal caso le suddette UU.OO. cureranno gli iter burocratici come ai commi precedenti eventualmente invitando altri enti sanitari ad esprimere i rispettivi pareri esclusivamente per aspetti igienico sanitari; in tal caso sarà compito del richiedente munirsi di tutte le eventuali altre autorizzazioni o permessi che esulano dall'aspetto igienico-sanitario;

Per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria per strutture utilizzate per il commercio su aree pubbliche in cui sia da effettuare la preparazione o la trasformazione di alimenti, il richiedente si atterrà alle stesse procedure e dovrà allegare inoltre le speci-

che di cui al punto 3 dell art. 8 dell Ordinanza Ministero della Sanit 2/3/00 e la fotocopia del libretto di circolazione se trattasi di automezzo

°Le autorizzazioni sanitarie ex art. 44 del D.P.R. 327/80 per il trasporto di alcuni tipi di alimenti sono rilasciate dal Sindaco su preventiva domanda dell operatore e dopo le verifiche effettuate dalle UU.OO. responsabili degli accertamenti sanitari.

Gli operatori per ottenere il rilascio dell autorizzazione di cui al comma precedente, dovranno presentare all Ufficio Sportello Unico, o nelle more della piena operatività di quest ultimo, all U.O.P .C. o all U.O.VET. competenti per territorio, la seguente documentazione:

- 1) domanda in carta legale a firma semplice riportante le specifiche di cui al co. 1 dell art. 45 del D.P.R.327/80 con l indicazione della partita IVA o del codice fiscale;
- 2) dichiarazione di cui al co. 2 dello stesso art. 45 se presumibilmente il contenitore viene a contatto con l alimento (trasporto di carni in quarti e mezzane non confezionate, pesce non confezionato, alimenti sfusi, alimenti liquidi, etc.);
- 3) marca da bollo;
- 4) fotocopia del libretto di circolazione da cui si evinca il possesso ed il tipo di classificazione ATP se necessario;

L accertamento dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni ex art. 44 D.P.R. 327/80 espletato congiuntamente dalla U.O.P.C. e dalla U.O.V. competenti per territorio nel caso di trasporto di alimenti di sostanze alimentari sfuse (co. 1, punto a), solamente dalla U.O.P.C. nel caso di trasporto di alimenti surgelati ( co. 1, punto b), solamente dalla U.O.V. nel caso di trasporto di carni o prodotti della pesca (co. 1, punto c).

Per la voltura dell autorizzazione stessa con l annotazione a margine del nuovo titolare; in tal caso il richiedente dovr presentare presso gli enti di cui all art. 12:

- domanda in bollo indirizzata al Sindaco della richiesta di voltura contenente i dati personali e la P.I. od il C.F.;in tale domanda il richiedente dovr autocertificare che non sono state apportate modifiche allo stato dei luoghi
- autorizzazione sanitaria in originale

I titolari o conduttori delle industrie alimentari autorizzate sanitariamente sono tenuti ad esporre in modo ben visibile al pubblico l autorizzazione sanitaria

## **Articolo 2**

### **Parere sanitario**

L interessato, indipendentemente dalla procedura autorizzativa di cui ai precedenti articoli, al fine di ottenere un parere per iscritto, su progetti di apertura, trasformazione, ampliamento e modificazione di esercizi pubblici, negozi e impianti di produzione, deve rivolgersi alla Azienda Sanitaria territorialmente competente presentando la documentazione suddetta in unica copia.

Gli interessati possono richiedere, ai Servizi e UU.OO. competenti, il rilascio, sulla base della documentazione esibita, di un parere tecnico preventivo sull ubicazione, sull allestimento dei locali, degli impianti e delle attrezzature, ecc., sulla completezza della documentazione e sulla rispondenza alla normativa in vigore;

Altri uffici del Comune, laddove non occorra l autorizzazione sanitaria, possono, per controllare le autocertificazioni e gli autocontrolli, richiedere un parere sanitario

### **Articolo 3**

#### **Libretto sanitario**

Il libretto deve essere rilasciato all'interessato richiedente dalla A.S.L. nel cui territorio di competenza residente, alle condizioni di cui agli artt. 14 della legge 283/62 e da 37 a 41 del D.P.R. 327/80; in particolare:

- l'interessato redige, sotto la propria responsabilità, la scheda anamnestica personale dell'apposito schedario dell'A.S.L.;
- il richiedente-interessato si sottopone alla visita medica del Responsabile del Servizio o della U.O. di Igiene Pubblica e del Territorio o suo delegato e agli accertamenti ritenuti eventualmente necessari o opportuni dal Sanitario sopra specificato per il rilascio del libretto sanitario e/o del rinnovo;
- il richiedente all'atto della prima richiesta sottoposto ad apposito colloquio con il medico del Servizio o U.O., dimostrando il possesso dei principi elementari che guidano i corretti comportamenti diretti ad evitare e rimuovere ogni causa di insalubrità degli alimenti e bevande, con particolare attenzione al ciclo di lavorazione e alla mansione del richiedente.

Particolari e più mirati accertamenti dovranno essere effettuati su quei lavoratori che hanno soggiornato all'estero in zone ad alta endemia di determinate malattie infettive trasmissibili.

Il libretto ha la validità di un anno e per il rinnovo, da effettuarsi entro la scadenza annuale, valgono le norme sopra specificate.

La richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data di scadenza ed il rinnovo dovrà essere concesso entro cinquanta giorni dalla richiesta, salvo revoca per comprovati motivi.

### **Articolo 4**

#### **Autocontrollo**

Il titolare delle attività, tenuto ad intraprendere tutte le azioni destinate ad assicurare e dimostrare che le operazioni che si svolgono nell'esercizio rispettano le norme di igiene e le buone tecniche di lavorazione. In particolare deve garantire la corretta applicazione di tutte le disposizioni atte a minimizzare il rischio microbiologico o chimico per il consumatore applicando il metodo HACCP (Piano di Autocontrollo), le cui modalità sono fissate dalle specifiche normative (D.L.n°155 del 26/5/97).

Entro nove mesi dalla data dell'inizio attività, i piani di Autocontrollo devono essere depositati presso le U.U.OO., competenti per territorio, le quali, nel caso in cui le procedure non soddisfino le previsioni di sicurezza degli alimenti minime previste e/o esistano fondati motivi di pericolo per la salubrità dei prodotti in vendita, potranno ordinare modifiche sia allo stesso Piano che alle strutture ed alle attrezzature.

Il Piano di Autocontrollo deve comunque prevedere:

- a) identificazione delle fasi che potrebbero rivelarsi critiche per la sicurezza degli alimenti e individuazione, applicazione, mantenimento e aggiornamento delle opportune procedure di sicurezza.
- b) controllo dei metodi di pulizia e disinfezione e del rispetto delle norme igienico-sanitarie specifiche anche mediante prelievi ed analisi di campioni, effettuate da laboratori autorizzati ed accreditati dagli organi competenti, conservazione dei risultati dei controlli e degli esami per la loro presentazione alle Autorità competenti.
- c) informazione all'Autorità sanitaria sull'eventuale rischio sanitario emerso dai risultati dell'autocontrollo.

## Articolo 5

### Vigilanza, prevenzione e controllo

Le Unit Operative di Prevenzione Collettiva e le Unit Operative Veterinarie del Dipartimento di Prevenzione dell A.S.L. NA 1, di cui all art. 8 del DPR 519/93, e chiunque altro ne abbia la facolt , esercitano la vigilanza ed il controllo su qualsiasi sostanza destinata all alimentazione umana con le modalit per quanto possibile del controllo di filiera; il controllo di filiera prevede la vigilanza dalla produzione primaria al consumo finale delle derrate alimentari che viene effettuata dalle citate UU.OO. secondo le rispettive competenze (alimenti di origine non animale — alimenti di origine animale) e comunque nel pi alto spirito di collaborazione reciproca che garantisca , dall apporto comune, una pi sicura salvaguardia della salute pubblica; oltre agli alimenti in s la vigilanza si esplicher sui materiali destinati al contatto con gli alimenti, sugli imballaggi, sui contenitori, sui mezzi di trasporto, sulle attrezzature e sull igiene del personale.

Il controllo ufficiale sugli alimenti ha il fine di assicurare la conformit dei prodotti alimentari alle disposizioni vigenti diretti a prevenire i rischi per la salute pubblica, a proteggere gli interessi dei consumatori e quelli inerenti la corretta informazione.

Tale attivit svolta anche dal personale del Comando carabinieri per la sanit , funzionalmente dipendente dal Ministero della sanit . Gli atti amministrativi compilati da detto personale vengono inoltrati all autorit sanitaria competente per territorio in conformit alle procedure previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e dal relativo regolamento d esecuzione.

°

## CAPO II

### ESERCIZI COMMERCIALI NON ALIMENTARI

°

## Articolo 6

### Requisiti dei locali

Per i locali commerciali l altezza media deve essere non inferiore a m. 3.

Per i locali a copertura inclinata o variabile, l altezza minima deve essere almeno m. 2, 20.

Fatte salve motivate esigenze e/o specifiche prescrizioni dell Azienda U.S.L., la superficie utile minima dei locali commerciali deve essere 9 mq con larghezza minima di m.2 .

Per superficie utile del locale si intende la superficie al netto delle murature.

I locali devono essere illuminati con luce naturale diretta, omogeneamente diffusa.

La superficie illuminante deve corrispondere ad almeno 1/8 della superficie utile del locale se la superficie del locale inferiore a 100 m<sup>2</sup> e 1/10 della superficie utile del locale, con un minimo di 12, 5 m<sup>2</sup>, se la superficie del locale compresa tra 100 e 1000 m<sup>2</sup>

Ogni locale deve essere dotato di impianto di illuminazione artificiale. L intensit , la qualit e la distribuzione delle sorgenti di luce artificiale devono essere idonee allo svolgimento dello specifico compito visivo.

Tutti i locali devono essere dotati di superfici apribili attestate su spazi esterni, pari a:

— 1/8 della superficie utile del locale se la superficie del locale inferiore a 100 m<sup>2</sup>

—1/12 della superficie utile del locale, con un minimo di 12, 5 m<sup>2</sup>, se la superficie del locale compresa tra 100 e 1000 m<sup>2</sup>

—1/16 della superficie utile del locale, con un minimo di 83, 5 m<sup>2</sup>, se la superficie del locale superiore a 1000 m<sup>2</sup>.

Nel computo complessivo possono essere compresi i portoni e le porte di ingresso per un massimo del 50% della superficie aerante prevista.

L'impianto di aerazione artificiale non da intendersi sostitutivo dell'aerazione naturale.

Qualora il processo produttivo, per comprovate esigenze tecniche, debba necessariamente svolgersi in locali aerati artificialmente, potrà essere fatto ricorso ad aerazione artificiale con impianti i cui progetti dovranno essere preventivamente sottoposti alla valutazione dell'A.S.L.

Nei locali aperti al pubblico destinati ad esposizione e vendita, limitatamente alle aree in cui vi sia la presenza del pubblico, possono essere ammesse, su parere dell'A.S.L., zone prive di illuminazione e aerazione naturali, purché vengano installati idonei sistemi di aerazione e illuminazione artificiale

#### **Articolo 7**

##### **Adempimenti amministrativi**

Per i negozi non alimentari non sono previste né autorizzazioni né controlli preventivi; pertanto, il rispetto dei requisiti di cui al CAP.1 art.1 viene autocertificato nell'apposita modulistica. La vigilanza eventuale, successiva, compete agli organi di Polizia Municipale.

°

### **CAPO III**

#### **ESERCIZI COMMERCIALI ALIMENTARI E MISTI**

#### **Articolo 8**

##### **Requisiti igienici dei locali e delle attrezzature**

Per l'attivazione dell'esercizio necessario, oltre a quanto previsto per gli esercizi non alimentari, il rispetto dei seguenti requisiti:

- a. accesso diretto dalla via pubblica o di uso pubblico,
- b. tutti i locali destinati ad attività lavorativa ad eccezione di quelli accessori, devono di norma avere una altezza minima di mt. 3, 00
- c. i locali accessori (i servizi igienici, spogliatoi, ecc.) devono di norma avere una altezza minima di mt. 2, 40;
- d. tutti i locali devono essere dotati di idonei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, secondo le norme vigenti, ben asciutti, adeguatamente illuminati, sufficientemente ampi per contenere, con una razionale distribuzione, gli arredi, le attrezzature, l'utenzieria e quanto altro occorre ai fini della conduzione dell'esercizio, per consentire agevolmente il lavoro del personale e del pubblico. Pareti e pavimenti, costruiti con materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. Le caratteristiche tecnico-costruttive dei locali devono essere tali da garantire in ogni caso una facile ed adeguata pulizia;
- e. aperture con l'esterno dotate di dispositivi atti ad evitare l'ingresso di insetti, roditori e animali randagi;

- f. locale di deposito degli alimenti, preferibilmente separato, in ogni caso ben aerato ed asciutto, corrispondente per ampiezza all'entità dell'attività commerciale e provvisto, nel caso di alimenti deteriorabili, di un adeguato numero di impianti frigoriferi di conservazione;
- g. il locale destinato alla vendita, deve essere attrezzato per l'esposizione e la conservazione dei prodotti alimentari, separati per genere e sollevati da terra di almeno 30 cm.. I banchi di vendita devono avere un ripiano di materiale inalterabile, impermeabile lavabile e disinfettabile, e vetrine che garantiscano la perfetta igiene anche quando abbiano apertura permanente per la loro manipolazione ai fini della vendita. Le vetrine di esposizione degli alimenti non confezionati devono essere accessibili solo dalla parte dell'addetto. Le celle, gli armadi e i banchi frigoriferi devono essere dotati di termometro a lettura esterna;
- h. essere dotati di acqua potabile proveniente da acquedotto pubblico; se sono dotati di approvvigionamento idrico autonomo, deve essere effettuata analisi trimestrale dell'acqua utilizzata, che confermi i requisiti di potabilità; nel caso di installazione di impianti di accumulo o sollevamento, necessario effettuare al punto o ai punti di erogazione analisi analoghe.
- i. servizi igienici, ubicati all'interno dell'esercizio, e distinti per sesso quando il numero degli addetti superiore a 10 unità, costituiti da:
  - j. un locale di superficie minima pari a mq 1, 2 destinato a ad accogliere un gabinetto fornito di vaso a caduta d'acqua;
  - k. un antibagno di pari superficie con lavabi ad acqua corrente fredda e calda con comando di erogazione non azionabile a mano o a gomito, con distributore di sapone liquido o in polvere ad erogazione automatica e con asciugamani non riutilizzabili dopo l'uso, con eventuale contenitore di raccolta con coperchio a comando a pedale;
  - l. i locali adibiti a servizi igienici sono provvisti di pavimenti e pareti costruiti con materiale impermeabile (le pareti fino all'altezza di 180 cm), facilmente lavabili e disinfettabili, nonché di sistemi di corretta areazione naturale o meccanica secondo le norme vigenti;
- m. idonea separazione fra i servizi igienici ed i locali di vendita;
- n. vano spogliatoio con superficie non inf. a mq 2 in caso di un solo addetto e dotato di armadietti a due scomparti per abiti civili e da lavoro; gli spogliatoi devono essere distinti per sesso quando il numero degli addetti superiore alle 5 unità. Qualora il locale destinato ad antibagno sia di ampiezza adeguata potrà essere consentito l'utilizzo dello stesso anche per uso spogliatoio.
- o. apposito reparto o armadietto per il deposito delle attrezzature occorrenti per le pulizie (qualora il locale destinato ad antibagno sia di ampiezza adeguata potrà essere consentito l'utilizzo dello stesso per il suddetto armadietto).
- p. essere dotati per la raccolta di rifiuti solidi di recipienti impermeabili muniti di coperchio a perfetta tenuta e apribile a pedale, di capacità adeguata, dotati di apposito sacchetto a perdere e tenuti di norma in locale o settore idoneo comunque appartato per essere rimossi ed allontanati al più presto. Qualora residuino scarti di materia putrescibile o fonte di esalazioni moleste, obbligatorio provvedere giornalmente al loro allontanamento.
- q. per quanto riguarda i rifiuti liquidi e semi - liquidi valgono le norme legislative in vigore;
- r. vietato tenere o introdurre animali di qualsiasi specie o tenere qualsiasi altra cosa non connessa con l'attività autorizzata.
- s. gli alimenti deperibili, senza originaria confezione, devono essere protetti dal contatto con il pubblico, dalla polvere e dagli insetti;
- t. vietato il contatto con alimenti non confezionati se non con appositi strumenti;
- u. per quanto riguarda centri di grande distribuzione alimentare al dettaglio, devono essere rispettati i requisiti previsti per le singole attività; tutte le attrezzature presenti ed utilizzate nei locali devono essere lavabili e disinfettabili ed in buono stato di manutenzione; per confezionare sostanze alimentari deve essere utilizzato esclusivamente materiale autorizzato allo scopo. Il materiale destinato ad incartare o comunque a venire a contatto deve essere custodito in appositi contenitori che li riparino da contaminazioni esterne; le sostanze alimentari non confezionate, vendute allo stato sfuso e quelle confezionate all'origine ma vendute sfuse, debbono essere munite delle indicazioni previste dal Decreto Legi-

- slativo 109/92. Per la distribuzione di questi prodotti deve essere evitato il contatto con le mani del personale, utilizzando idonei strumenti. In ogni esercizio deve essere apposto un cartello recante la dizione vietato toccare la merce e si dovr aver cura che gli utenti non vengano a diretto contatto con la medesima. Nelle rivendite di prodotti ortofrutticoli consentito il metodo del self-service; l'esposizione esterna dei prodotti ortofrutticoli ammessa a condizione che gli stessi siano posti in cassette rialzate da terra almeno 60 cm. Tali prodotti dovranno essere adeguatamente protetti dall'irraggiamento solare, dalle polveri e dalle fonti di contaminazione. In tutti i casi non possono essere esposte all'esterno insalate e altri ortaggi. n prodotti nei quali la parte edibile non sia naturalmente protetta;
- v. nel caso di esercizi di media e grande distribuzione questi devono essere dotati di servizi igienici a disposizione del pubblico divisi per sesso così determinati:
  - w. Servizi igienici per il personale nelle quantit su definite;
  - x. Servizi igienici ad uso della clientela in numero di 1 per ogni 1000 mq. di superficie di vendita o frazione superiore a 500 mq
  - y. per la grande distribuzione A/M occorrono altres servizi igienici per i portatori di handicap
  - z. vietato l'ingresso e la permanenza negli esercizi di vendita di qualsiasi animale.

## **Articolo 9**

### **Requisiti organizzativi: personale e lavorazioni**

Il personale addetto alla vendita delle sostanze alimentari e bevande ivi compreso il conduttore dell'esercizio, i suoi familiari e chiunque altro presti attivit , anche a titolo gratuito, nell'esercizio, anche temporaneamente od occasionalmente, deve essere munito di libretto di idoneit sanitaria previsto dall'art. 14 della Legge 283/62 (art. 37 D.P.R. 327/80) e successive modifiche.

Il personale, a qualsiasi titolo addetto vendita di alimenti e bevande ha l'obbligo della massima pulizia della persona ed in particolare delle mani, delle unghie e degli avambracci; di avere le unghie corte e pulite; di mantenere pulite e adeguatamente protette ferite e medicazioni; la divisa di lavoro del personale pu essere di foggia e colori diversi, purch sempre rispondenti alla massima pulizia; di avere idonei copricapo adatti a contenere realmente la capigliatura.

Non ammessa la presenza sul posto di lavoro di persone affette da infezioni o malattie che non siano compatibili con l'attivit lavorativa.

## **°Articolo 10**

### **Adempimenti amministrativi**

#### *10.1. Libretto di idoneit sanitaria — conservazione — aggiornamento.*

Per la vendita di prodotti alimentari occorre il Libretto sanitario di cui all'art. 3.

Il libretto deve essere custodito presso il posto di lavoro

Gli esercenti il commercio ambulante e gli addetti al trasporto, per i quali sia necessario il libretto di idoneit sanitaria devono tenere, a seconda dell'attivit esercitata, il libretto medesimo nel luogo in cui effettuano la vendita sul mezzo di trasporto.

Chi presta la propria opera presso pi imprese deve essere in possesso di fotocopia autenticata del libretto di idoneit sanitaria da conservarsi sul o sui luoghi di lavoro diversi da quello presso cui conservato il libretto originale.

Il libretto o la fotocopia deve essere esibito ad ogni richiesta delle autorit preposte alla vigilanza.

### *10.2. Parere sanitario e autorizzazioni sanitarie per casi particolari di vendita di prodotti alimentari. Autocontrollo.*

Non necessitano di autorizzazione sanitaria le strutture dove avvenga la semplice vendita di alimenti e bevande; tale esclusione estesa alla preparazione e vendita al consumatore finale di panini farciti riscaldati o meno o al semplice riscaldamento di prodotti alimentari freschi, conservati o congelati; non inoltre da ritenersi necessario il rilascio di autorizzazione sanitaria per la congelazione di prodotti alimentari effettuata negli esercizi di somministrazione o vendita.

Gli esercizi commerciali alimentari e misti, dove non prevista la manipolazione, preparazione e trasformazione di prodotti alimentari e bevande, non sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ma devono ottenere un PARERE dell'Autorità Sanitaria, di cui all'art.2 presentando, altresì, un piano di attuazione (MANUALE) delle norme previste dal D.Lgs 155/97 (Autocontrollo).

L'autorizzazione sanitaria ex art. 29 è obbligatoria in tutti i casi e sotto qualsiasi forma si effettui la vendita delle carni fresche e congelate.

L'autorizzazione sanitaria ex art. 44 è obbligatoria nei casi di trasporto di alimenti.

Il titolare delle attività, tenuto ad intraprendere tutte le azioni destinate ad assicurare e dimostrare che le operazioni che si svolgono nell'esercizio rispettano le norme di igiene e le buone tecniche di lavorazione. In particolare deve garantire la corretta applicazione di tutte le disposizioni atte a minimizzare il rischio microbiologico o chimico per il consumatore applicando il metodo HACCP (Piano di Autocontrollo), le cui modalità sono fissate dalle specifiche normative (D.L.n °155 del 26/5/97), di cui all'art. 4 del CAPO I.

In particolare:

#### *Norme particolari per la vendita degli ortofrutticoli*

La vendita sia in forma fissa che ambulante degli ortofrutticoli freschi non confezionati o preincartati deve avvenire in locali, zone o scomparti nettamente divisi da quelli destinati agli altri alimenti; vietato agli addetti manipolare contemporaneamente gli ortofrutticoli di cui sopra ed altri alimenti senza aver prima proceduto al lavaggio delle mani; vietato utilizzare la stessa utensileria per gli ortofrutticoli e per altri alimenti. Gli ortofrutticoli freschi affettati sono considerati alimenti sfusi e come tali valgono le prescrizioni di cui all'art. 26.

#### *Norme particolari per la vendita delle carni*

La vendita delle carni di animali sia in forma fissa che ambulante deve avvenire in locali o banchi o reparti autorizzati ai sensi dell'art. 29 R.D. 3298/28. La violazione a questa norma è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17 della L. 283/62.

I seguenti raggruppamenti di carni, quando non confezionate o preincartate, devono essere adeguatamente separati da setti divisorii o contenitori per impedire contatti fra loro o con altri prodotti alimentari:

1. carni fresche bovine, suine, bufaline, ovicaprine e loro frattaglie
2. carni fresche equine e loro frattaglie
3. carni fresche sotto pelle di volatili da cortile e loro frattaglie
4. carni fresche di coniglio e di selvaggina senza pelle e loro frattaglie
5. carni fresche di selvaggina sotto pelle e loro frattaglie
6. carni fresche macinate

7 prodotti a base di carne e prodotti carnei crudi

8 prodotti a base di carne e prodotti carnei cotti

9 salumi interi ed a taglio

Ø vietato agli addetti manipolare contemporaneamente carni ed altri alimenti senza aver prima proceduto al lavaggio delle mani; per i raggruppamenti di carni di cui ai punti 3, 5, 8 e 9 obbligatorio usare utensileria, af fettatrici e ceppi distinti.

Le carni fresche devono essere conservate ad una temperatura compresa tra 0°C e +4°C.

Gli scarti di macelleria devono esser tenuti in recipienti; essi sono considerati rifiuti a basso rischio e come tali smaltiti da ditta autorizzata.

Per quanto riguarda le carni congelate e scongelate si rimanda alla normativa nazionale.

#### *Norme per la vendita dei prodotti ittici*

La vendita dei prodotti ittici freschi deve avvenire in locali o banchi o reparti separati dagli altri alimenti; in tali reparti obbligatorio utilizzare utensileria, attrezzi, ceppi e contenitori destinati esclusivamente ai prodotti ittici.

I prodotti ittici vivi possono essere tenuti in vasche o contenitori con acqua; per l'aspersione o per il loro mantenimento in vita vietato l'utilizzo di acqua prelevata nei porticioli o nelle vicinanze di scarichi fognari.

Ø vietata l'aspersione o l'immersione in acqua dei molluschi bivalvi filtratori.

I prodotti ittici freschi devono essere conservati ad una temperatura compresa tra 0°C e +6°C; per il mantenimento della temperatura consentito l'uso del ghiaccio; in tal caso il banco espositore dovr essere provvisto di vasca di raccolta dell'acqua di fusione o il locale essere dotato di pavimento provvisto di pozzetto sifonato. Il ghiaccio utilizzato deve rispondere ai requisiti dell'art. 45 del R.D. 3/2/1901, n° 45 e della Delibera Comunale 26/2/27.

La vendita dei prodotti ittici scongelati deve avvenire in banchi diversi da quelli destinati ai prodotti freschi e devono recare cartelli con l'indicazione prodotti scongelati .

Per i prodotti ittici congelati ricoperti di glassatura obbligatorio riportare insieme alle altre indicazioni previste dal D.L.vo 109/92, anche la percentuale di glassatura ed il prezzo al kg al netto della glassatura stessa; chiunque ometta tale indicazione o la indichi in modo mendace deferito all'A.G. per violazione all'art. 515 del C.P ..

La vendita dei baccalari deve avvenire in reparti separati dagli altri prodotti ittici e dagli altri alimenti; essi possono essere venduti sia nella forma secca disidratata propria, sia idratata nel qual caso devono essere conservati ad una temperatura compresa tra 0°C e +6°C; Ø consentita l'effettuazione dell'ammollo dei baccalari nei laboratori annessi agli esercizi di vendita a condizione che:

¥ venga effettuata per l'effettiva quantitativo di vendita giornaliera

¥ i baccalari vengano posti in lavabi in acciaio inox in cui scorra acqua corrente

Ø vietata la conservazione dei baccalari in acqua con l'esclusione delle norme dettate dal precedente comma.

Ai sensi dei DD.LL.vi 530/92 e 531/92 in accordo con la Capitaneria di Porto di Napoli vengono stabiliti i seguenti punti di sbarco per chiunque effettui la pesca ai fini di lucro:

¥ banchina del ponte di collegamento Coroglio-Nisida

¥ Marechiaro

- ¥ Giuseppone a mare
- ¥ moletto S. Antonio interno al porticciolo di Megellina
- ¥ banchina e molo in prossimità dell'attracco aliscafi — porticciolo di Megellina
- ¥ Rotonda Diaz
- ¥ Molosiglio
- ¥ Spiaggia pescatori — interno porto

I pescatori che sbarchino presso i predetti punti di sbarco sono autorizzati a far effettuare la visita di cui all'art. 9, co. 5 del D.L.vo 531/92 direttamente presso il Mercato ittico di Napoli; le UU.OO.VET. sono delegate ad autorizzare la deroga per quei pescatori che vogliano invece far effettuare la visita presso altre strutture.

Ø consentito ai pescatori la vendita del frutto del proprio pescato giornaliero, quando questi non superi i kg. 100, direttamente al consumatore finale o ad un esercente. Tale vendita dovrà avvenire con le stesse prescrizioni igieniche di cui all'Ordinanza del Ministero della Sanit 2/3/00 salvo quando la vendita venga effettuata direttamente sulla barca.

#### *Norme per la vendita delle rane e delle lumache*

Sono estese, per quanto applicabili, anche alle rane ed alle lumache vive le norme stabilite per i prodotti ittici

#### *Norme per la vendita di funghi*

La vendita e l'utilizzo anche personale da chiunque effettuata di funghi freschi o secchi raccolti, subordinata alla visita preventiva da parte di un esperto micologo del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. NA 1; tale esperto visioner la merce ed in caso positivo rilascerà apposito attestato datato e firmato dell'avvenuta visita; tale attestato deve essere esposto durante le fasi di vendita e comunque conservato per un mese; sono esentati da tale prassi la vendita di funghi coltivati; in tal caso il venditore dovrà con apposito documento dimostrarne la provenienza

### **°Articolo 11**

#### **Vigilanza, prevenzione e controllo**

##### *11.1. Vigilanza*

Gli organi preposti esercitano la vigilanza ed il controllo su qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione umana con le modalità, per quanto possibile, del controllo di filiera; il controllo di filiera prevede la vigilanza dalla produzione primaria al consumo finale delle derrate alimentari che viene effettuata dalle citate UU.OO. secondo le rispettive competenze (alimenti di origine non animale — alimenti di origine animale).

##### *11.2. Sanzioni. Provvedimenti dell'autorità sanitaria in caso di carenze igieniche dei locali, delle attrezzature e della conduzione.*

Qualora vengano riscontrate deficienze, irregolarità a carico dei locali e delle attrezzature e/o nella conduzione del commercio delle sostanze alimentari, per quanto concerne il rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, nazionali e della regione Campania, o inconvenienti nella corretta conduzione delle suddette attività aventi ri-

flessi ritenuti negativi o pregiudizievoli per la salubrità degli alimenti e delle bevande, l'Autorità sanitaria sentite le UU.OO. di Igiene pubblica e di Veterinaria dell'ASL, per le rispettive competenze, può ordinare:

¥ l'eliminazione degli inconvenienti, fissando un termine di tempo;

¥ la sospensione dell'attività dell'esercizio;

¥ l'interdizione alla prosecuzione dell'esercizio.

I provvedimenti di cui sopra sono adottati indipendentemente e senza pregiudizio dell'azione penale o della sanzione pecuniaria amministrativa.

Le UU.OO. Igiene Pubblica e/o Veterinaria nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione della ASL quando abbiano fondato motivo di ritenere che la merce non corrisponda alle prescrizioni di legge e ritengano inopportuno lasciarla in libera disponibilità al detentore, la pongono sotto sequestro ed eventualmente eseguono campionamento da sottoporre ad analisi;

Quando ritengano od accertino che la merce possa determinare grave ed imminente pericolo per la salute pubblica, o abbia caratteristiche organolettiche alterate, propongono all'Autorità Sanitaria competente l'immediata distruzione della merce sequestrata, dopo che della stessa merce sia stato effettuato prelevamento dei campioni da sottoporre ad analisi, anche al solo fine di evidenziare eventuali fatti o situazioni perseguibili penalmente, salve diverse disposizioni legislative o regolamentari che prevedano la distruzione diretta della merce;

Quando accertino che un prodotto ancora non immesso in commercio irregolare e legalmente non commerciabile per difetti di confezionamento o altri motivi che ne compromettano il giudizio tecnico di idoneità al consumo, possono proporre alla Autorità Sanitaria che il prodotto venga regolarizzato e quindi, previo controllo, ammesso al normale consumo.

Le merci detenute nei negozi o conservate o depositate in locali in comunicazione con i negozi di vendita o esposte in aree aperte al pubblico sono sempre e, comunque, considerate in vendita, salvo che indicazioni chiare ed inequivocabili non ne dimostrino la diversa destinazione.

Oltre che per le merci, il sequestro può essere disposto anche per arredi, attrezzi e macchinari, utilizzati e per i locali, che risultino non rispondenti alle prescrizioni di Legge o igienicamente non idonei o la loro libera disponibilità rappresenti pericolo per la salute pubblica.

Il sequestro deve essere effettuato secondo le modalità previste dall'art. 20 del D.P.R. 327/80 e con le modalità di cui al capo 2 del D.P.R. del 22.07.1982, n. 571 e successive modifiche e integrazioni.

## CAPO IV

### COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

#### Articolo 12

##### I siti del commercio su aree pubbliche

Ai soli fini del regolamento igienico sanitario ed in conformità con quanto stabilito dal Ministero della Sanità, si fissano i requisiti:

- a) delle aree pubbliche, nelle quali si effettuano, in un determinato arco di tempo, anche non quotidianamente, i mercati per il commercio dei prodotti alimentari;
- b) dei posteggi, sia singoli sia riuniti in un mercato sia presenti nelle fiere;
- c) delle costruzioni stabili, dei negozi mobili e dei banchi temporanei che insistono sui posteggi di cui alla lettera b).

Ai fini del presente regolamento, inoltre, si intende per:

- a) commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari: l'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; tale commercio può comprendere anche attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari alle condizioni indicate agli articoli 6 e 7;
- b) mercato in sede propria: il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
- c) mercato su strada: il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
- d) costruzione stabile: un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
- e) negozio mobile: il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
- f) banco temporaneo: attrezzature di esposizione facilmente smontabili ed allontanabili dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
- g) operatori: i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera a) sui posteggi delle aree;
- h) somministrazione di alimenti e bevande: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti ed attrezzature che consentono la consumazione sul posto dei prodotti;
- i) alimento deperibile: qualunque alimento che abbia necessità di condizionamento termico per la sua conservazione;
- l) acqua potabile: acqua avente i requisiti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

### **Articolo 13**

#### **Requisiti strutturali**

Per il commercio dei prodotti non alimentari su aree pubbliche non è previsto alcun requisito strutturale né organizzativo che abbia attinenza alla materia igienico sanitaria.

Laddove si effettui il commercio dei prodotti alimentari, le aree devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento delle idonee condizioni igieniche:

A) Le aree pubbliche, destinate ai mercati dove si svolge quotidianamente il commercio dei prodotti alimentari devono essere dal 28.3.2003:

- a. appositamente delimitate o recintate, ove non lo impediscano vincoli di tipo architettonico, storico, artistico ed ambientale, ed avere sia una propria rete fognaria con esito finale idoneo secondo la normativa vigente sia una pavimentazione con strato di finitura compatto ed igienicamente corretto per l'uso al quale è destinato. Tale pavimentazione deve avere idonee pendenze che permettano il regolare e rapido deflusso delle acque meteoriche e di quelle di lavaggio per consentire un'adeguata pulizia, ed essere dotata di apposite caditoie atte a trattenere il materiale grossolano. Le fognature devono assicurare anche lo smaltimento idoneo dei servizi igienici sia generali del mercato sia dei posteggi che ne abbiano la necessità secondo questa ordinanza;

- b. dotate di reti per allacciare ciascun posteggio all'acqua potabile, allo scarico delle acque reflue attraverso un chiusino sifonato, anche nella fognatura prescritta alla lettera a) e all'energia elettrica. Tali reti devono prevedere apparecchiature di allaccio indipendenti nella superficie di ciascun posteggio;
- c. dotate di contenitori di rifiuti solidi urbani, muniti di coperchio, in numero sufficiente alle esigenze, opportunamente dislocati nell'area e facilmente accessibili in particolare dai posteggi;
- d. corredate di servizi igienici sia per gli acquirenti sia per gli operatori. Tali servizi sono da distinguere per sesso e un numero adeguato di essi, sempre divisi per sesso, deve essere riservato agli operatori alimentari. I servizi igienici, che possono essere del tipo prefabbricato autopulente, devono avere la porta con chiusura automatica e fissabile con serratura di sicurezza ed il lavabo e lo sciacquone con erogatore di acqua corrente azionabile automaticamente o a pedale; nel loro interno vi devono essere il distributore di sapone liquido o in polvere e gli asciugamani non riutilizzabili dopo l'uso.

Se nei mercati, i posteggi destinati alla vendita ed alla somministrazione dei prodotti alimentari sono riuniti in uno o più spazi destinati esclusivamente ad essi, le prescrizioni suddette sono vincolanti soltanto per tali spazi.

Il Comune di Napoli assicura, per chi ottiene gli spazi comuni del mercato e dei relativi servizi, la funzionalità delle aree come prescritta dall'ordinanza 2.3.2000 del Ministero della Sanità ed in particolare, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

Per i mercati nei centri storici o in zone urbane, dove non sia possibile l'adeguamento integrale, saranno comunque rispettate dal marzo 2003 le prescrizioni per la vendita delle carni, della gastronomia e dei prodotti per la pesca dell'Ord. 2/3/2000 del Ministero della Sanità.

Ciascun operatore responsabile, per chi ottiene il posteggio nel quale autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nel presente regolamento, dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie, e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio isolato o riunito con altri che insieme non raggiungano la qualifica di mercato.

B) La costruzione stabile (chioschi) realizzata per comprendere le attrezzature per il commercio di alimenti sulle aree pubbliche, deve avere dal 28.8.2001 i seguenti requisiti:

- a. essere posta permanentemente sull'area nell'intero periodo di tempo nel quale accoglie l'attività commerciale alla quale è destinata: essere coperta, se non altrettanto protetta in un mercato in sede propria, e delimitata da pareti; realizzare un'adeguata protezione degli alimenti dalle contaminazioni esterne; essere sufficientemente ampia e ben ventilata; avere infissi bloccabili con serratura di sicurezza che vi impediscano l'accesso durante l'attività; avere un'altezza interna utile di almeno 2,70 metri;
- b. essere costruita con criteri tali da consentire l'esposizione, la vendita e la conservazione dei prodotti alimentari in modo igienicamente corretto; in particolare deve permettere un'adeguata pulizia ed evitare l'accumulo di sporcizia e la contaminazione degli alimenti;
- c. avere un pavimento realizzato con materiale antiscivolo, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile con uno o più chiusini sifonati verso cui avviare i liquidi del lavaggio tramite pendenze idonee; avere pareti raccordate con sagoma curva al pavimento e rivestite per un'altezza di almeno 2 metri con materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile; le eventuali pedane poste sopra il pavimento devono avere le stesse caratteristiche suddette e consentire il deflusso dei liquidi di lavaggio verso i chiusini sifonati;

- d. essere allacciabile. nel suo ambito, a reti di fognatura, attraverso un chiusino sifonato. e di distribuzione d acqua potabile;
- e. avere nel suo interno un contenitore, dotato di dispositivo per l apertura e la chiusura non manuale, dove collocare un sacco di plastica a tenuta di liquidi e a perdere per la raccolta di rifiuti solidi. Tale contenitore deve essere collocato in modo da evitare ogni possibilit di contaminazione degli alimenti;

Nel caso di vendita di prodotti alimentari deperibili la costruzione deve avere inoltre i seguenti requisiti:

- a. essere allacciata ad una fonte di distribuzione di energia elettrica;
- b. essere dotata di impianto frigorifero per la conservazione e la esposizione dei prodotti, di capacit adeguata alle esigenze commerciali di ogni singola attivit , che consenta la netta separazione dei prodotti alimentari igienicamente incompatibili, il mantenimento della catena del freddo ed il rispetto delle condizioni di temperatura di conservazione prescritte, per i prodotti deperibili, dalle norme vigenti;
- c. essere dotata di lavello con erogatore azionabile automaticamente o a pedale di acqua calda e fredda, attrezzato con sapone liquido o in polvere e asciugamani non riutilizzabili.

I banchi utilizzati nella costruzione stabile per l esposizione e la vendita dei prodotti alimentari devono essere, sia per caratteristiche costruttive che per caratteristiche tecnologiche, idonei sotto l aspetto igienico-sanitario. I prodotti devono essere comunque protetti da appositi schermi posti ai lati dei banchi rivolti verso i clienti, .verticalmente per .almeno 30 centimetri di altezza dal piano vendita ed orizzontalmente, sopra tali ripari verticali, per una profondit di almeno 30 centimetri. Dette protezioni non sono richieste per l esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi.

C) Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i seguenti requisiti dal 28.8.2001:

- a. struttura tecnicamente adeguata, in grado di assolvere alle esigenze igieniche di conservazione e protezione di prodotti alimentari, e realizzata con materiali resistenti, inalterabili e facilmente lavabili e disinfettabili, con un vano interno di altezza non inferiore a 2 metri ed il piano di vendita ad almeno 1, 30 metri dalla quota esterna, per i soli negozi mobili immatricolati dopo il 28.3.2000
- b. parete laterale mobile munita di dispositivo con funzione, comunque realizzata. di copertura protettiva dei banchi e delle altre apparecchiature eventualmente esposte;
- c. impianto idraulico di attingimento che, in alternativa, sia collegabile con la rete di acqua potabile predisposta in un area di mercato, oppure sia alimentata da apposito serbatoio per acqua potabile installato nel negozio mobile e di capacit adeguata alle esigenze dell igiene personale e dei prodotti alimentari offerti o somministrati;
- d. impianto idraulico di scarico che, in alternativa, sia collegabile con la fognatura predisposta in un area di mercato oppure, quando non sia attrezzata l area, riversi le acque reflue in un apposito serbatoio a circuito chiuso, di capacit corrispondente a quella del serbatoio per acqua potabile di cui alla lettera c.; nel secondo caso tale impianto di scarico deve essere corredato di un dispositivo atto ad aggiungere disinfettante biodegradabile alle acque reflue;
- e. impianto elettrico che deve essere allacciato direttamente alla rete di fornitura dell energia elettrica predisposta in un area di mercato oppure. in alternativa, qualora tale collegamento non sia stato ancora realizzato, l impianto elettrico deve essere alimentato da un sistema autonomo di erogazione. Il generatore autonomo di corrente comunque obbligatorio e deve essere azionato, al fine di mantenere ininterrotta la catena del freddo, in tutti i ne-

gozi mobili utilizzati per la vendita dei prodotti deperibili, prima e al termine dell'attività di vendita durante il raggiungimento del mercato o al ritorno al deposito o al ricovero. Tale sistema deve essere opportunamente insonorizzato secondo quanto previsto dalle vigenti normative, collocato in modo da evitare di contaminare con le emissioni, o comunque danneggiare, sia i prodotti alimentari nel negozio mobile sia l'ambiente esterno ad esso utilizzato durante la sosta per la vendita, esclusivamente sulle aree pubbliche non attrezzate. Tutto il sistema deve garantire lo svolgimento corretto, da un punto di vista igienico-sanitario, della vendita dei prodotti alimentari o della somministrazione di alimenti e bevande, e, in particolare, deve garantire l'ideale funzionamento degli impianti frigoriferi per il mantenimento della catena del freddo;

- f. banchi fissi o a spostamento anche automatico, orizzontale o inclinato, idonei in ogni caso alla conservazione e protezione dei prodotti alimentari offerti o somministrati;
- g. frigoriferi di conservazione e esposizione che consentano la netta separazione dei prodotti alimentari igienicamente incompatibili, il mantenimento della catena del freddo e il rispetto delle temperature previste per i prodotti deperibili .
- h. lavello con erogatore azionabile automaticamente o a pedale di acqua calda e fredda, attrezzato con sapone liquido o in polvere;
- i. contenitore, dotato di dispositivo per l'apertura e la chiusura non manuale, dove collocare un sacco di plastica a tenuta di liquidi e a perdere per la raccolta di rifiuti solidi. Tale contenitore deve essere collocato, all'interno del negozio mobile, in modo da evitare ogni possibilità di contaminazione degli alimenti.

I negozi mobili per la vendita di prodotti ortofrutticoli freschi e prodotti alimentari non deperibili, non sono tenuti al rispetto dei predetti requisiti.

Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

#### **Articolo 14**

##### **Requisiti organizzativi: personale e lavorazioni**

Il personale, a qualsiasi titolo addetto alla vendita di alimenti e bevande deve attenersi ai requisiti di cui all'art. 9 del presente regolamento.

#### **Articolo 15**

##### **Adempimenti amministrativi**

##### *15.1. Libretto di idoneità sanitaria*

Si applicano le norme stabilite per la vendita di prodotti alimentari in sede fissa

##### *15.2. Autorizzazione Sanitaria*

Per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari occorre munirsi di autorizzazione sanitaria, e ad integrazione di quanto stabilito all'art.1:

1. per le aree pubbliche occorre documentare le modalità di conservazione degli alimenti in periodo di non vendita,
2. per i negozi mobili occorre definire l'indirizzo dell'eventuale ricovero del mezzo o del locale di deposito.

L'autorizzazione al commercio di **carni fresche**, prodotti della pesca e molluschi bivalvi vivi, subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti seguenti:

*a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne:*

1) i banchi di esposizione devono essere provvisti di comparti separati per le carni fresche, per le carni avicunicole, per le preparazioni di carni e per i prodotti di salumeria.

2) le carni fresche allo stato di congelazione e scongelazione non possono essere vendute all'interno di negozi mobili.

3) si pu procedere al momento, su richiesta dell'acquirente, alla produzione di carni macinate.

4) le attivit di sezionamento e preparazione non possono essere svolte nei negozi mobili ma solo nei mercati

*b) prodotti di gastronomia cotti*

consentita l'attivit di cottura di alimenti gi preparati o che non necessitino di alcuna preparazione, per la successiva immediata somministrazione, o in presenza delle attrezzature per l'esposizione dei prodotti da conservare in regime caldo : sistema scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa della vendita, alla temperatura compresa tra 60...C e 65...C;

*c) Prodotti della pesca:*

i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione; consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purch prodotto con acqua potabile;

i banchi di esposizione devono essere realizzati in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, costruiti in modo da consentire lo scolo dell'acqua di fusione del ghiaccio nella fognatura delle acque reflue;

si pu procedere sul posto alla frittura dei prodotti della pesca soltanto in un settore separato e posto nel perimetro di un negozio mobile. Tale settore deve essere dotato di uno spazio sufficiente al regolare svolgimento dei flussi operativi e adeguato alle capacit commerciali dell'attivit ;

il piano della frittura deve essere fornito di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori e il banco caldo deve essere in acciaio inox e a tenuta stagna. L'autorizzazione sanitaria, di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, deve essere rilasciata, tra l'altro, tenendo conto dell'ubicazione dell'attivit commerciale, previo accertamento della condizione specifica che l'emissione dei fumi derivante dalla frittura non crei molestia;

vietata sulle aree pubbliche, la preparazione di prodotti della pesca. Le operazioni finalizzate alla vendita diretta, decapitazione, eviscerazione, sfilettatura possono essere effettuate nei negozi mobili purch al momento e su richiesta dell'acquirente.

*d) Molluschi bivalvi*

vietata la vendita in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi.

*e) Prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi:*

la vendita di prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi può avvenire soltanto in costruzioni stabili.

Ø vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso in forma itinerante.

La vendita di pane sfuso consentita soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le stesse caratteristiche di quelli delle costruzioni stabili. In assenza di tali banchi, consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.

Per quanto concerne i Chioschi può essere consentita la vendita di generi alimentari in un chiosco, purché installato in posto fisso, autorizzato dal Sindaco, su parere favorevole del Servizio o U.O.

I generi alimentari consentiti, in tutto o in parte, previo parere favorevole del Servizio o U.O. di cui all'art. 1 secondo competenza, sono i seguenti:

- ¥ frutta e verdura; funghi e tartufi;
- ¥ formaggi, burro, margarina, semiconserve, uova e miele;
- ¥ conserve di prodotti alimentari in confezioni originali e sigillate;
- ¥ polli, tacchini e conigli;
- ¥ prodotti confezionati all'origine in scatole metalliche, in recipienti di vetro chiusi con coperchio sigillato, in buste di laminato termosaldato o in sottovuoto o in atmosfera modificata, chiuse e sigillate;
- ¥ gelati, prodotti o confezionati, in laboratori autorizzati da vendersi in confezione originale e sigillata; gelati sfusi confezionati, purché conservati in contenitori di acciaio inossidabile o altro materiale idoneo, tenuti alla temperatura non superiore a - 15°C e costantemente puliti;
- ¥ la distribuzione al pubblico dei gelati sfusi confezionati deve essere effettuata in coni e bicchierini monouso a perdere;
- ¥ sugelati, purché il chiosco sia dotato di idonee attrezzature per la conservazione dei prodotti alle temperature di Legge e siano regolarmente autorizzati;
- ¥ biscotti e dolci in involucri originali o in apposite confezioni sigillate con esclusione della pasticceria a base di crema e panna;
- ¥ bibite analcoliche in confezioni originali e sigillate o somministrate con modalità idonea (bicchierini monouso, cannucce e simili)

Per gli alimenti deperibili obbligatorio mantenere la catena del freddo, da attuarsi tramite idonea attrezzatura e con l'osservanza delle norme di cui al D.P.R. 327/80 e successive modifiche e integrazioni; la frutta e la verdura vanno tenute in cestelli o altro materiale non poroso e sollevati dal pavimento di almeno cm. 30.

I chioschi debbono comunque essere costruiti in muratura o in altro materiale riconosciuto idoneo dai Servizi e U.O. di cui all'art. 1, secondo competenza; debbono, inoltre, essere lontani da fonti di insudiciamento.

Essi debbono avere uno spazio interno sufficiente per accogliere oltre al personale addetto, anche i recipienti, frigoriferi, reparti in cui i generi di vendita vanno costantemente custoditi e protetti da cause di insudiciamento, nonché un idoneo servizio per il personale nei chioschi esistenti e, limitatamente alle attività autorizzate, ancora sprovvisti di servizi igienici per il personale, questi debbono essere ricavati o nell'ambito del chiosco stesso o in edifici adiacenti, anche in comune con altri esercizi vicini.

Ø vietata l'esposizione delle sostanze alimentari all'esterno del chiosco, salvo che siano installate attrezzature che proteggono gli alimenti dall'esterno.

I chioschi devono avere angoli e spigoli arrotondati, pavimenti e pareti di materiale lavabile, impermeabili e facilmente disinfettabile, unito e compatto; un idoneo si-

stema di raccolta di rifiuti solidi e di canalizzazione e smaltimento degli scarichi liquidi, dotati di adatto sifone intercettatore e collegato alla rete fognante comunale.

Devono avere una o pi mensole di materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile, compatto e unito.

Particolare cura dovr essere attuata nei riguardi della lotta contro gli insetti alati e non, e contro i ratti.

I prodotti alimentari dovranno, conseguentemente e sempre, essere riparati dalle mosche e dagli altri insetti; dovranno, inoltre, essere riparati dal pubblico e conservati secondo le specie in maniera distinta e separata.

### *15.3 Vigilanza, prevenzione e controllo*

Anche sulle aree pubbliche, gli organismi preposti esercitano la vigilanza ed il controllo sulla produzione e sul commercio di qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione

### *15. 4 Provvedimenti dell'autorit sanitaria in caso di carenze igieniche delle aree, dei locali, delle attrezzature e della conduzione.*

Ogni violazione alle norme previste comporta, oltre alle sanzioni previste dall'art. 12, la revoca delle autorizzazioni al commercio su suolo pubblico, delle concessioni delle aree e pu comportare la chiusura dei mercati.

°°

°

## CAPO V

### LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

°

#### **Articolo 16**

#### **Campo di applicazione e definizione**

La disciplina degli esercizi pubblici, ove si somministrano alimenti e bevande, regolata oltre che dalle disposizioni di legge vigenti anche dal presente Regolamento. Chiunque intenda attivare ovvero ampliare o comunque modificare ovvero trasferire in altra sede un esercizio pubblico di cui sopra, deve ottenere oltre all'autorizzazione amministrativa, previo parere igienico-sanitario di idoneit, anche la speciale autorizzazione sanitaria di cui all'art. 231 del T.U.LL.SS. 27 luglio 1934 n. 1265.

Qualora a detto esercizio sia annesso un laboratorio, o nello stesso esercizio si effettuino oltre alla somministrazione anche la preparazione di alimenti e bevande, necessita anche l'autorizzazione sanitaria specifica.

Nell'attivare le domande per la licenza di pubblico esercizio il richiedente ovvero l'Ufficio investito dall'istanza investono le Autorit sanitarie competenti della necessita di emanare un parere entro 10 giorni dalla richiesta, in via preventiva, per dare la possibilit dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione anonaria.

Dopo il rilascio e l'attivazione dell'esercizio, verificando la concreta operativit, le autorit preposte alla tutela igienico sanitaria del territorio, rilasciano l'Autorizzazione Sanitaria, alla cui presenza condizionata l'efficacia di quella anonaria.

## **Articolo 17**

### **Requisiti igienici dei locali e delle attrezzature**

I pubblici esercizi di ristorazione e/o somministrazione devono attenersi ai seguenti requisiti comuni:

- a. accesso diretto dalla via pubblica o di uso pubblico,
- b. tutti i locali destinati ad attività lavorativa ad eccezione di quelli accessori, devono di norma avere una altezza minima di mt. 3, 00
- c. i locali accessori (i servizi igienici, spogliatoi, ecc.) devono di norma avere una altezza minima di mt. 2, 40;
- d. tutti i locali devono essere dotati di idonei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, ben asciutti, adeguatamente illuminati, sufficientemente ampi per contenere, con una razionale distribuzione, gli arredi, le attrezzature, l'utensileria e quanto altro occorre ai fini della somministrazione e per consentire agevolmente il lavoro del personale e la circolazione del pubblico. Pavimenti muniti di zoccolatura, costruiti con materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. Le caratteristiche tecnico-costruttive dei locali devono essere tali da garantire in ogni caso una facile ed adeguata pulizia;
- e. locale di deposito degli alimenti e delle bevande da somministrare, preferibilmente separato, in ogni caso ben aerato ed asciutto, corrispondente per ampiezza all'entità dell'attività commerciale e provvisto, nel caso di alimenti deteriorabili, di un adeguato numero di impianti frigoriferi di conservazione;
- f. banchi di esposizione, o mostre, e banchi di somministrazione costruiti in materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. Tali banchi, nel caso di sostanze alimentari deteriorabili, sono dotati di apparecchiatura frigorifera e di adeguata protezione isotermica atta a conservare gli alimenti alle temperature prescritte, anche quando hanno apertura permanente per la manipolazione degli alimenti ai fini della somministrazione. In ogni caso i banchi di esposizione sono muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni da parte degli avventori;
- g. essere dotati di acqua potabile proveniente da acquedotto pubblico; se sono dotati di approvvigionamento idrico autonomo, deve essere effettuata analisi trimestrale dell'acqua utilizzata, che confermi i requisiti di potabilità ;
- h. servizi igienici costituiti da:
  - ¥ gabinetto dotato di acqua corrente in quantità sufficiente, fornito di vaso a caduta d'acqua;
  - ¥ lavabi ad acqua corrente fredda e calda con comando di erogazione non azionabile a mano o a gomito, con distributore di sapone liquido o in polvere inodore ad erogazione automatica e con asciugamani non riutilizzabili dopo l'uso con eventuale contenitore di raccolta con coperchio a comando a pedale;
  - ¥ idonea separazione fra i servizi igienici ed i locali di somministrazione;
  - ¥ i locali adibiti a servizi igienici sono provvisti di pavimenti e pareti costruiti con materiale impermeabile (le pareti fino all'altezza di 180 cm), facilmente lavabili e disinfettabili, nonché di sistemi di corretta areazione naturale o meccanica;
- i. essere dotati per la raccolta di rifiuti solidi di recipienti impermeabili muniti di coperchio a perfetta tenuta e apribile a pedale, di capacità adeguata, dotati di apposito sacchetto a perdere e tenuti di norma in locale o settore idoneo comunque appartato per essere rimossi ed allontanati al più presto. Qualora residuino scarti di materia putrescibile o fonte di esalazioni moleste, obbligatorio provvedere giornalmente al loro allontanamento;
- j. vietato tenere o introdurre animali di qualsiasi specie o tenere qualsiasi altra cosa non connessa con l'attività autorizzata;
- k. gli alimenti deperibili, quali la pasticceria, i dolci ecc., senza originaria confezione, devono essere protetti dal contatto con il pubblico, dalla polvere e dagli insetti; lo zucchero a disposizione degli avventori deve essere offerto in bustine o in contenitore chiuso a dosatura automatica;

- l. vietato il contatto con alimenti non confezionati se non con appositi strumenti;
- m. i lavandini per il personale, ivi compresi quelli annessi alle aree adibite alla vendita e/o distribuzione, devono essere con comando automatico a pedale o altro sistema, non a gomito, dotati di asciugamani a perdere e loro raccolta in contenitori con coperchio a comando a pedale, o altro sistema idoneo, nonché di sapone inodore ad erogazione automatica;
- n. negli esercizi pubblici esistenti limitatamente alle attività autorizzate ancora sprovvisti di servizi igienici per il personale (es. centro storico), questi debbono essere ricavati o nell'ambito dei locali stessi, o dello stesso o adiacente edificio, anche in comune con altri esercizi vicini;
- o. tutti i punti di cottura devono essere dotati singolarmente o cumulativamente di idoneo sistema di aspirazione dei fumi e dei vapori e canalizzati in canne fumarie aventi sbocco ad almeno m. 1, 50 sopra il colmo del tetto degli edifici circostanti nel raggio di m. 10, o altro sistema idoneo di neutralizzazione degli stessi.

## Articolo 18

### Requisiti igienico - sanitari specifici

Gli esercizi di cui al presente Regolamento devono avere i seguenti requisiti minimi igienico-sanitari, fermo restando che il Sindaco, su proposta motivata dei Servizi e UU.OO, secondo competenza, può limitare o estendere a particolari categorie di alimenti la preparazione, la somministrazione e la vendita.

#### *A) Esercizi Pubblici, Tipo A e per le mense*

a.1. almeno un vano dispensa per la conservazione degli alimenti e delle bevande dotato di:

- 1. idonei scaffali con ripiani lisci e lavabili, celle frigorifere o armadi frigoriferi dotati di appositi contenitori e/o scomparti che permettano la separazione netta: frutta e verdura; latte, burro e latticini; pesce; pollame e conigli; alimenti cotti;
- 2. celle frigorifere o armadi frigoriferi dotati di appositi contenitori e/o scomparti che permettano la separazione netta: frutta e verdura; latte, burro e latticini; pesce; pollame e conigli; alimenti cotti;

a.2. un locale di preparazione dotato dei seguenti reparti:

- 1. preparazione verdure;
- 2. preparazione carni;
- 3. preparazione volatili da cortile, conigli, selvaggina allevata e non;
- 4. preparazione prodotti ittici;
- 5. preparazione altri alimenti;
- 6. cottura;
- 7. lavandini con comandi a pedale o altro sistema, non a gomito e asciugamani a perdere o altro idoneo sistema e sapone inodore ad erogazione automatica;
- 8. lavastoviglie, di dimensione adeguata all'attività dell'esercizio; i lavaggi e/o risciacqui dovranno essere effettuati a temperatura non inferiore a 82° C.

I reparti o settori di cui sopra dovranno avere i pavimenti del tipo antisdrucchiolo certificati dalla ditta costruttrice del materiale e le pareti sino a metri 2 dal pavimento, impermeabili, lavabili, facilmente disinfettabili, angoli e spigoli arrotondati e le pareti di colore chiaro; potranno, inoltre, essere in locali distinti se tra loro opportunamente raccordati.

a.3. I servizi di cucina degli esercizi di ristorazione devono avere una superficie minima complessiva così determinata:

¥ fino a 30 posti a tavola mq. 15,

¥ oltre 30 fino a 100 posti a tavola la suddetta superficie sar incrementata di almeno mq. 0, 30 per ogni posto a tavola.

¥ oltre i 100 posti a tavola l incremento dovr essere di almeno mq. 0, 20 per ogni posto.

a.4. uno spogliatoio per il personale dotato di armadietti individuali lavabili a due scomparti situati in vano apposito o nell antibagno per gli esercizi di ristorazione sino a 30 posti a tavola.

1. un vano o un settore di raccordo tra la/le sala/e da pranzo ed i diversi servizi in cui tenere sistemati e pronti per l uso od eventualmente preparare per l uso, senza interferire nell attivit di cucina, le tovaglie, i tovaglioli, il vasellame, le vetrerie, le bevande e la frutta,
2. una o pi sale da pranzo in cui la distribuzione dei tavoli e delle sedie sia tale da consentire al consumatore una comoda assunzione dei cibi ed al personale un agevole attuazione del servizio; la superficie della suddetta/e sala/e non potr in ogni caso essere inferiore a mq. 1 per ciascun posto a tavola.
3. un reparto debitamente attrezzato per l esposizione, al riparo da agenti inquinanti e contaminanti, dei vassoi, posate, antipasti, pietanze e dolci in modo che a seconda del genere di alimenti questi siano nel contempo debitamente conservati al caldo o al freddo.
4. tutti gli esercizi debbono essere dotati di servizi igienici a disposizione dei clienti aventi i requisiti prescritti dalle norme generali di cui all art. 28 del D.P.R. 327/80, accessibili dall interno e facilmente individuabili con apposite indicazioni. Il numero dei servizi igienici deve essere rapportato alla capacit ricettiva dell esercizio, cio al numero dei posti a tavola secondo il seguente schema di minima:

fino a 30 posti a tavola

¥ un lavandino - un gabinetto

fino a 50 posti a tavola

¥ servizio per donne: un lavandino - un gabinetto

¥ servizio per uomini: un lavandino - un gabinetto

fino 100 posti a tavola

¥ servizio per donne: due lavandini due gabinetti

¥ servizio per uomini: due lavandini - due gabinetti

fino a 150 posti a tavola

¥ servizio per donne: tre lavandini - tre gabinetti

¥ servizio per uomini: tre lavandini - tre gabinetti

L Autorit sanitaria per gli esercizi con maggiore capacit rispetto a quelli sopra indicati potr richiedere una dotazione di servizi proporzionalmente pi elevata.

Per servizio igienico si intende un locale destinato ad accogliere WC (latrina) preceduto da un locale (antilatrina) dotato di lavabo con un minimo di superficie complessiva di mq. 2, 50: i W.C. devono avere una superficie minima di 1, 50 mq con il lato minore non inferiore a ml 1, 00, l antilatrina non potr avere una superficie inferiore a mq 1, 00 con il lato minore non inferiore a ml 1, 00, salvo deroghe ai sensi degli artt. 6, 8 del D.P.R. 303/56, per situazioni verificate dalle Autorit competenti;

a.5. un locale o spazio, separato e appositamente attrezzato per la detenzione di sostanze non destinate all alimentazione,

a.6. un servizio igienico ad uso esclusivo del personale addetto;

a.7. Valori microclimatici atti ad assicurare condizioni di benessere ambientale;

*B) Esercizi pubblici, Tipo B*

a. *Bar e caff* con somministrazione di piatti caldi anche precotti; l'autorizzazione sanitaria viene rilasciata per:

- ¥ preparazione di primi piatti,
- ¥ preparazione e somministrazione di cibi crudi;
- ¥ riscaldamento per i precotti (anche congelati e/o sugelati),
- ¥ somministrazione di pietanze preparate in altra sede, fredde o calde.

La superficie destinata agli avventori non pu essere inferiore a mq 20.

*Requisiti ulteriori:*

1. una cucina di superficie non inferiore a mq. 10 per gli esercizi che effettuano produzione propria,
2. una cucina di superficie non inferiore a mq. 6 per gli esercizi che somministrano prodotti preparati in altra sede,
3. servizio igienico per i clienti,
4. la pasticceria, i dolci, lo zucchero, i panini, i tramezzini, i toast nonch ogni prodotto venduto senza originaria protezione-confezione devono essere protetti dal contatto con il pubblico, dalla polvere e dagli insetti, conservati a seconda del tipo di alimenti, in contenitori oppure in vetrine refrigerate, anche quando l'esposizione viene effettuata sui banchi di distribuzione; la temperatura di conservazione deve rispondere alle disposizioni delle normative vigenti,
5. una lavastoviglie: i lavaggi e/o i risciacqui dovranno essere effettuati a temperatura non inferiore a 82° C.

b. *Bar - Caff con preparazione e somministrazione dei seguenti prodotti:*

- ¥ panini ripieni in genere,
- ¥ tramezzini,
- ¥ tartine, toast
- ¥ pizzette sugelate,
- ¥ friggitoria dolce
- ¥ pasticceria da colazione sugelata (precotti e non ) e assimilabili, compresa la somministrazione di prodotti di pasticceria

*Requisiti*

1. locale di preparazione di superficie non inferiore a mq. 6,
2. un locale o vano deposito od altro ambiente ritenuto idoneo,
3. un servizio igienico ad uso esclusivo del personale
4. altro servizio igienico, per i clienti
5. idonee attrezzature refrigeranti per la conservazione degli alimenti e bevande deperibili,

c. *Bar e caff* con sola pasticceria da colazioni e non

L'autorizzazione sanitaria viene rilasciata con la dizione esclusa la preparazione di alimenti .

### *Requisiti*

1. locale o vano deposito od altro ambiente e attrezzatura ritenuta idonea,
2. un servizio igienico per il personale (ed eventualmente per i clienti nel caso sia ritenuto compatibile o un nuovo servizio igienico non possa essere oggettivamente realizzato)
3. la pasticceria, i dolci, lo zucchero senza originaria confezione devono essere protetti dal contatto con il pubblico, dalla polvere e dagli insetti, conservati in contenitori o, se deperibili, in vetrine refrigerate,
4. una lavastoviglie per tazze, tazzine, bicchieri ecc.; i lavaggi e/o i risciacqui dovranno essere effettuati a temperatura non inferiore a 82°C.

#### *d. Pasticceria e/o gelateria artigianale*

L'autorizzazione sanitaria abilita il possessore e/o conduttore alla produzione e somministrazione rispettivamente dei seguenti prodotti:

- ☒ pasticceria fresca e secca,
- ☒ gelateria
- ☒ friggitoria dolce,

### *Requisiti*

1. un locale esclusivamente destinato alla produzione, di superficie non inferiore a mq. 10 per gelateria e mq. 15 per pasticceria.
2. un locale di deposito per la conservazione con spazi separati, tra materia prima e prodotti finiti, dotato di attrezzature idonee,
3. tutti i prodotti esposti devono essere protetti dal contatto del pubblico, nelle forme richieste per bar e caffè,
4. una lavastoviglie come per gli altri esercizi, di capacità idonea,
5. un servizio igienico per il personale,
6. L'autorizzazione sanitaria sia per pasticceria, che per gelateria può essere rilasciata secondo quanto previsto per gli esercizi sia di tipo B, sia di tipo D relativamente alle bevande e può essere comprensiva della somministrazione di caffè e tè e per le gelaterie l'autorizzazione comprensiva anche per i gelati confezionati, purché con attrezzatura idonea.

#### *e. Mescite*

L'autorizzazione sanitaria abilita il possessore e/o conduttore a somministrare bevande analcoliche o alcoliche.

### *Requisiti*

1. un banco appositamente destinato alla somministrazione di bevande,
2. una lavastoviglie come per gli altri esercizi.
3. attrezzature di refrigerazione esclusivamente destinate alle bevande,
4. un lavello annesso al banco mescita dotato come per gli altri esercizi,
5. servizi igienici come per gli esercizi di cui alle precedenti lettere c) e d).

*°f. Rosticceria, gastronomia*

L'autorizzazione sanitaria abilita il possessore e/o conduttore ad effettuare la preparazione e vendita (escluso somministrazione) di tutti i prodotti la cui preparazione consentita negli esercizi di tipologia A)

1. il locale destinato a cucina dovr essere comunicante con il negozio ed avere una dimensione minima di mq. 15 e idoneamente attrezzato e comunque anche attrezzato in reparti e settori ed eventualmente con l ausilio di locale adiacente un reparto debitamente attrezzato per la conservazione delle pietanze alle temperature previste

2. vano dispensa per la conservazione delle materie prime, degli alimenti e bevande,

3. un servizio igienico ad uso esclusivo del personale ed un vano spogliatoio per il personale dotato di armadietti lavabili a due scomparti.

#### **Articolo 19**

##### **Requisiti per gli stabilimenti, industrie, cucine per le refezioni**

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria, gli stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento oltre a possedere i requisiti di cui all art. 28 del D.P.R. 327/80, e quelli dettati dal D.L.vo 155/97, devono possedere i requisiti di cui al presente Regolamento.

#### **Articolo 20**

##### **Requisiti particolari per i laboratori annessi agli esercizi di vendita**

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria i laboratori annessi agli esercizi di vendita devono essere posti in uno o pi locali diversi da quelli destinati alla vendita e possedere oltre ai requisiti previsti dall art. 28 del D.P.R. 327/80, e a quelli dettati dal D.L.vo 155/97, anche i requisiti del presente Regolamento. Tali requisiti sono obbligatori sia per i laboratori annessi ad esercizi di vendita permanenti siti in locali privati, sia per i laboratori siti in sedi fisse private e funzionalmente annessi a strutture di vendita su aree pubbliche

#### **Articolo 21**

##### **Requisiti dei laboratori annessi ad attivit agricole e agrituristiche**

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria, i laboratori utilizzati dai produttori agricoli per la produzione di alimenti per uso umano (macellazioni, produzioni molitorie, laboratori di smielatura, etc.) devono essere in possesso oltre che dei requisiti di cui all art. 28 del D.P.R. 327/80 per quanto applicabili in considerazione della modesta portata dell attivit a svolgersi, anche dei requisiti del presente Regolamento.

#### **Articolo 22**

##### **Sanzioni**

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione alla presente Ordinanza punita con la sanzione amministrativa da £ 50.000 a £ 1.000.000. Trattandosi di materia discen-

dente da norma sanitaria, la sanzione verr irrogata dal Sindaco tramite Ordinanza-Ingiunzione e l importo delle sanzioni verr versato su apposito c/c della A.S.L. Na 1

### **Articolo 23** **Norme abrogate**

Ø abrogato il Regolamento locale d igiene approvato in data 12/10/53 con Delibera n° 34 della Giunta Comunale

Sono abrogate inoltre le Ordinanze Sindacali n° 165/93, n°876/92, 548/91, n° 464/94, n° 550/58, n° 2311/51, n° 2880/54, n°1207/60, n° 816/68, n° 1025/52, n° 2678/54, n° 996/55, n° 1832/55, n° 1455/62, n° 82/78, n° 72/77, n° 207/76, n° 897/64, n° 1164/62, n° 625/60, n° 583/74, n° 469/77, n° 223/65, n° 1089/77, n° 809/77, n° 1126/77, n° 193/86, n° 216/86, n° 729/76, n° 158/93, n° 81/91, n° 132/86, n° 279/78, n° 595/78, il co 2 e 3 del punto A della Circolare prot 53924 del 5/7/93 del Assessorato all Igiene e qualsiasi altra disposizione locale in contrasto con il presente Regolamento.

°  
°°

*Dott. Raffaele Tecce*  
*Dott. Ida Alessio Vern*

## LA RIFORMA DEL COMMERCIO NEI COMUNI METROPOLITANI

*Seminario di presentazione del **rapporto di ricerca** realizzato dal Ministero delle Attività Produttive in collaborazione con ANCI nazionale e Istituto per la promozione Industriale*

### *a. Sintesi della ricerca*

L'analisi che il Ministero in collaborazione con l'Anci e l'IPI ha svolto, ha assunto quale obiettivo l'esame sulle procedure e sugli adempimenti amministrativi che i Comuni hanno adottato sulla base dei criteri e degli indirizzi contenuti nelle rispettive legislazioni regionali in materia di Commercio.

L'indagine, attraverso una ricognizione documentale ed un'analisi comparata delle diverse modalità di applicazione della Riforma utilizzate, ha inteso, in particolare, monitorare lo stato di attuazione della Riforma del Commercio nei 14 Comuni metropolitani italiani.

L'indagine si è posta i seguenti obiettivi:

- definire gli elementi di contesto settoriale nell'ambito dei quali si è realizzata la Riforma e gli scenari evolutivi di riferimento;
- analizzare le soluzioni adottate dai Comuni in attuazione della Riforma, in termini di innovazioni metodologiche, organizzative, amministrative, etc.;
- isolare i principali elementi di criticità rilevati;
- offrire una sede di confronto ai rappresentanti degli Enti Locali coinvolti;
- diffondere le esperienze di successo individuate.

Dopo quattro anni dall'approvazione del Decreto legislativo 114/98 emerge una situazione significativamente mutata negli assetti strutturali e nella tendenza evolutiva macro-economica del settore commercio, in quanto si è arrestato il declino del comparto degli anni 90, sia in termini di numero di aziende che di occupati; appare ormai incontestabile, sulla base dei dati della Ricerca in esame che il mutato quadro normativo ha contribuito ad arrestare l'emorragia imprenditoriale che aveva contraddistinto il settore nella prima metà degli anni novanta determinando un saldo attivo nel 2001 di 8447 imprese.

Tale tendenza assume rilievo anche rispetto al dato occupazionale dove c'è un saldo attivo di 160.000 nuovi occupati nell'ultimo triennio, concentrato prevalentemente nel Sud, pur all'interno di una persistente crisi economica ed occupazionale.

La maggior poliedricità del settore, la contemporanea presenza di differenti tipologie di punti vendita e di modelli d'impresa ha permesso, pur nell'ambito di differenti dinamiche di generare un ciclo espansivo del commercio, soprattutto per quanto riguarda il vicinato ed in particolare i settori precedentemente contingentati. E se ancora oggi i posti di lavoro dipendente sembrano rappresentare la parte più dinamica della

nuova occupazione, allo stesso tempo il comparto sembra in grado di offrire nuove chance occupazionali anche per i lavoratori indipendenti.

Significativo a tal riguardo l'andamento del comparto nelle città metropolitane del Sud: quasi il 20% dell'incremento del numero di esercizi avviene nell'area metropolitana di Napoli ed il valore riferito alle quattro più grandi province del Sud (Napoli, Bari, Palermo e Catania) rappresenta un terzo dell'intero incremento nazionale.

Ovviamente questo dato esprime da una parte, certo, la maggiore facilitazione dell'accesso al settore che ha consentito l'emersione del sommerso, ma dall'altra anche, almeno quanto al dato meridionale, elementi positivi di dinamicità, sebbene l'assenza di altre prospettive occupazionali in altri settori produttivi renda il commercio un settore rifugio.

Meno entusiasmanti sono i risultati in termini normativi e di evoluzione legislativa del settore e ciò soprattutto a causa delle leggi regionali di indirizzo. I due livelli di normazione, regionale e comunale, non possono, comunque, essere valutati separatamente perché i Comuni hanno avuto, ed utilizzato, una maggiore discrezionalità in alcune materie, come quella degli orari, mentre, per quanto attiene la pianificazione hanno dovuto attenersi alle norme regionali che, in genere, non hanno colto fino in fondo i contenuti della riforma.

Come emerge dalla ricerca l'ampia delega operata dal centro verso le Regioni ha prodotto anche l'effetto di restringere l'area di discrezionalità comunale in materia di programmazione commerciale, rispetto alla disciplina previgente.

Del resto l'Urbanistica materia di competenza regionale e sarebbe stato difficile non demandare alle Regioni gli indirizzi sulla programmazione commerciale, laddove si voleva che tale programmazione avesse una impostazione e una struttura di tipo territoriale.

La ricerca condotta dal Ministero in collaborazione con l'ANCI e l'IPI consente di fare qualche ulteriore riflessione sul ruolo svolto dai Comuni in quanto, pur prendendo in esame, per il momento, solo i 14 Comuni metropolitani, in grado di segnalare una maggiore propensione all'innovazione negli enti comunali rispetto al grado di resistenza opposto a livello regionale.

Sta di fatto che la pianificazione strutturale del mercato, che il decreto legislativo sulla liberalizzazione della distribuzione commerciale intendeva superare, è stata riproposta negli interventi normativi di un gran numero di regioni, con la conseguenza che, sia pure in modo meno penetrante di quanto avveniva in passato, la regolamentazione in materia continua a rimanere invadente.

#### *b. Limiti della pianificazione commerciale di tipo urbanistico nei primi quattro anni di applicazione del decreto legislativo 114/98*

Non si può non condividere l'opinione circa gli esiti deludenti della programmazione regionale in quanto, certamente, esaminando tutte le leggi regionali si riscontra, come è stato rilevato dai precedenti relatori, una forte influenza dell'impostazione della programmazione regionale di tipo contingentato, una incapacità di distacco dai modelli econometrici, dalla logica dell'equilibrio della domanda e dell'offerta, dalla griglia dei parametri quantitativi etc., quando non si perviene, come nel caso della Regione Campania, addirittura ad una determinazione di quantitativi in metri quadrati prima indicata come linea di indirizzo ed, oggi, funzionante come potenziale insuperabile divieto.

Certamente non è stata attivata una interazione stretta tra gli indirizzi programmatici di carattere economico commerciale e la pianificazione territoriale regionale e sovracomunale e certamente non sono stati dati ai Comuni strumenti semplici di pia-

nificazione di tipo urbanistico in grado di consentire agli stessi una corretta impostazione della programmazione commerciale territoriale.

Ci detto, tuttavia, non sembra il caso di gettare il bambino con l'acqua sporca, nel senso che, ed su quest'aspetto che vorrei concentrare l'analisi della Ricerca del Ministero, interessanti e significativi sono gli spunti che i Comuni colgono, le esperienze che innestano e i contenuti di molti provvedimenti: certo si tratta di primi passi, ma non bisogna sottovalutarne le potenzialità soprattutto se, come si spera, costituiranno la fase embrionale di una modifica di approccio culturale e di mentalità, contribuendo a formare funzionari ed operatori del settore in grado di consentire ai Comuni di ridisegnare la propria politica dell'uso dei suoli ed alle imprese del commercio di calibrare scelte localizzative ed investimenti rispetto all'ammissibilità urbanistica degli interventi.

### *c. Spunti positivi per la pianificazione urbanistica commerciale*

Vanno innanzi tutto ricordate le parole di Osvaldo Napoli al Convegno di Milano: Credo che sia stato un grande successo dell'azione dell'Anci, il fatto di essere riusciti a passare dalla fase della preoccupazione di ciascuno per i compiti loro assegnati dal Bersani, alla consapevolezza che per realizzare nel modo migliore gli obiettivi che avevamo di fronte, la scelta più opportuna fosse quella, appunto, di un lavoro comune, di una forte cooperazione istituzionale [ ] con la volontà di superare le vecchie abitudini per accettare la sfida che il processo di riforma ha posto in essere.

E certamente merito dell'Anci aver effettuato una lunga fase di studio ed approfondimento circa l'esatta interpretazione dell'articolo 6, quinto comma, del decreto legislativo in merito alla esatta portata del termine adeguamento degli strumenti urbanistici comunali per superare un nodo insidioso della riforma che poteva vanificare le scelte innovative di molte amministrazioni locali.

Ed merito dell'Anci, la soluzione trovata il 21 ottobre del 1999 con la deliberazione della Conferenza Unificata, che, come emerge anche dalla Ricerca del Ministero ha segnato un decisivo momento di conforto per il lavoro avviato tra il 1999 e il 2000 nei Comuni italiani.

Dinanzi alle lacune delle normative regionali, infatti, molti Comuni, anche minori, come ad esempio Pesaro e Urbino, hanno ritenuto che, nell'attesa di espliciti pronunciamenti da parte delle Regioni, potessero essere seguite le indicazioni contenute nell'Accordo raggiunto nella Conferenza Unificata Stato - Regioni - Comuni del 21.10.99, il quale suggerisce che Nel caso in cui gli strumenti urbanistici attuali siano compatibili di già con lo sviluppo della funzione commerciale delineata ora dai Comuni, non si presenta la necessità di porre mano al mezzo della variante urbanistica; infatti, la previsione dell'adeguamento dello strumento urbanistico soddisfatta dal mero riallineamento dello strumento stesso alla nuova situazione. Viceversa solo ove si valutino gli strumenti urbanistici esistenti non conformi per via della necessità di modifiche sostanziali ai fini della individuazione dei siti nei quali considerata opportuna, possibile e idonea la localizzazione delle strutture distributive, si pone la necessità dell'attuazione del procedimento della variante urbanistica .

Sempre il sopra ricordato Accordo più avanti precisa che Il procedimento della variante urbanistica attivato laddove, ad esempio, la subordinazione dei criteri e indirizzi indicati nei provvedimenti regionali comporti la realizzazione di nuovi volumi e/o la variazione delle destinazioni d'uso degli edifici o delle superfici.

Per i casi rientranti in detta fattispecie l'approvazione delle varianti urbanistiche necessarie avviene secondo il procedimento indicato dalla Regione nelle specifiche normative di applicazione del decreto legislativo n. 114, ovvero secondo le normative generali di materia urbanistica.

L'Accordo inoltre dà un'interessante indicazione suggerendo che Al fine di rendere possibile l'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti ai principi e criteri di omogeneità e di razionalità della normativa del settore commerciale nonché, in via generale, al fine di rendere operativa la riforma introdotta dal decreto legislativo e garantire tempi certi all'utenza, va richiamata l'opportunità che le Regioni e gli Enti Locali, nel rispetto e nei limiti delle sfere di autonomia garantita, utilizzino tutte le procedure previste dagli istituti di semplificazione e snellimento del procedimento amministrativo previsti dall'ordinamento.

Queste indicazioni sono state tradotte nei Comuni nel senso che, se ci si limitava ad individuare aree per la compatibilità delle funzioni commerciali non occorreva variante, mentre in caso di necessità di realizzazione di nuovi volumi e diverse destinazioni d'uso degli edifici non già destinati al commercio, occorreva seguire le ordinarie procedure di variante urbanistica.

A seguito della deliberazione della Conferenza Unificata, quindi, in quasi tutti i Comuni, nei testi delle deliberazioni, delle relazioni, delle note di accompagnamento ai Piani, si è preso atto che l'art. 6 del D.Lgs. n. 114 faceva rinvio alla necessità di adeguamento e non altrimenti di adozione o variazione dei medesimi. Si è compreso in maniera generalizzata che il fine primario della succitata norma è quindi quello di rendere localmente compatibile l'impatto territoriale ed ambientale degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali l'accessibilità, la mobilità, il traffico e l'inquinamento ed alla valorizzazione della funzione commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, sia in relazione anche al centro storico da salvaguardare e rivitalizzare, sia in relazione ai quartieri urbani degradati.

E quindi possibile, viene affermato nei Comuni, ipotizzare come adeguamento la semplice localizzazione da parte dei comuni della funzione commerciale senza che ci determini variante dello strumento urbanistico a meno di modifica degli interventi edilizi realizzabili e/o degli standard definiti per l'area.

Ai fini quindi dell'adeguamento dello strumento urbanistico occorre soltanto che i Comuni verifichino che le scelte puntuali e di area in tema di programmazione commerciale già previste dal PRG e dai relativi strumenti attuativi risultino coerenti e compatibili rispetto ai criteri dettati dalla Regione.

La verifica della predetta conformità si sostanzia, rispetto alla consistenza ed alla localizzazione della rete commerciale esistente, nella valutazione del dimensionamento e della efficacia dell'attuale presenza delle strutture di vendita, della capacità attrattiva ed aggregativa dell'area ove sono collocate e delle risultanze in termini di accessibilità, mobilità, traffico ed inquinamento e nella individuazione degli orientamenti dell'amministrazione comunale riguardo agli obiettivi di miglioramento del servizio commerciale, in termini di riqualificazione della qualità urbana, al fine di conseguire un razionale ed equilibrato sviluppo delle reti distributive.

Il provvedimento comunale, viene affermato negli atti di molti Comuni, ha quale funzione primaria quella di verifica della conformità degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti agli indirizzi fissati dalle Regioni con riguardo agli ambiti territoriali indicati dalla medesima, individuate le aree di insediamento delle strutture di

vendita, i limiti ai quali sottoporre gli insediamenti commerciali in relazione alle esigenze di tutela artistica ed ambientale, i vincoli di natura urbanistica con particolare riguardo alla disponibilità delle aree di sosta per le diverse strutture di vendita, nonché la correlazione o la contestualità del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione commerciale al fine di governare l'impatto socio-economico ed ambientale.

Molti piani comunali prevedono che, in relazione alle diverse tipologie distributive indicate dalla legge, nel caso in cui gli strumenti urbanistici attuali siano compatibili di già con lo sviluppo della funzione commerciale delineata ora dai comuni, non si presenta la necessità di porre mano al mezzo della variante urbanistica in quanto la previsione dell'adeguamento dello strumento urbanistico è soddisfatta dal mero **riallineamento** dello strumento stesso alla nuova situazione.

Non mancano, limiti a questa impostazione come nel caso dei Comuni del Veneto dove su indicazione del presidente Galan, si è ritenuto che, nella seduta del 21 ottobre 1999, la Conferenza Unificata (Conferenza stato-città e autonomie locali e Conferenza stato-regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) avesse assunto sotto forma di accordo politico un testo relativo all'adeguamento degli strumenti urbanistici ai principi della Riforma Bersani che non configurandosi come circolare ministeriale in senso tecnico, ma come accordo politico, avesse valore solo dove le Regioni non avevano disposto diversamente, non applicandosi quindi al loro caso, avendo la regione Veneto dettato precise norme in materia di urbanistica commerciale.

Nei 14 Comuni metropolitani comunque, presente una delineazione del tema della pianificazione commerciale. In particolare in alcune città, come ad esempio a Torino, alla luce della normativa nazionale e regionale, sono state individuate le aree per lo sviluppo del commercio, distinte in addensamenti (porzioni di territorio urbano, percepite come omogenee e unitarie, che raggruppano un insieme di attività commerciali, ubicate a scala pedonale, all'interno delle quali il consumatore trova un insieme organizzato e integrato di offerta commerciale), e localizzazioni (zone urbane sedi attuali o potenziali di insediamenti commerciali ubicati all'esterno di addensamenti commerciali). In questa città, oltre alle localizzazioni espressamente individuate, è stata fatta salva la possibilità di riconoscerne altre, qualora si presentino le condizioni previste dai Criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio del commercio al dettaglio su aree private. È stata inoltre prevista una maggiore possibilità di espansione del commercio nelle c.d. aree di lacuna del servizio commerciale ed aree di lacuna della dinamica concorrenziale.

In altre città l'individuazione delle aree di opportunità per l'insediamento della media distribuzione e della grande distribuzione non è andato disgiunto da considerazioni, sia pure embrionali, di politica dell'uso del territorio e di legame con l'impostazione urbanistico edilizia del problema.

Non si può negare, quindi, che il lavoro di questi ultimi due anni ha costituito per gli amministratori e i funzionari dei Comuni italiani un notevole sforzo, ma anche una grande occasione di crescita culturale: la riforma Bersani ha costretto tutti a pianificare la qualità della rete distributiva e ciò, sicuramente, molto più complesso che stabilire le quantità delle macellerie e le distanze delle edicole.

In molte città, nonostante le difficoltà, si è preso atto del nuovo modo di programmare la rete distributiva e si è proceduto ad approvare lo strumento di intervento per l'apparato

distributivo in esecuzione del decreto legislativo 114/98 individuando, sulle planimetrie delle città, le zone di compatibilità ed il centro storico, indicando, in particolare:

- ¥ le aree di opportunità per la grande distribuzione
- ¥ gli immobili ritenuti di opportunità per la grande distribuzione
- ¥ le aree di opportunità per la media distribuzione alimentare e mista
- ¥ il centro storico da sottoporre a normativa di tutela
- ¥ i percorsi di riqualificazione e rilancio della rete commerciale

In non pochi Comuni, nei Piani approvati, si è affermato che gli insediamenti commerciali devono tendere:

- a) al recupero del patrimonio edilizio esistente, compresi i complessi produttivi dismessi, garantendo la tutela e valorizzazione delle caratteristiche storico-culturali presenti;
- b) al riequilibrio urbanistico di aree di frangia costituite da tessuti urbani instabili da qualificare e, in genere, dalle periferie più degradate.

E certamente queste, come altre analoghe, affermazioni trovano spiegazione solo in un contesto di consapevolezza di problematiche territoriali ed urbanistiche che, fino a pochissimi anni fa, erano del tutto estranee agli operatori del settore commerciale.

Non può essere dimenticato, infatti, e va detto in questa sede tecnica, che nel vigore della legge 426/71 non solo mancava il concetto di pianificazione urbanistica, ma si erano sottovalutati ed ignorati anche i pochi legami che il legislatore aveva attuato nei confronti della disciplina urbanistico edilizia, ritenendo, soprattutto in giurisprudenza assolutamente irrilevante il problema della conformità urbanistico edilizia dei siti, sulla base della considerazione, in certo modo ovvia, che la licenza commerciale poteva essere ottenuta anche indipendentemente dal possesso del sito in cui ubicarla. I passi effettuati non sono tali da mostrare una linearità nella programmazione urbanistica del commercio, ma sono enormi se raffrontati con l'impostazione, assolutamente chiusa nelle tematiche dei contingenti numerici, della previgente disciplina.

Sempre in questo senso a Torino si sta operando per la realizzazione di piani, che possano favorire la qualificazione del territorio, la valorizzazione nel tessuto commerciale urbano sia di aree forti sia di aree deboli; anche per tale motivo stanno nascendo numerose collaborazioni con associazioni di via e centri commerciali naturali, che facilitano la creazione di progetti unitari e, nell'ambito del monitoraggio dei primi effetti dalla legge regionale e degli indirizzi generali di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio in sede fissa, è stata stipulata una convenzione con il Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico e dell'Università di Torino per la realizzazione di un programma di ricerca ed indagine comune nel settore della distribuzione commerciale.

Come rilevato siamo ancora in una fase pionieristica su questo versante e ancora molti sono gli ostacoli interni alle stesse amministrazioni locali, circa il superamento di logiche di settore di cui i nostri dirigenti e amministratori sono strenui difensori, ma da questi spunti può senz'altro trarsi materia per ulteriori riflessioni e sviluppi.

#### ***d. Qualche riflessione sul futuro: spunti per ulteriori progressi***

Anche qui vorrei esordire stralciando le riflessioni di Osvaldo Napoli nella fase di avvio del lavoro dei Comuni. Affermava Napoli *Non si tratta più di definir e ambiti e quantit , n di limitarsi a verificar e i requisiti oggettivi e soggettivi, si tratta di inne-*

*stare processi di pianificazione qualitativa in cui il ruolo degli enti locali possa emergere decisamente ed indirizzare gli investimenti dei privati informi e in siti utili al contesto sociale ed economico più generale.*

La pianificazione qualitativa non deve essere quindi una tecnica, ma una filosofia dell'organizzazione delle attività, delle esigenze e delle risorse che consenta di immaginare e visualizzare il futuro di un ambito territoriale e di determinare i vantaggi e gli svantaggi delle decisioni che vengono assunte. spaziale, funzionale e dinamica.

Credo che da questo punto di vista i contributi e le proposte che ci vengono, in particolare, da Roma e Napoli, sia pure da filosofie di partenza diverse, siano quantomeno utili sul terreno delle opportunità che i comuni stanno progettando per riqualificare le loro scelte politiche.

Stiamo parlando, per di più, di realtà fortemente urbanizzate e meglio organizzate amministrativamente, perché la grande esigenza, accompagnata dall'urgenza, di avviare una progettazione finalizzata all'effettivo coinvolgimento di tutta la comunità verso scelte che riguardano il futuro delle nostre città. Certo, altrettanto non si può dire per altre realtà (comuni di piccole dimensioni, moltissimi Comuni del meridione) dove scontiamo una carenza storica di progettualità e di cultura della programmazione.

A Napoli lanciamo l'idea del governo attivo del territorio.

Affermammo, allora, che la partita della riforma Bersani si giocava nei nostri quartieri urbani, ovvero le aree metropolitane e le aree sovracomunali individuabili come un unico bacino di utenza, per le quali gli obiettivi erano quelli della riqualificazione del tessuto urbano (particolare riferimento alle periferie delle città) attraverso lo sviluppo qualitativo della rete commerciale.

Il dibattito nazionale condotto dall'ANCI segnava quindi una consapevolezza del ruolo che i Comuni avrebbero potuto giocare attraverso la pianificazione urbanistica del commercio e tale consapevolezza ha portato certamente alcuni risultati.

Il 18 aprile del 2001 su *Il Sole 24ore* è stato annunciato: È all'esame della Regione Campania un piano da 500 miliardi di investimenti per la grande distribuzione. Il banco di prova per l'intera città sarà la gestione del Pac (Piano di adeguamento commerciale) che ha obiettivi ambiziosi. In pista con progetti di sviluppo di investimenti nel campo commerciale ci sono diversi gruppi di rilievo nazionale e internazionale. Dalla Coop toscana ad Auchan Rinascente, dalla multinazionale svedese del mobile Ikea, al gruppo distributivo Carrefour. Il Pac di Napoli prende, infatti, in considerazione il settore commerciale come una opportunità di rilancio per tutta l'area cittadina, dal centro storico alle periferie.

Si era ancora nella fase della trasmissione del Piano alla Regione Campania e già la nostra città veniva indicata a modello per il rilancio del settore del commercio. Successivamente, nell'agosto 2001, è stato per me, nella qualità di Assessore al Commercio, un momento di grande emozione pervenire, in tempi relativamente brevi, all'approvazione definitiva da parte della Regione, di un Piano che si collocava, a pieno titolo, nell'ambito del più generale problema dello sviluppo economico sociale del Paese e della corretta gestione del territorio e delle risorse.

Ma ci non toglie che, anche in questo caso, i limiti dell'impostazione, l'insistenza dello stesso Consiglio Comunale e della Regione nel ribadire che la pianificazione del commercio non rappresentava variante urbanistica e doveva, quindi, attenersi alle previsioni del Piano regolatore di trent'anni fa, essendo appunto del 1972 il Piano attualmente vigente, ha comportato e comporterà una sostanziale impotenza all'innovazione.

ne, essendo evidente che la compatibilità con le scelte del Piano commerciale non sarà sufficiente da sola a garantire la realizzazione degli interventi e la localizzazione di iniziative economiche in città.

E con ciò si deve ribadire che le norme, da sole, non sono sufficienti a risolvere il problema oggettivo della complessità del procedimento decisionale, se non si accompagnano ad una assunzione reale del problema da parte degli operatori: solo con una intensa ed accurata attività di tutti gli uffici e gli enti coinvolti, le scelte compiute dal legislatore diverranno veramente operative e, quindi, ciascuno ha il dovere di uscire dai propri schemi abituali o dai propri compiti istituzionali e consolidati nella prassi, per individuare procedimenti in grado di consentire una più accurata presa d'atto della programmazione urbanistica commerciale.

Da questo punto di vista studi come questo che stiamo esaminando sugli effetti reali, economici, sociali, produttivi, di sviluppo, della riforma risultano meritori e di grandissima importanza perché consentono agli amministratori di comprendere come le riflessioni ed il lavoro su questa materia non hanno portata accademica e di riflessione giuridica astratta, ma hanno pesanti e decisive ricadute nella realtà sociale.

Altrettanto utile può essere potenziare il concetto di sinergia attraverso l'uso delle conferenze di servizio: di recente è stata introdotta una specifica ipotesi di conferenza che potremmo definire preliminare perché viene convocata quando occorra esaminare istanze e progetti preliminari per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, o quando, per opere di particolare complessità, l'interessato presenti documentazione e motivata richiesta di esame del progetto preliminare al fine di verificare, in via preventiva, quali siano le condizioni per ottenere, alla presentazione della domanda o del progetto definitivi, i necessari atti di consenso.

Questo tipo di conferenza si colloca a metà strada tra la conferenza decisoria e la conferenza istruttoria, caratterizzandosi per il fatto che ad essa partecipano tutte le amministrazioni competenti, ma che, tuttavia, tali amministrazioni non adottano alcuna decisione definitiva sul progetto, sostitutiva dei detti atti di assenso, limitandosi ad indicare quali siano le condizioni per ottenere l'assenso sul progetto definitivo: l'utilità pratica dell'istituto è evidente e consiste nell'evitare che si proceda alla presentazione di un progetto definitivo - il quale, come è ovvio, impegna il soggetto istante in modo assai più gravoso rispetto al semplice confezionamento di un progetto preliminare o di una ipotesi che non incontri il gradimento delle amministrazioni chiamate alla sua approvazione.

Altro istituto da potenziare anche in ambito di pianificazione commerciale potrebbe essere quello della VAS (Valutazione Ambientale Strategica), attraverso cui si tende a capire quali risultati avranno sul territorio le scelte di pianificazione, quali modifiche introdurranno nell'ambiente e nella sua vivibilità; si tratta insomma di immaginare cosa produrranno nel lungo periodo le decisioni che noi prendiamo oggi e di verificare quindi se esse risultino davvero sostenibili.

La nascita e il diversificarsi di molteplici strumenti di valutazione e di programmazione rispondono alla necessità sempre più sentita da parte dei cittadini di poter vivere in una società che, se pure economicamente sviluppata, sia anche rispettosa della qualità dell'ambiente, sempre più percepita come una fonte di benessere. Orbene, la VAS riguarda problemi su scala geografica ampia e si concentra sugli impatti strategici, cioè di lungo periodo e a scala territoriale; applicata quindi, ai piani e ai programmi e richiede che le questioni ambientali e legate allo sviluppo sostenibile siano attenta-

mente vagliate fin dal primo stadio della programmazione. Ci per garantire che i risultati e le informazioni ottenuti vadano a vantaggio dei livelli di pianificazione successivi, riducendo così i continui conflitti che spesso si sono avuti tra interessi economici e la volontà di tutelare l'ambiente: in sede di pianificazione del commercio si dovrebbe riuscire a combinare entrambe queste esigenze risultando in questo modo più rispettosi nei confronti dell'ambiente, senza peraltro sacrificare le esigenze del mondo lavorativo ed economico. La VIA va applicata alla tipologia di progetti individuati dalle direttive comunitarie così come recepite dalla normativa statale e regionale. I suoi contenuti tecnici, scientifici ed amministrativi, dovrebbero garantirne il ruolo di strumento di informazione per i cittadini, rendendoli parte attiva delle scelte attuate; una caratteristica importante delle valutazioni di impatto, infatti, che esse hanno lo scopo di aumentare la partecipazione dei cittadini alle scelte, contribuendo così a realizzare una forma di controllo sociale sulle trasformazioni del territorio. Essa non va vista quindi solamente come un filtro negativo: l'interrelazione tra tutte queste valutazioni e le osservazioni dei cittadini dovrebbe, infatti, permettere di operare la scelta migliore tra le diverse soluzioni possibili, e di diminuire i conflitti sociali innescando una trattativa e una correzione preventive. La pronuncia di compatibilità (VIA) ha quindi una funzione di controllo e verifica preventiva degli effetti che un determinato progetto, opera o attività, avrà sull'ambiente.

La migliore politica ecologica consiste nell'evitare fin dall'inizio i guasti ambientali, tenendo conto, in tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione, delle eventuali ripercussioni sull'ambiente, attraverso l'adozione di procedure per valutare queste ripercussioni. Se la pianificazione commerciale viene sottoposta a VAS le Amministrazioni comunali si vedranno impegnate a tradurre nella pratica della pianificazione il difficile concetto di sviluppo durevole, cioè a sostenere e potenziare le attività produttive e commerciali solo se e nella misura in cui non risultino compromissorie di altri e superiori interessi.

Massima serietà, quindi, nell'impostazione delle scelte, utilizzazione degli strumenti legislativi più rispondenti alle necessità del settore, ma dopo tutto ci si chiede di fare un ulteriore sforzo concettuale, di far progredire questa visione seria e consapevole della programmazione del commercio su base territoriale, evitando, in ogni modo, il rischio di potenziale inerzia progettuale della scala comunale nell'adeguamento degli strumenti urbanistici.

In questo senso la ricerca svolta dal Ministero in collaborazione con l'IPI e l'ANCI, al di là dei contenuti specifici, assolutamente pregevoli, trattandosi, tra l'altro, del primo monitoraggio degli effetti della riforma, ha evidenziato un ruolo dei Comuni metropolitani, e dei Comuni tutti che, sotto la guida della loro Associazione, si stanno mostrando all'altezza del compito che il legislatore nazionale ha loro affidato, nonostante tutti i limiti e le difficoltà evidenziate.

*Dott. Raffaele Tecce*



## LINKS

### ***Organi Comunit Europea***

¥ Parlamento europeo	<a href="http://www.europarl.it">www.europarl.it</a>
¥ Commissione europea	<a href="http://www.comeur.it">www.comeur.it</a>
¥ Comunit europea	<a href="http://europa.eu.int">http://europa.eu.int</a>

### ***Organi costituzionali***

¥ Presidenza della Repubblica	<a href="http://www.quirinale.it">www.quirinale.it</a>
¥ Corte Costituzionale della Repubblica Italiana	<a href="http://www.cortecostituzionale.it">www.cortecostituzionale.it</a>
¥ CNEL	<a href="http://www.cnel.it">www.cnel.it</a>

### ***Parlamento***

¥ Camera dei Deputati	<a href="http://www.camera.it">www.camera.it</a>
¥ Senato della Repubblica	<a href="http://www.senato.it">www.senato.it</a>

### ***Governo***

¥ Presidenza del Consiglio dei Ministri	<a href="http://www.palazzochigi.it">www.palazzochigi.it</a>
¥ Ministero delle Attività produttive	<a href="http://www.minindustria.it">www.minindustria.it</a>
¥ Ministero dell'Economia e delle Finanze	<a href="http://www.tesoro.it">www.tesoro.it</a>
¥ Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali	<a href="http://www.minlavoro.it">www.minlavoro.it</a>
¥ Ministero della Salute	<a href="http://www.sanita.it">www.sanita.it</a>
¥ Dipartimento della Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e di sicurezza	<a href="http://www.funzionepubblica.it">www.funzionepubblica.it</a>
¥ Dipartimento delle Politiche comunitarie	<a href="http://www.politichecomunitarie.it">www.politichecomunitarie.it</a>
¥ Dipartimento dell'Innovazione e tecnologie	<a href="http://www.mininnovazione.it">www.mininnovazione.it</a>
¥ Dipartimento per gli Affari regionali	<a href="http://www.palazzochigi.it">www.palazzochigi.it</a>
¥ Dipartimento per le Pari opportunità	<a href="http://www.governo.it/pariopportunita">www.governo.it/pariopportunita</a>
¥ Dipartimento delle Riforme istituzionali e devoluzione	<a href="http://www.governo.it/riforme_istituzionali">www.governo.it/riforme_istituzionali</a>

¥ Ministero dell Interno	<a href="http://www.interno.it">www.interno.it</a>
¥ Ministero della Giustizia	<a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>
¥ Ministero dell Istruzione, dell Universit e della Ricerca Scientifica	<a href="http://www.istruzione.it">www.istruzione.it</a>
¥ Ministero delle Politiche agricole e forestali	<a href="http://www.politicheagricole.it">www.politicheagricole.it</a>
¥ Ministero dell Ambiente e tutela del territorio	<a href="http://www.minambiente.it">www.minambiente.it</a>
¥ Ministero delle Infrastrutture e trasporti	<a href="http://www.infrastrutturetrasporti.it">www.infrastrutturetrasporti.it</a>
¥ Ministero dei Beni culturali	<a href="http://www.beniculturali.it">www.beniculturali.it</a>

°

#### ***Istituzioni, enti e organismi di controllo***

¥ Inps	<a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>
¥ Inail	<a href="http://www.inail.it">www.inail.it</a>
¥ ICE — Istituto per il Commercio con l Estero	<a href="http://www.ice.it">www.ice.it</a>
¥ Istat	<a href="http://www.istat.it">www.istat.it</a>
¥ Banca d Italia	<a href="http://www.bancaditalia.it">www.bancaditalia.it</a>
¥ Garante Privacy	<a href="http://www.garanteprivacy.it">www.garanteprivacy.it</a>
¥ Autorit Garante della Concorrenza e del Mercato	<a href="http://www.agcm.it">www.agcm.it</a>
¥ Autorit per le Garanzie nelle Comunicazioni	<a href="http://www.agcom.it">www.agcom.it</a>
¥ Autorit per l Ener gia Elettrica e il Gas	<a href="http://www.autorita.energia.it">www.autorita.energia.it</a>

#### ***Varie***

¥ Infoeuropa	<a href="http://www.infoeuropa.it">www.infoeuropa.it</a>
¥ ABI —Associazione Bancaria Italiana	<a href="http://www.abi.it">www.abi.it</a>
¥ Cgil	<a href="http://www.cgil.it">www.cgil.it</a>
¥ Cisl	<a href="http://www.cisl.it">www.cisl.it</a>
¥ Uil	<a href="http://www.uil.it">www.uil.it</a>
¥ Enit	<a href="http://www.enit.it">www.enit.it</a>
¥ Istituto G. Tagliacarne	<a href="http://www.tagliacarne.it">www.tagliacarne.it</a>
¥ Mondimpresa	<a href="http://www.mondimpresa.it">www.mondimpresa.it</a>
¥ OMC — Organizzazione Mondiale del Commercio	<a href="http://www.wto.org">www.wto.org</a>
¥ Unioncamere	<a href="http://www.unioncamere.it">www.unioncamere.it</a>
	<a href="http://www.ipi.it">www.ipi.it</a>
¥ CAT Campania	<a href="http://www.catcampania.it">www.catcampania.it</a>
¥ Confesercenti	<a href="http://www.confesercenti.it">www.confesercenti.it</a>

#### ***Agenzie di stampa***

¥ Adn Kronos	<a href="http://www.adnkronos.it">www.adnkronos.it</a>
¥ Agi —Agenzia Giornalisti Italia	<a href="http://www.agenziaitalia.it">www.agenziaitalia.it</a>
¥ Ansa	<a href="http://www.ansa.it">www.ansa.it</a>
¥ Radiocor	<a href="http://www.sole.ilsole24ore.com/radiocor">www.sole.ilsole24ore.com/radiocor</a>

### ***Quotidiani***

¥ Il Sole 24 Ore  
¥ Corriere della Sera  
¥ La Repubblica  
¥ Il Mattino  
¥ Il Denaro

[www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com)  
[www.corriere.it](http://www.corriere.it)  
[www.repubblica.it](http://www.repubblica.it)  
[www.ilmattino.caltanet.it](http://www.ilmattino.caltanet.it)  
[www.denaro.it](http://www.denaro.it)

### ***Enti locali***

¥ Regione Campania  
¥ Provincia di Napoli  
¥ Comune di Napoli  
¥ Camera di commercio di Napoli  
¥ Associazione Nazionale Comuni Italiani  
¥ Infocamere

[www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it)  
[www.provincia.napoli.it](http://www.provincia.napoli.it)  
[www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it)  
[www.na.camcom.it](http://www.na.camcom.it)  
[www.anci.it](http://www.anci.it)  
[www.infocamere.it](http://www.infocamere.it)

**SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE:**

per la preziosa collaborazione tecnica

Mario De Rosa

Anna Galiero

Antonia Leonardis

Domenica Bassolino

Gennaro Di Gennaro

Giuseppina Nicolosi

Mauro Sommella

Stella Mazzocchi

per la realizzazione grafica della pubblicazione

Emiliano Manes

Finito di stampare dalle  
Arti Grafiche «Il Cerchio»  
Napoli

maggio 2003

